



# **ACCORDI** di **valorizzazione**

**come strumento di condivisione  
per la progettazione culturale**

**A cura di Maria Sole Cardulli,  
Valeria Di Giuseppe Di Paolo**

2023 Direzione generale Musei

Edizione digitale ISBN 979-12-210-3288-8

## LICENZA

L'edizione digitale del volume è pubblicata in Open Access.

[creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

L'edizione è rilasciata con licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0).

La licenza consente di condividere i contenuti con qualsiasi mezzo e formato, di modificare i contenuti per qualsiasi fine, anche commerciale, purché sia inserita una menzione di paternità adeguata, sia fornito un link alla licenza, sia indicato se sono state effettuate delle modifiche e i materiali modificati siano distribuiti con la stessa licenza dei contenuti originari.

## VOLUME

Ideazione e coordinamento  
Direzione generale Musei  
Maria Sole Cardulli  
Valeria Di Giuseppe Di Paolo  
Ales Arte Lavoro e Servizi S.p.A.  
Mario Grossi  
Alessandro Guasti

Redazione  
BAM! Strategie Culturali

Progetto grafico e impaginazione  
BAM! Strategie Culturali

## RINGRAZIAMENTI

- Si ringraziano tutte le relatrici e tutti i relatori per aver preso parte al convegno
- Un ringraziamento particolare va a Manuel Roberto Guido e a Vito Lattanzi per aver promosso l'applicazione dello strumento dell'accordo di valorizzazione attraverso il programma MuSST-Musei e sviluppo dei sistemi territoriali della Direzione generale Musei

The image features a large, stylized teal letter 'A' that dominates the right side of the composition. To its left, three horizontal orange bars extend from the left edge, with the middle one curving downwards to form a vertical stem that passes through the 'A'. The background is white.

# ANALISI E PROSPETTIVE

CASI STUDIO

ISTITUTO GIURIDICO,  
FINALITÀ E AMBITO  
DI APPLICAZIONE

INQUADRAMENTO TEORICO-OPERATIVO

# ISTITUTO GIURIDICO, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

VAI A ANALISI E PROSPETTIVE



**Massimo Osanna » Prefazione**

**Pier Paolo Forte » Introduzione**

Il Patrimonio al centro

**Maria Sole Cardulli » Gli accordi di valorizzazione: profili di uno strumento strategico per lo sviluppo culturale territoriale**

**Elena Pianea » L'accordo di valorizzazione nelle competenze regionali**

**Girolamo Sciullo » Gli accordi di valorizzazione e le prospettive di coinvolgimento dei privati**

Programmazione, strategie e gestione

**Valeria Di Giuseppe Di Paolo » Il monitoraggio e la valutazione degli accordi di valorizzazione**

Principali dimensioni, aspetti metodologici e strumenti

# ANALISI E PROSPETTIVE ATTRAVERSO CASI STUDIO

**Marcello Tagliente** » **Introduzione**  
**Gli accordi di valorizzazione per una gestione partecipata del patrimonio culturale**

**Marta Boscolo Marchi** » **Chioggia, Forte San Felice**  
**Daniele Ferrara**

**Luca Mercuri** » **Verso un pieno coinvolgimento di pubblico e privato, grandi brand e imprenditori locali**  
L'esperienza della Direzione regionale Musei Puglia negli accordi di valorizzazione

**Roberto Cassanelli** » **L'accordo di valorizzazione MiBACT/Regione, Provincia e Comune di Ravenna (2017)**  
**Emanuela Fiori**  
Stato dell'arte e nodi critici

**Stefano Casciu** » **Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia**

**Andrea Camilli** » **Dalla concessione d'uso all'accordo di valorizzazione per il Sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia**  
**Silvia Guideri**

**Agnese Carletti** » **Il Santuario Ritrovato del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni**  
**Emanuele Mariotti**  
**Ada Salvi**  
**Jacopo Tabolli**  
Un'area archeologica, un museo e un hub internazionale di ricerca

**Filippo Demma** » **Accordi di valorizzazione e processi di cooperazione pubblico-privato**  
**Marco D'Isanto**  
Una sperimentazione in corso al Parco archeologico di Sibari

# Prefazione

**Massimo Osanna**

Direttore generale Musei

I musei italiani intrecciano continui **rapporti con il territorio**, che sono non solo sempre più fitti e capillari ma ormai hanno un carattere strutturale, mentre la **valorizzazione integrata** del patrimonio culturale rappresenta l'approccio invalso. Tale situazione è l'esito di una strategia che ha visto nel tempo il Ministero della cultura dotarsi di strumenti amministrativi che discendono da un quadro normativo in progressivo arricchimento, sempre più appropriati e mirati alle specifiche esigenze delle istituzioni museali.

Nel corso della giornata di studi del 26 ottobre 2022, dal titolo "Accordi di valorizzazione come strumento di condivisione per la progettazione culturale", rivolta a tutti i soggetti istituzionali e non, dopo un inquadramento teorico della materia, specifici approfondimenti sono stati dedicati al ruolo delle Regioni, alla tematica dei rapporti pubblico-privato nella cornice degli accordi di valorizzazione e alla questione della valutazione e del monitoraggio.

La funzione di indirizzo e di controllo in materia di valorizzazione, attraverso l'individuazione degli strumenti giuridici più adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà locali coinvolte, è fra le principali competenze della Direzione generale Musei, che ha innanzi tutto promosso un'occasione di scambio e di confronto tra i principali attori istituzionali coinvolti nei **processi di sviluppo culturale territoriale** su un istituto giuridico, quale quello dell'accordo di valorizzazione, ampiamente diffuso, che però ha trovato finora pochi momenti di approfondimento teorico e il cui perimetro applicativo è ancora, in parte, da sondare.

Con la pubblicazione degli atti della giornata di studi si è inteso rappresentare lo stato del dibattito sulla materia al fine di individuare **opportunità e prospettive di applicazione**, fornendo ai soggetti interessati il necessario inquadramento giuridico-amministrativo e, attraverso la presentazione di una serie di casi di studio e di buone pratiche, rendere disponibili modelli di semplice trasferibilità da declinare nei differenti contesti sociali, culturali e produttivi.

Strumento per la **programmazione strategica integrata**, l'accordo di valorizzazione costituisce una delle principali possibilità applicative della collaborazione interistituzionale, capace a sua volta di attivare i settori produttivi collegati, nonché un dispositivo pattizio per la costruzione e per il rafforzamento del **Sistema Museale Nazionale**. In questo tipo di accordi si definiscono finalità e obiettivi che consentono di allineare la programmazione culturale di enti pubblici, con il supporto dell'Università in riferimento alla Terza Missione, di adottare linee strategiche e di intervento negli ambiti della tutela e della valorizzazione per la costituzione di reti, di sistemi locali e di nuovi modelli gestionali e, infine, di promuovere attraverso la **cooperazione multilivello** più elevati standard di qualità della fruizione.



# **Introduzione**

**Il Patrimonio al centro**

**Pierpaolo Forte**

Quando si parla della collaborazione tra soggetti, pubblici o privati, in operazioni che abbiano a che fare col patrimonio culturale della Nazione di cui all'art. 9 della Costituzione, è bene rammentare **il rilievo fondamentale di questo patrimonio**, che lo ha fatto ricomprendere tra i "Principi" della Carta costituzionale, gli elementi cioè più basilari, afferenti a "valori supremi", "coessenziali" della forma di Stato della Repubblica costituzionale e parte, secondo molti, della "forma repubblicana" (quella che, per esplicito divieto dell'art. 139 Cost., non può essere modificata, a meno di una rivoluzione, comunque si svolga); e ciò perché non solo viene in esso riconosciuta una essenza politica strutturale, di tipo memoriale (il nostro Paese, cioè, sarebbe com'è anche, e forse soprattutto, grazie a quel patrimonio), ma anche per la sua capacità di agire nel presente, sulle persone che ne vengano in contatto, accrescendone abilità, consapevolezza, senso di comunità, migliorando perciò l'assetto sociale, il discorso pubblico, persino la salute ed il benessere, come molti studi ormai attestano.

Insomma, del patrimonio culturale sono interessanti - ed anzi, a stare alla Costituzione, *fondamentali* - molti aspetti, che tuttavia ne suppongono tutti la più ampia ed estesa *fruizione*; e ciò spiega la centralità di questo contatto anche nella legislazione degli ultimi anni, che infatti pone la fruizione come fine ultimo di ogni funzione sul patrimonio: della tutela (art. 3 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), della valorizzazione (art.

6 del medesimo Codice), e perciò di ogni gestione (artt. 38, 115 del medesimo Codice).

E' sulla base di questo presupposto che, **nel quadro del principio di sussidiarietà**, si leggono le relazioni tra diversi soggetti in ordine al Patrimonio culturale della Nazione. Per un verso, siano pubblici o privati, possono essere titolari di beni culturali, e responsabili perciò della loro preservazione, ed è a questo argomento che si rifanno le disposizioni che consentono il coinvolgimento di privati negli accordi di valorizzazione (art. 112 del Codice), ma anche quelle - limitate - che consentono interventi pubblici coattivi di tutela, in caso di reticenza dei proprietari privati (si v., ad es., gli artt. 19, 28, 30, 32, 160, 163, 167 del Codice).

Soggetti pubblici e privati possono poi cooperare in vario modo per prendersene cura, ed abbiamo capito che accanto ad una forma tutto sommato tradizionale di collaborazione, quella di tipo *adversarial* - in cui cioè gli agenti sono *controparti* e la loro cooperazione è impostata in guisa *sinallgmatica*, in funzione di scambio basata su atti negoziali, anche quando diano vita ad accordi associativi, o siano connessi a concessioni - ci possono essere alcune alternative, quando per le finalità perseguite da ambo i lati, e la natura del soggetto privato (privo di scopo di lucro, come quello pubblico) o dell'operazione (diversamente, poco o per nulla remunerativa per i capitali che vi vengano investiti) **le parti sembrano sedere dal medesimo lato del tavolo.**

Il primo impianto relazionale è quello che è stato a lungo usato in ambito europeo per dare base ai vari strumenti di *partenariato* pubblico - privato (PPP), declinato non per caso nelle forme istituzionali o contrattuali (così il Libro Verde della Commissione europea del 2004, e molti altri documenti conseguenti). È uno schema utilizzato non solo per operazioni - “calde”, “tiepide” o “fredde” quanto ad impostazione finanziaria - in vari altri ambiti (dai trasporti all’energia, dall’ambiente alle strutture sportive, a scuole, ospedali, parcheggi, caserme, carceri, ecc.), ma anche per iniziative a valenza culturale, quando possono venir condotte, per dir così, sull’iniziativa d’impresa privata che se ne assume il rischio, su equilibri finanziari ed economici normali nei mercati e nel business.

Oggi tuttavia possiamo consentirci anche **un altro tipo di partenariato**, che per questo può apparire speciale, per come tratta il capitale investito, l’impegno umano profuso, le aspettative finanziarie, i prodotti ed i servizi generati. Si tratta di cooperazioni che si adattano ad ambiti incapaci di generare rendimenti finanziari abituali, o di farlo a breve, richiedono un lavoro appassionato e, se del caso, volontario, si occupano di beni che hanno natura sostanzialmente pubblica, sono di interesse generale anche quando siano formalmente in proprietà privata, ed hanno sempre un impatto sociale, proprio perché, alla fine, prendono sul serio la finalità ultima della cura

del patrimonio culturale, la fruizione collettiva figlia diretta dell’art. 9 della Costituzione italiana.

La molteplicità delle forme che il partenariato può oggi assumere è uno dei percorsi della relazione di Girolamo Sciullo, che le analizza distinguendovi le fasi *strategica*, *programmatoria* e *gestionale*, ed illustrandone i diversi assetti, anche quando riguardi il terzo settore e le imprese sociali, senza tirarsi indietro nella difficile ricostruzione delle ragioni per le quali sussiste una possibilità di un partenariato speciale in ambito culturale; e va notato che alcune innovazioni recate da altri veicoli normativi (come appunto i codici per terzo settore, imprese sociali e contratti pubblici) hanno costituito l’occasione per qualche supplenza nell’aggiornamento del codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che altrimenti in alcune parti mostra qualche ruggine, e qualche discrasia.

Maria Sole Cardulli si sofferma in particolare sul piano strategico di sviluppo culturale degli accordi di valorizzazione, e sulla centralità di quel documento di programmazione e pianificazione, che ne costituisce una sorta di ossatura irrinunciabile, mentre poi l’analisi empirica ha rivelato la possibilità diversi tipi di accordi, consentita dalla flessibilità dello strumento.

Valeria Di Giuseppe Di Paolo, nell'analizzare il processo valutativo degli accordi di valorizzazione, insiste nel far notare che esso consiste in un confronto, una condivisione e una conferma di un quadro di obiettivi comuni di riferimento, ma deve servire a misurare l'impatto positivo, l'effettività delle ricadute delle azioni concordate, dimostrando come si possano utilizzare sistemi e meccanismi di valutazione misurabili quantitativamente e apprezzabili qualitativamente, in un'attività trasversale che si articola per fasi all'interno dell'intero ciclo di vita dell'accordo di valorizzazione.

Elena Pianea, dopo aver rammentato le diverse vocazioni della valorizzazione, ci consente di osservare l'accordo di valorizzazione da un punto di vista regionale, evidenziando come le operazioni che esso reca debbano essere ricomprese nella programmazione economica e finanziaria regionale, e che non di rado le Regioni si sono dotate di proprie leggi per le modalità di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i soggetti privati, oltre che per la loro adesione a soggetti da esse partecipati o controllati.

Sembra insomma di poter dire che **la leale cooperazione e la collaborazione pubblico-privata** continuano ad avere una dimensione speciale in ambito culturale, dovuta alla peculiarità dei valori che trattano, e perciò del valore che generano, perché si occupano di un pilastro della forma

della Repubblica, dunque di un principio che – la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadirlo sin dal 1984 – non può essere messo in discussione nemmeno da accordi politicamente intensi come i Trattati che hanno dato vita ed oggi consentono la centralità politica alle istituzioni europee. E per quanto ciò effettivamente significhi una eccezione culturale, sia ben chiaro, non autorizza ad invocare un isolamento nazionale, un sovranismo culturale (che è un ossimoro), ma al contrario induce a lavorare ed insistere per far penetrare nelle istituzioni europee, nel processo di integrazione, la consapevolezza della rilevanza degli elementi culturali, delle loro peculiarità, non solo come espressione di civiltà storiche nazionali, ma soprattutto come elemento comune e portante della possibilità, per gli europei, di dar vita ad una vera Unione politica, anch'essa basata, come quella della Repubblica italiana, sull'enorme valore di civiltà che il patrimonio culturale può conferire alle istituzioni ed alle relazioni fra e cittadine ed i cittadini del nostro Continente.


# Pierpaolo Forte

Ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università degli studi del Sannio.

È membro del consiglio di amministrazione del Parco archeologico di Pompei, di quello della Fondazione Morra Greco di Napoli, del Comitato di gestione provvisoria dell'Ente Geopaleontologico di Pietraroja, e del comitato direttivo Federculture.

È inoltre componente del direttivo di Ravello Lab - Colloqui Internazionali.

Di recente, presso il Ministero della cultura è stato, nel 2021, componente della Commissione di valutazione del Piano per l'arte Contemporanea, e, nel 2022, del Tavolo tecnico per l'elaborazione di un documento di indirizzo concernente le "Forme speciali di partenariato pubblico-privato", oltre che Presidente della Commissione per la selezione dei progetti PNRR per la "Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura".



# **Gli accordi di valorizzazione: profili di uno strumento strategico per lo sviluppo culturale territoriale**

**Maria Sole Cardulli**

La **vocazione territoriale** dei musei italiani è un fatto assodato, connaturato alla loro stessa realtà. Se da un lato è vero che l'Italia è un museo diffuso, è anche vero, dall'altro, che i musei raccolgono le testimonianze storiche, artistiche, archeologiche e più in generale culturali del territorio, rispetto al quale non solo spesso rappresentano ma, effettivamente, sono chiamati a rappresentare punti di riferimento e centri di interpretazione. Lo impongono il ruolo che il museo ha ormai assunto, le aspettative che ha generato come istituzione, le tendenze dell'attuale museologia, nonché la normativa di settore.

La previsione dei rapporti con il territorio dei musei è sancita infatti dai Livelli uniformi di qualità, cioè quegli standard previsti dal DM 113/2018, "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del **Sistema Museale nazionale**", che i musei devono garantire ai fini dell'accreditamento al Sistema Museale Nazionale, la rete dei musei e dei luoghi della cultura italiani pubblici e privati, finalizzata a incrementare la fruizione, l'accessibilità e la gestione sostenibile del patrimonio culturale. Il terzo ambito dei Livelli uniformi di qualità, in particolare, è specificamente dedicato a "Comunicazione e rapporti con il territorio". L'introduzione tale ambito dei Livelli uniformi di qualità offre tre indirizzi generali che attengono al consolidamento della vocazione territoriale dell'istituto culturale, fra l'altro attraverso la

formalizzazione nei documenti programmatici, al coinvolgimento degli enti territoriali nelle attività istituzionali e di valorizzazione e alla promozione del territorio anche attraverso la diffusione presso i singoli istituti culturali di informazioni relative ad altre realtà presenti nell'area.

Nel tempo tale orientamento territoriale delle realtà museali italiane ha trovato il suo risvolto in un quadro normativo sempre più ricco, che da un lato è la naturale conseguenza di questa situazione, cioè la norma segue una situazione di fatto, dall'altro offre sempre più numerosi e variegati strumenti ai musei per attuare tale missione, intrecciando rapporti con le realtà istituzionali, nonché private, del territorio non solo sempre più fitti e capillari, ma strutturali.

L'accordo di valorizzazione è un importante strumento per la valorizzazione territoriale attraverso la collaborazione interistituzionale multilivello. La ragion d'essere di un accordo di valorizzazione risiede nella programmazione condivisa e congiunta delle strategie più idonee a perseguire gli obiettivi. Gli accordi hanno un vasto ambito di applicazione, che dipende dalle esigenze diverse di valorizzazione connesse alla tipologia di realtà del bene, del fabbisogno e del contesto di riferimento. Favoriscono **processi di sviluppo culturale territoriale** riferibili ad ambiti definiti, regionali o sub-regionali, in grado di attivare e integrare "infrastrutture e i settori produttivi collegati".

**Gli accordi di valorizzazione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio**

Lo strumento è normato al Titolo II, dedicato alla valorizzazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/2004 e s.m.i).

Il comma 4 dell'art. 102 introduce la previsione degli accordi di valorizzazione ponendo quale finalità quella di *“coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica”*. Lo stesso articolo individua l'ambito soggettivo, recando: *“Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112”*.

Nel successivo comma 5 dell'art. 102 si fa riferimento al tema della sussidiarietà, poiché gli accordi sono individuati come gli strumenti giuridici tramite i quali lo Stato può trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di **sussidiarietà**, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, *“al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti”*. Fra l'altro, giova ricordare come il tema degli standard museali sia strettamente interconnesso a quello della sussidiarietà, visto che l'“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”, da cui discendono gli attuali Livelli uniformi di qualità, fu emanato proprio nel contesto del federalismo, in attuazione del D. Lgs. n.112/98, art. 150 comma 6, al fine del trasferimento degli istituti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, individuando quegli

standard che appunto nel trasferimento dovevano essere garantiti. L'Atto di indirizzo si chiudeva proprio con l'ambito *“Rapporti con il territorio, parlando esplicitamente di “responsabilità territoriale del Museo”*, in linea con i successivi sviluppi per cui oggi per i musei l'integrazione territoriale è una prescrizione, oltre che una missione e una vocazione.

All'art. 112 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. vengono meglio chiariti la specificità dell'accordo di valorizzazione e l'ambito di applicazione. Al comma 4 si individuano l'ambito territoriale, che può essere regionale o subregionale, e l'ambito oggettivo, cioè i beni culturali non solo di pertinenza pubblica, ma anche di proprietà privata, ma soprattutto viene chiarita la valenza strategica dell'accordo di valorizzazione, che è finalizzato all'elaborazione del piano strategico di sviluppo culturale, nella cui previsione risiede, come vedremo, la tipicità di questo tipo di strumento.

I commi successivi forniscono ulteriori specificazioni quanto al **piano strategico**. Il comma 5 reca che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. A tali soggetti, stanti le previsioni del comma 8, possono partecipare anche *“privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto*

*di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto". Il comma 9 fa infine riferimento a accordi tra lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare "servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali". Per le stesse finalità, Stato, Regioni e enti pubblici territoriali, nonché i soggetti costituiti ai sensi del comma 5, possono stipulare accordi "con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali".*

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, quanto agli Accordi di valorizzazione individua quindi l'ambito soggettivo in alcune **realità pubbliche**: Stato regioni e enti territoriali. I **privati** possono intervenire invece in relazione alla predisposizione dei piani strategici, quando proprietari di beni culturali, oppure se associazioni con finalità statutarie di valorizzazione dei beni culturali. A questo quadro si aggiungono le previsioni sugli accordi di valorizzazione del comma 9 dell'art. 112, che possono comprendere anche i privati, per regolare servizi strumentali comuni. Ovviamente va sempre tenuto conto della natura di legge quadro del Codice per quanto attiene alla valorizzazione e

quindi le competenze delle Regioni. Il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., inoltre, definisce il perimetro territoriale di riferimento a livello regionale o sub regionale e soprattutto individua la finalità nell'elaborazione del Piano strategico di sviluppo culturale.

Aspetto sostanziale dell'accordo di valorizzazione è la previsione del Piano strategico di sviluppo culturale, quel documento di **programmazione e pianificazione** che, muovendo dall'**analisi di contesto**, individuati i macroobiettivi da perseguire e le relative linee di intervento per arrivare a delineare le specifiche azioni da attuare, allocandole fra i diversi partner quanto alle relative responsabilità, specificando anche quali **stakeholder** devono essere attivati e identificando risorse umane, strumentali e finanziarie per ciascuna azione e possibili canali di finanziamento. Il Piano strategico identifica altresì il modello di governance attuativo della strategia. Al Piano strategico sono allegati il piano economico e il cronoprogramma delle azioni e la sua implementazione è soggetta a monitoraggio.

La previsione del momento progettuale e programmatico integrato è quindi l'elemento in cui risiede la specificità degli Accordi di valorizzazione. Da un lato quello di programmazione strategica è un concetto attinente alla cultura manageriale, orientata al perseguimento di obiettivi individuati a monte, dall'altro esplicita una visione della gestione

e valorizzazione dei beni culturali intesa come un processo che vede coinvolte le comunità chiamate a prendere parte al suo evolvere, a partire dalla fase di definizione degli obiettivi e delle relative strategie di azione per il perseguimento di tali obiettivi. In questo processo la partecipazione viene intesa come fattore stesso di **sviluppo sostenibile**, introducendo i portatori delle esigenze territoriali nella fase programmatica, in linea con gli orientamenti della Convenzione di Faro, o della Convenzione europea del paesaggio, in una logica di condivisione e corresponsabilità della gestione.

Si tratta di un modus operandi che rispecchia la visione più attuale della pubblica amministrazione, che opera per via negoziale piuttosto che autoritativa, in una cornice giuridica che mette a disposizione vari **strumenti decisionali inclusivi**, funzionali a **processi decisionali partecipati**, quali gli accordi di valorizzazione di programma, gli Accordi integrativi e sostitutivi del procedimento, gli stessi Accordi di valorizzazione, oltre che le varie forme di concertazione.

Quanto ai contenuti degli accordi di valorizzazione, il Codice dei beni culturali e del paesaggio non fornisce indicazioni precise. I contenuti essenziali possono essere individuati così: soggetti; oggetto; finalità (dove andranno indicate le motivazioni che sostengono l'accordo di valorizzazione tra le parti); obiettivi (ovvero gli obiettivi strategici, la meta, che le parti si

impegnano a perseguire) e relative linee di azione (ovvero le modalità e i percorsi che si intende attuare); modalità di attuazione (attraverso le quali perseguire obiettivi e linee strategiche) e durata dell'accordo di valorizzazione, oltre che monitoraggio.

Si tratta di uno strumento pattizio che nel tempo si è sempre più diffuso, e proprio la flessibilità che consente il Codice, nell'assenza di più puntuali indicazioni, ne ha permesso l'utilizzo per rispondere a diverse esigenze. L'ormai vasta applicazione dello strumento ha consentito di sondarne la flessibilità. Posto che la previsione strategico-programmatica rappresenta sempre la sostanza di questo tipo di atto, sono stati sottoscritti accordi ad esempio volti a definire nuovi modelli di **governance**. Con l'accordo di valorizzazione i soggetti stabiliscono di concordare tali forme di governance, che spesso sono esitate in fondazioni (come l'accordo di valorizzazione relativo alla Fondazione Archivio Museo R. Ginori).

La motivazione al ricorso a questo modello è indubbiamente l'opportunità attraverso la partnership di attrarre risorse da affiancare al fondo di dotazione indisponibile (beni immobili e collezioni che non vengono alienati bensì conferiti in uso dal Ministero e dagli enti pubblici), e che confluiscono nel fondo di gestione (cui concorrono contributi annuali dei soci fondatori o partecipanti, o altri contributi dei sostenitori; risorse provenienti

## Quali tipi di accordi di valorizzazione?

da strumenti quali l'Art Bonus, erogazioni liberali, ecc.), garantendo una sostenibilità di lunga durata alla vita dell'istituzione culturale e il più ampio coinvolgimento di professionisti, associazioni o altri organismi qualificati. Altri accordi di valorizzazione sono a definire **modelli gestionali**, al fine di aumentare fruizione e valorizzazione di un sito, e in tal senso si sono verificate felici esperienze di collaborazioni con le Amministrazioni locali. In alcuni casi l'individuazione di finalità condivise dalle parti e la predisposizione del piano strategico sono l'obiettivo unico dell'accordo di valorizzazione, accordi di valorizzazione rappresentano accordi "lunghi", che definiscono anche una serie di azioni e relativi impegni delle parti (si veda l'accordo di valorizzazione per la valorizzazione dei Musei di Ravenna o quello relativo al Parco archeologico di Baratti e Populonia, che hanno un importante portato in termini di **integrazione territoriale**. Se quelli con gli Enti locali costituiscono la casistica più diffusa, non mancano accordi interministeriali, come quello per la valorizzazione del Forte San Felice di Chioggia. Ancora, nel caso del Parco archeologico di Sibari si attua la partecipazione dei privati ai sensi del il comma 9 dell'art. 112, mentre gli accordi di valorizzazione concorrono a la strategie di valorizzazione integrata come nel caso della Direzione regionale Musei Puglia.

Le competenze della Direzione generale quanto agli accordi di valorizzazione, ai sensi dell'art. 18 del DPCM 169/2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" sono di varia natura. La Direzione ha funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione e individua gli strumenti giuridici più adeguati ai singoli progetti di valorizzazione, elabora modelli di atti per la costituzione dei soggetti giuridici di cui al comma 5 dell'art. 112 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i, e infine cura la predisposizione degli Accordi di valorizzazione.

Sono poi le **Direzioni regionali Musei**, che nell'attuale ordinamento rappresentano il fulcro della valorizzazione territoriale per il Ministero, a promuovere la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione. Con la Riforma del 2014 furono infatti istituiti i Poli museali regionali, poi nel 2019 diventati Direzioni regionali Musei, che, oltre a gestire i musei territoriali del Ministero della cultura, hanno competenza in materia di coordinamento della valorizzazione a livello regionale, attraverso la messa in rete di tutti i musei e l'integrazione dei servizi e delle realtà museali. L'azione della Direzione generale Musei è

## Le competenze della Direzione generale Musei

orientata ad assicurare il supporto alle strategie di sistema progettate dalle Direzioni regionali. A tal fine, ad esempio, è stato portato avanti dal 2016 il **Progetto MuSST, “Musei e sviluppo dei sistemi territoriali”**, volto a guidare e a supportare prima i Poli poi le Direzioni regionali Musei nella logica dell’integrazione territoriale. In particolare il programma MuSST#2 “Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale” (2017), ha inteso offrire alle Direzioni regionali un percorso di accompagnamento all’interpretazione e applicazione dell’art. 112. Nel corso del progetto MuSST2# alle Direzioni regionali sono state fornite le “Linee guida operative per la predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale”, che hanno permesso di attuare una vera e propria progettazione partecipata di interventi e attività culturali, da realizzarsi per tramite degli accordi di valorizzazione e di programma nel pieno spirito dell’art. 112 del Codice e del Testo Unico degli Enti locali. Tra gli obiettivi c’era quello di “avviare forme di partenariato tra istituzioni e imprese pubbliche e private del territorio per la costituzione di reti e/o modelli gestionali innovativi e sostenibili finalizzate allo sviluppo locale”. Il programma è ormai giunto alla terza edizione, dedicata alla “Progettazione integrata per ville e giardini”. L’indicazione era quella di indirizzare gli sforzi allo sviluppo culturale, in un’ottica di valorizzazione condivisa di tutte le risorse che rappresentano l’identità di ogni singola area. La promozione dei sistemi locali richiede

di riconoscere nei soggetti presenti sul territorio interlocutori attivi, il cui contributo è essenziale per fare del patrimonio un insieme non statico, ma in divenire, di beni e di significati da ricollocare in uno spazio sociale di scambio.

Se questa è l’esperienza che la Direzione generale Musei avuto finora, la necessità di questo momento di studio e di confronto con esperti del settore, giuristi, esponenti delle Amministrazioni locali, parti dei vari accordi di valorizzazione finora stipulati, è sorta da un lato dalla necessità di fare il punto sulla situazione quanto agli obiettivi che è stato finora possibile perseguire con tale strumento, alle relative criticità e alla possibilità di superamento delle stesse. Insieme però l’esigenza è quella di riflettere sulle possibilità applicative, tenuto conto della relativa laconicità della fonte.

Un aspetto che merita una riflessione è quello degli atti attuativi o conseguenti di cui spesso necessitano gli Accordi di valorizzazione per implementare le azioni previste nell’accordo di valorizzazione stesso, o meglio, stando alla formulazione più aderente alle previsioni codicistiche dell’atto, programmate nel piano strategico che dall’atto discende. In particolare questione di rilievo è quella degli impegni economici, che possono essere assunti tramite gli accordi di programma di cui all’art. 34 del Testo unico degli Enti locali, spesso necessari per il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano strategico, che conferiscono carattere contrattuale alle volontà già espresse negli Accordi

di valorizzazione.

Altra questione è quella del monitoraggio e della valutazione degli Accordi di valorizzazione. Si tratta di un aspetto che, posto che l'accordo di valorizzazione e la programmazione strategica che ne seguono attengono alla cultura dell'amministrazione per obiettivi, non può essere ignorato. Il **monitoraggio** riguarda non solo la **valutazione** della capacità delle parti che hanno stipulato l'accordo di valorizzazione di perseguire gli obiettivi posti dal piano strategico, ma la stessa adeguatezza dello strumento giuridico, in questo caso l'accordo di valorizzazione, di risolvere un problema, o soddisfare una esigenza.


L'accordo di valorizzazione, per concludere, oltre che uno strumento per l'individuazione di obiettivi comuni e delle relative strategie, va inteso come un metodo di **concertazione interistituzionale**, nell'ambito di quella che viene definita come normativa pattizia, cioè una forma di regolamentazione che si persegue tramite accordi piuttosto che tramite la diretta attuazione di leggi superiori. L'accordo di valorizzazione deve essere basato innanzi tutto su un solido processo di studio - ovviamente la conoscenza del contesto territoriale, attraverso l'analisi di contesto, è la base di qualsiasi accordo di valorizzazione e piano strategico - e condivisione preliminare. L'assunzione di impegni deve derivare da tale confronto, fondato su una chiara e condivisa individuazione del quadro esigenziale e degli

strumenti attuativi.

Concertati gli impegni delle parti, lo stesso piano di spesa si qualifica come il punto di arrivo di un processo partecipativo, in una logica di corresponsabilità, dove più soggetti, secondo le proprie competenze, concorrono a un obiettivo comune. A quel punto, non solo si perseguiranno quei fini di efficienza e efficacia cui l'azione amministrativa deve essere orientata, ma l'accordo di valorizzazione, proprio in virtù dei legami che innesca la sua stessa definizione, mentre si viene a formare una "comunità di apprendimento", è già momento di integrazione territoriale.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE LO

**SCHEMA  
DELL'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**



# Maria Sole Cardulli

**Maria Sole Cardulli » Uno strumento strategico per lo sviluppo culturale territoriale**

Dottore di Ricerca in Storia dell'arte e Specialista in Storia dell'Arte medievale e moderna, lavora per il Ministero della Cultura dal 2010.

Dal 2017 è funzionario Storico dell'arte presso il Servizio II della Direzione generale Musei, dove si occupa in particolare di valorizzazione territoriale integrata e partecipata e di gestione museale, in qualità di responsabile dell'unità organizzativa Accordi di valorizzazione. Lavora inoltre nelle unità organizzative accordi di valorizzazione pubblico-privato e Sistema Museale Nazionale.

Dal 2021 è Direttore del Museo Giacomo Manzù di Ardea, dell'Abbazia di Fossanova a Priverno, dell'Abbazia di San Nilo a Grottaferrata e della Cappella dell'Annunziata di Cori, afferenti alla Direzione regionale Musei Lazio del Mic.



# **L'accordo di valorizzazione nelle competenze regionali**

**Elena Pianea**

## Quale idea di valorizzazione?

Come noto, ai sensi del dettato costituzionale, allo Stato è riservata la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Trattasi invece di legislazione concorrente quella che attiene alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, alla promozione e all'organizzazione di attività culturali.

Il quadro normativo, cornice entro la quale si muove l'attività delle Regioni, fa riferimento innanzitutto all'art. 112 del Codice dei beni culturali che, appunto, indica la **concorrenza tra Stato, Regioni ed Enti pubblici territoriali** nell'assicurare l'azione di valorizzazione dei beni culturali (comma 1), sottolinea la potestà di legiferare da parte delle Regioni al fine di disciplinare funzioni ed attività di valorizzazione dei beni non appartenenti allo Stato o di cui sia stata trasferita agli Enti locali la disponibilità (comma 2).

La modalità "tecnica" con cui si disciplinano in maniera concertata le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione tra Stato, Regioni e Enti pubblici territoriali è la stipula di accordi cui consegue -al fine di condividere le diverse linee di intervento, i crono programmi, i finanziamenti e tutto quanto necessario per la realizzazione del progetto di valorizzazione- la redazione concertata del piano strategico di sviluppo culturale (comma 4).

L'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo culturale può essere affidata a soggetti giuridici appositamente costituiti, quali ad esempio Fondazioni di partecipazione, Società ecc. (comma 5).

Indipendentemente dagli accordi di valorizzazione sopra descritti, l'art. 112 (comma 9) prevede, infine, la possibilità di stipulare accordi per regolare servizi comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali, per istituire forme consortili per la gestione di uffici comuni. Molto importante è la definizione della possibilità di accordi con le associazioni culturali e di volontariato, previsione normativa che ha aperto molte opportunità di scambio, collaborazione, integrazione con il Terzo settore, oggi dotato anche di recente normativa specifica cui si può fare riferimento per nuove sperimentazioni di collaborazione e coprogettazione, le quali aprono prospettive molto interessanti di **interazione tra Enti pubblici e comunità** dei cittadini.

Dall'analisi dell'art. 112, emerge evidente un'oscillazione tra due poli concettuali essenziali con cui si interpreta l'essenza della valorizzazione, l'uno più ideale, l'altro più orientato alla concretezza dell'applicazione :

1. **valorizzazione come potenziamento dell'espressione del valore culturale del bene** (che rimane elemento preminente in quanto obiettivo proprio di quest'ordinamento di

settore, orientato a meglio conservare e a far fruire il patrimonio come strumento di memoria identitaria e di arricchimento culturale della nazione, delle generazioni presenti e future, bene comune)

2. **valorizzazione del bene culturale come criterio di gestione dell'istituto della cultura capace di autofinanziarsi secondo canoni di efficienza-efficacia-economicità dell'agire amministrativo.**

Quest'ultima nozione si collega altresì a una nozione metagiuridica di "valorizzazione" dei beni culturali, che prende in considerazione il bene culturale come occasione di crescita economica della società ed elemento di attrazione di un territorio, poiché, rendendo meglio accessibile il bene, si accresce il valore "economico", non "finanziario" del bene culturale, (per esempio come volano del turismo e di numerosi servizi collaterali che possono far crescere l'economia del territorio).

Il concetto di valorizzazione che emerge dal Codice dei beni culturali è incentrato principalmente sul primo profilo, ma prende comunque in considerazione diversi aspetti in relazione al secondo, in vista del **coinvolgimento di risorse esterne** alla pubblica amministrazione: dal riconoscimento della libertà e dell'utilità sociale della valorizzazione privata (art. 22 e 113), all'identificazione di forme esternalizzate del servizio pubblico (artt. 112, 115, 117) a coinvolgimenti ulteriori di privati o per utilità economica (sponsorizzazioni art. 120), o per interventi nel

Terzo settore.

Dal punto di vista del riparto delle competenze bisogna sottolineare che la scelta, esplicitata nel comma 5, è stata di non eleggere la valorizzazione ad ambito assegnato esclusivamente alle Regioni, ma di ripetere, anche per questo profilo, il disegno, già delineato dal D.lgs. 112/1998, facendone un compito che spetta al soggetto che ha la disponibilità del bene, salvo un rinvio privilegiato e preferenziale ad un suo esercizio coordinato e concertato tra i diversi soggetti pubblici; la valorizzazione, quando sia posta in essere da soggetti pubblici, diventa, infatti, compito che spetta alle Regioni e come tale è sottoposta al loro intervento legislativo, solo se ed in quanto non abbia ad oggetto beni che siano di spettanza dello Stato. Spetta dunque alla Regione ogni intervento di valorizzazione che - accanto alla fruizione - ravvisi un uso dei beni culturali che oltre al godimento pubblico, includa anche l'**uso in chiave economica del patrimonio culturale**. Si manifesta qui una considerazione positiva della dimensione economica della valorizzazione, e della sua sostenibilità, in quanto indirettamente strumentale alla maggiore e migliore fruizione pubblica del patrimonio, che è e resta l'obiettivo principale.

Occorre a questo punto del nostro ragionamento fare riferimento all'art. 6 del Codice che recepisce, essenzialmente, l'accezione della valorizzazione come promozione della conoscenza del patrimonio culturale e miglioramento materiale

dell'accesso quando si riferisce alle attività dirette a promuovere questa conoscenza e ad assicurare le **migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica** del patrimonio stesso.

L'articolo 6 inoltre accenna ad altri "capisaldi" tematici sviluppati oggi in maniera molto più evoluta rispetto a quanto abbozzato dal codice: mi riferisco in particolare al tema del diritto di **accesso democratico alla fruizione culturale** (qui delineata con riferimento alle persone diversamente abili) e al tema della **partecipazione dei soggetti privati** alla valorizzazione del patrimonio che ha avuto ampie e variegata sperimentazioni negli ultimi due decenni. La dimensione economica della valorizzazione si manifesta qui in una considerazione positiva con l'introduzione della locuzione "utilizzazione" accanto a "fruizione" ravvisando un uso dei beni culturali ulteriore rispetto al godimento pubblico, che include evidentemente anche l'uso in chiave economica, in quanto indirettamente strumentale alla migliore e maggiore fruizione pubblica.

Infine, per delineare in modo esaustivo la cornice entro cui ci muoviamo per stipulare gli accordi di valorizzazione come fin qui descritto dobbiamo ancora riferirci al Codice, art. 102, che richiama l'impegno di Stato, Regioni, Enti pubblici territoriali nell'assicurare la fruizione dei beni, la competenza legislativa regionale per la disciplina della fruizione stessa in ordine ai beni non appartenenti allo Stato. Si richiama la definizione

degli accordi così come disciplinato dall'art. 112 (comma 4) e si prevede che il Ministero, grazie agli accordi, possa trasferire alle regioni e agli enti territoriali - al fine di assicurare adeguata fruizione e valorizzazione dei beni presenti - la disponibilità di istituti e luoghi di cultura (comma 5).

L'iter giuridico amministrativo che consente alla Regione di stipulare un accordo di valorizzazione è assai articolato e si declina come di seguito descritto.

Innanzitutto, deve essere previsto nella **programmazione regionale specifica**, dunque entrare a far parte dei contenuti del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER) che viene annualmente approvato dal Consiglio regionale con proiezione triennale. Si tratta di una previsione normativa che autorizza la Regione a stipulare l'accordo di valorizzazione secondo le modalità proprie dell'Art. 112 del Codice e - nel caso della Toscana - sulla base delle motivazioni e dei principi di cui alla Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), con particolare riferimento all'art. 3 "*Forme di collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati*".

**La filiera  
regionale per  
gli accordi di  
valorizzazione**

Inoltre , sempre nell'ambito dei documenti annuali di programmazione regionali (DEFR e NADEFR, Nota di aggiornamento al DEFR), deve essere prevista l'eventuale costituzione di un soggetto giuridico ex comma 5, del medesimo art. 112 , secondo le procedure proprie della partecipazione regionale che per la Toscana fanno riferimento alla Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale)

Circa le **“forme di gestione”**, l'art. 112 ed il successivo art. 115 del Codice, non specificano la natura del soggetto giuridico in questione; pertanto, gli operatori potranno attingere a tutte le varietà tipologiche, normativamente previste: società di capitali (miste oppure no), società consortili, comitati, associazioni (riconosciute o meno), fondazioni, come pure aziende speciali piuttosto che istituzioni (laddove la scelta sia tutta interna alla pubblica amministrazione). Queste forme di gestione, non hanno ad oggetto solo le attività di valorizzazione, ma abbracciano l'intera **gestione del servizio pubblico di offerta** alla fruizione pubblica del bene culturale e comprendono sia le attività di “gestione” del bene (anche quelle orbitanti nell'area della tutela, come è ad esempio per la manutenzione dell'immobile o la sorveglianza alle sale museali), intese come mantenimento della fruibilità del bene, sia le attività di valorizzazione e i servizi aggiuntivi.

Sulla base della nostra esperienza operativa possiamo individuare una serie di elementi imprescindibili per la costruzione di un utile ed efficace accordo di valorizzazione che elenchiamo qui di seguito per punti.

1. **Chiara perimetrazione “dell'oggetto” da valorizzare** fatto non banale al fine di determinare gli impegni da assumere nel rispetto del quadro delle competenze dei diversi attori: che tipo di bene valorizziamo? Un sito archeologico, un museo con una collezione, un archivio, una collezione di opere ancora non musealizzata, un bene “immateriale”
2. **Definizione del miglior assetto e dei diversi impegni delle parti coinvolte** quale necessaria conseguenza della perimetrazione dell'oggetto. Si fa riferimento in particolare al ruolo dei sottoscrittori dell'accordo di valorizzazione (Ministero con le sue articolazioni territoriali, Regione, Enti locali, eventuali altri soggetti)
3. **Definizione della governance** dell'accordo di valorizzazione e individuazione delle forme del supporto operativo al complesso di azioni progettate; costituzione di un comitato scientifico e/o di un gruppo specifico di lavoro in cui siano presenti rappresentanti di ciascun sottoscrittore competenti nelle diverse tematiche trattate
4. **Individuazione delle linee di indirizzo essenziali** del Piano strategico di sviluppo culturale

## Elementi essenziali dell'accordo di valorizzazione

## Parole chiave e termini essenziali degli accordi di valorizzazione

5. **Individuazione della forma del soggetto giuridico** cui affidare l'elaborazione del Piano strategico di sviluppo culturale
  6. **Programmazione delle risorse**
  7. **Definizione del crono programma delle azioni e degli interventi**
- **Piano strategico di sviluppo culturale** è il perno sul quale si incentra la valorizzazione: il c. 5 dell'art.112 lo considera oggetto di elaborazione e sviluppo da parte degli enti appositamente costituiti. L'esperienza fin qui percorsa ci ha mostrato come l'efficacia del piano sia frutto di "buone linee di indirizzo" individuate dall'accordo di valorizzazione. Del resto, non può mancare di notare come la costituzione di un soggetto ad hoc - con i suoi inevitabili passaggi e tempi - può rischiare di dimostrarsi operazione che ritarda anche l'assunzione di una gestione "responsabile" della vicenda culturale che richiede l'intervento pubblico di valorizzazione
  - **Governance** la forte condivisione sul territorio, preconditione necessaria al successo di ogni operazione di valorizzazione progettata tra Enti diversi, richiede strumenti adeguati per orientare l'elaborazione del Piano di Valorizzazione al suo miglior esito. Per questo - e tanto più nelle more della costituzione eventuale di un soggetto

giuridico autonomo che possa poi gestire il bene culturale oggetto dell'accordo di valorizzazione - diventa fondamentale prevedere un'istanza di forte collaborazione che raccolga le competenze e le prerogative che insistono sul territorio, al fine di mantenere e sviluppare l'orientamento al compito della valorizzazione tenendolo insieme alla relazione tra istituzioni che, sappiamo, si rivela vera chiave di successo specie in ambiti dove particolarmente complessa è l'articolazione degli interventi.

- **Forme di gestione** la prassi regionale toscana privilegia senza dubbio la forma della Fondazione di partecipazione assumendo la Regione Toscana sia il ruolo di fondatore originario, sia - in altri casi - di fondatore successivo. Non mancano tuttavia casi di Fondazioni in cui l'intensità della partecipazione regionale è circoscritta al "sostegno" (quale contributore ricorrente, ovvero come partecipazione al fondo di gestione).
- **Monitoraggio** è strettamente collegato alla governance, costituendone uno degli strumenti privilegiati, non soltanto per il controllo del buon esito delle azioni previste dal piano strategico di sviluppo culturale, ma anche per valutare il perseguimento degli obiettivi, per verificare l'assetto finanziario del progetto e per consentire di apportare eventuali correttivi necessari in corso d'opera.



# Elena Pianea

Autrice di numerose pubblicazioni sui temi del patrimonio artistico piemontese, è stata conservatore del Museo Civico Casa Cavassa di Saluzzo (CN) dal 1996 al 2008. Ha ricoperto il ruolo di dirigente presso i Musei Civici del Comune di Firenze, dove è stata anche direttrice della Direzione Istruzione.

Dal 2011 in Regione Toscana, si è prima occupata del sistema museale toscano come dirigente del Settore Musei ed Ecomusei e, in seguito, è stata responsabile del Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria con riferimento alle attività di conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, degli spazi e dei luoghi della cultura.

Attualmente è direttrice della Direzione Beni, Istituzioni, Attività culturali e sport della Regione Toscana.



# **Gli accordi di valorizzazione e le prospettive di coinvolgimento dei privati**

**Programmazione, strategie e gestione**

**Girolamo Sciullo**

Per inquadrare il tema assegnatomi è opportuno ricordare, da un lato, che la partecipazione di soggetti privati, singoli e associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresenta un principio fondamentale della disciplina contenuta nel d.lgs. 42/2004 (d'ora in avanti anche 'Codice'; v. specialmente l'art. 6, co. 3), e, dall'altro, che la valorizzazione dei beni culturali pubblici, in particolare di quelli presenti negli istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, come pure la loro fruizione (art. 102, co. 4) si articola in un processo normato agli artt. 112 e 115 dello stesso Codice. Si tratta di un processo che viene scandito in tre momenti ideali costituiti dalla fase **strategica e da quelle programmatica e gestionale**<sup>1</sup>. Interrogarsi allora sulle possibili forme di coinvolgimento dei privati a tale processo significa fondamentalmente valutare quale ruolo tali soggetti possono svolgere nello svolgimento delle fasi richiamate. E' opportuno altresì sottolineare che, tali fasi hanno una valenza logica, ma non di necessaria concatenazione sequenziale (la fase gestionale ad es. può aver luogo anche in assenza di quella strategica e/o di quella programmatica) e che, d'altro canto, il coinvolgimento dei privati trova la sua disciplina non solo nel d.lgs. 42/2004, ma anche nel codice dei contratti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e in quello del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Considerando anzitutto il Codice, è da dirsi che nella fase **strategica** (volta per il territorio assunto a riferimento alla individuazione delle strategie

e degli obiettivi generali della valorizzazione, in ipotesi anche intersettoriale) il ruolo fondamentale è assegnato a entità pubbliche territoriali. E comprensibilmente, trattando di definire 'politiche' che non possono che far capo alle istituzioni rappresentative dei cittadini. Il che non esclude, come espressamente previsto dal comma 4 dell'art. 112, né il possibile coinvolgimento di privati esponenti di "settori produttivi" e di "infrastrutture" (allorché il disegno strategico non abbracci solo il settore culturale), né quello di privati titolari di beni eventualmente coinvolti nel progetto di valorizzazione.

Nella fase **programmatica** (di elaborazione dei "conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e d[e]i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica" ed eventualmente privata) la possibilità della collaborazione dei privati si amplia. Da un lato, i proprietari di beni culturali privati oggetto di valorizzazione possono essere parti degli accordi di valorizzazione relativi a tali piani e programmi oppure partecipare ai soggetti giuridici a cui gli enti pubblici rimettono l'elaborazione e lo sviluppo degli stessi piani e programmi (art. 112, co. 5 e 8). D'altro, a tali soggetti giuridici possono altresì partecipare ulteriori privati, purché no profit e a condizione che l'intervento nel settore culturale sia per essi previsto dalla legge o dal loro statuto (comma 8). Nel silenzio del Codice è da pensare che questa seconda categoria di privati sia altresì abilitata a concorrere alla elaborazione e allo

<sup>1</sup> Cfr. in particolare G. Severini, Art. 112, in M.A. Sandulli, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Giuffrè, Milano 2019, pp. 10221 ss., S. Gardini, La valorizzazione integrata dei beni culturali, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 2/2016, 406 ss., e M. Cammelli, Cooperazione, in AA.VV., *Diritto del patrimonio culturale*, il Mulino, Bologna 2020, pp. 303 ss.

sviluppo dei piani e programmi quando questi siano direttamente gestiti dagli enti territoriali. E' dubbio, viceversa, se il coinvolgimento dei privati no profit possa avvenire su base fiduciaria oppure richieda un meccanismo di evidenza pubblica (ad es. avviso per promuovere manifestazioni di interesse con eventuale valutazione delle disponibilità pervenute). Trattandosi di una partecipazione ad una fase non gestionale, la risposta potrebbe orientarsi nel primo senso<sup>2</sup>. Tuttavia, la soluzione diversa si imporrebbe nel caso di partecipazione ai soggetti appositamente costituiti per la elaborazione e lo sviluppo dei piani e programmi che divenissero conferitari in uso dei beni culturali oggetto della valorizzazione, come consentito dall'art. 115, co. 7. In tal caso i soggetti no profit risulterebbero concessionari sia pure indiretti di beni pubblici.

Quanto all'ultima fase, **gestionale** (di messa in opera della valorizzazione), i privati non possono che concorrere come concessionari o appaltatori del relativo servizio sulla base di apposite procedure di evidenza pubblica (c.d. gestione indiretta di cui all'art. 115, co. 3 ss.). Ancorché possa sembrare paradossale, per i soggetti appositamente costituiti per la elaborazione e sviluppo di piani e programmi di valorizzazione culturale cui siano conferiti in uso i beni pubblici da valorizzare non è prevista testualmente la possibilità di gestire in forma diretta il servizio di valorizzazione, tale forma essendo dal Codice

testualmente riferita alle sole amministrazioni pubbliche titolari dei beni (art. 115, co. 2). Tuttavia, essendo dalla disposizione appena citata ammessa una gestione diretta anche in modalità consortile pubblica, è da pensare che quando i soggetti appositamente costituiti per la elaborazione di piani di valorizzazione siano espressione di sole entità pubbliche, essi possano gestire direttamente i beni culturali di cui siano conferitari.

E' altresì da aggiungere che i privati che partecipino ai soggetti giuridici costituiti per la elaborazione e attuazione dei piani e programmi di sviluppo culturale non possono essere individuati come concessionari (o appaltatori) del servizio di valorizzazione (art. 115, co. 3).

Dagli accordi di valorizzazione relativi alla valorizzazione di beni culturali, fin qui considerati, vanno distinti gli accordi di valorizzazione pubblico-pubblico e pubblico-privato (ossia con i privati titolari di beni culturali coinvolti nella valorizzazione) destinati a regolare servizi strumentali comuni (ad es. prenotazione, biglietteria) connessi alla valorizzazione e alla fruizione. Detti accordi di valorizzazione sono ammessi dall'art. 112, co. 9, che prevede anche la possibilità di costituire forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni, destinati a svolgere un'attività interna (a favore cioè dei consorziati) o anche esterna (verso terzi). Sempre per la regolazione di servizi strumentali

<sup>2</sup> In tal senso cfr. G. Severini, Art. 112, *cit.*, pp. 1025 s.

la disposizione consente altresì la stipulazione di accordi di valorizzazione con associazioni culturali o di volontariato che abbiano per finalità statutaria la promozione e la diffusione della conoscenza di beni culturali.

Riassumendo – ma trascurando l’ambito dei servizi strumentali- il concorso dei privati nel processo di valorizzazione e fruizione come delineato dagli artt. 112 e 115 può dirsi che si strutturi per cerchi concentrici progressivamente più ampi: nella fase *strategica* la partecipazione dei privati è riservata ai soli esponenti di “settori produttivi” o “infrastrutture” coinvolti nel processo di valorizzazione e ai titolari di beni culturali interessati da tale processo (è da pensare solo per i profili attinenti a detti beni), in quella *programmatoria* essa si amplia al settore no profit e si può strutturare in una cooperazione sia funzionale sia strutturale, mentre in quella *gestionale* si apre anche al privato profit, con il limite costituito dalla impossibilità di partecipare per quei soggetti coinvolti in organismi costituiti per la cura di piani e programmi di valorizzazione.

In questa sede non è possibile soffermarsi sulle difficoltà che il disegno del Codice ha incontrato nella sua messa in atto (sintetizzabili nella ritrosia del sistema amministrativo a utilizzare forme collaborative specie con i privati, nella mancata adozione del d.m. volto a definire ai sensi del comma 7 dell’art. 112 le modalità e i criteri con

cui il Ministero costituisce i soggetti destinati alla realizzazione di piani e programmi o ad essi partecipa, e da ultimo in un riflesso della parabola non fortunata del c.d. federalismo demaniale di cui al d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85<sup>3</sup>).

Interessa di più ricordare gli strumenti che fonti normative diverse dal Codice prevedono per realizzare il coinvolgimento dei privati del processo di valorizzazione/fruizione. Trascurando per esigenze di spazio i temi del mecenatismo e delle sponsorizzazioni in materia culturale, sui quali si rinvia al d.l. 31 maggio 2014, n. 125 (Art bonus) e al d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), possono richiamarsi le varie forme del partenariato pubblico privato normate dagli artt. 180 ss. di tale codice utilizzabili anche in ambito culturale, ma soprattutto il **partenariato speciale** pubblico privato previsto dall’art. 151, co. 3 dello stesso codice<sup>4</sup>.

L’interesse per tale figura è costituito dalla disciplina semplificata per la sua attivazione (è fatto rinvio infatti alle modalità ‘leggere’ di scelta della controparte privata previste dall’art. 19). Tuttavia, la figura è affetta da un’incertezza di fondo. La ‘specialità’ può essere riferita ai caratteri della collaborazione: mentre il partenariato ‘ordinario’ si connoterebbe per un carattere prettamente economico-finanziario in una logica di corrispettività fra pubblico e privato (il privato realizzerebbe a sue spese l’opera o il servizio di interesse del pubblico a fronte

<sup>3</sup> Cfr. M. Cammelli, *Cooperazione*, *cit.*, p. 304 s.

<sup>4</sup> La disposizione dell’art. 151, co. 3, recita: “3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell’articolo 106, comma 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

della possibilità di uno sfruttamento economico della gestione degli stessi), in quello ‘speciale’ prevarrebbe una interazione fra le parti per una finalità comune (evidenziata dalla previsione di una cabina a composizione mista con compiti di programmazione e controllo dell’attività oggetto del partenariato): in breve nell’un caso sarebbe preminente una logica di scambio, nell’altro una logica collaborativa. Con la conseguenza che l’art. 151, co 3 troverebbe applicazione solo allorché le parti si muovano in concreto per una finalità comune secondo una logica di condivisione/ collaborazione.

Oppure la ‘specialità’ può essere intesa in ragione dei soggetti (MiC e enti territoriali), finalità specifiche (recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, fruizione, valorizzazione) e oggetto (beni culturali immobili) previsti dall’art. 151, co. 3. Insomma si tratterebbe di una specialità in re ipsa, per il solo fatto che il partenariato si modella in termini di soggetti, finalità specifiche e oggetto indicati da tale disposizione. Il che sarebbe motivo necessario e sufficiente per applicare il regime semplificato di scelta del privato ivi previsto.

Si tratta di una lettura che dilata le possibilità applicative della disposizione, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal diritto della EU (in particolare il partenariato speciale potrebbe applicarsi solo a lavori, forniture e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria<sup>5</sup>).

Merita di essere ricordato che secondo la circolare dell’Ufficio Legislativo del Mibact 17461 del 9 giugno 2016 (p. 12) il partenariato speciale pubblico privato potrebbe trovare spazio anche in relazione agli accordi di valorizzazione di cui all’art. 112 del Codice, sia all’interno nel processo ‘ascendente’, laddove si ravvisi l’opportunità di acquisire un contributo ideativo e propositivo propedeutico alla definizione delle strategie, sia nella fase ‘discendente’, ai fini della elaborazione dei conseguenti piani e programmi attuativi.

Di non minore rilievo ai fini della collaborazione fra pubblico e privato si presenta la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 117/2017 (c.d. **Codice del terzo settore**), che tendenzialmente valevole anche nel caso di imprese sociali (ex art. 1, co.5, del d.lgs. n. 112/2017 e succ. mod.). Senza entrare nella complessa e non ancora del tutto chiarita definizione circa la linea di confine fra l’ambito di applicazione del Codice del terzo settore (d.lgs. 117/2017) e quello del Codice dei contratti pubblici<sup>7</sup>, si può ritenere con certezza che, quando trovi applicazione il Codice del terzo settore, l’individuazione del partner privato (nella specie gli ETS quali definiti nelle caratteristiche dall’art. 4) debba avvenire secondo le modalità desumibili dagli artt. 55 e 56 dello stesso Codice. Modalità queste che, secondo le linee guida contenute nel decreto 31 marzo 2021, n. 72, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, corrispondono alle “esigenze minime dell’evidenza pubblica” e che

<sup>5</sup> Cfr. per ulteriori approfondimenti G. Sciullo, Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Codice dei contratti, in *Aedon*, n. 3/2021.

<sup>6</sup> Per un punto sulla questione si rinvia agli scritti di A. Gualdani, Il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore alla luce dei recenti, in *Federalismi.it*, 08.08.2021, E. Frediani, *La co-progettazione dei servizi sociali*, Giappichelli, Torino 2021, 81 ss., e G. Agati, Coinvolgimento degli enti del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017) e rapporti con il codice dei contratti pubblici, in *Urb. e app.*, 2/2022, pp. 226 ss.

<sup>7</sup> Cfr. d.m. 72 cit., par. 2-4., in cui si valorizza il richiamo ai “principi della legge 7 agosto 1990, n. 241” contenuto nell’art. 55, comma 1. Alla pubblicazione degli avvisi segue in caso di più proposte avanzate una valutazione comparativa delle stesse.

8 La disposizione dell'art. 71, co. 3, recita: "I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni".

9 La disposizione dell'art. 89, co. 17, recita: "In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica".

10 Cfr. Cons. St., Sez V, 7 settembre 2021, n. 6232, punti 12 e 12.1, in Urb. e app., 2/2022, p. 225.

11 Sui quali di recente cfr. L.Gili, La co-programmazione e la co-progettazione su istanza di parte, in Urb. e app., 2/2022, p. 25 ss.

si esprimono nella pubblicazione di avvisi volti ad avviare i procedimenti di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, nonché di stipula di convenzioni, avvisi nella sostanza non dissimili da quello previsto dall'art. 19 del Codice<sup>7</sup>.

Questo per la **collaborazione** in genere fra PA e ETS. Per quella in **ambito culturale**, oggetto dell'art. 151, comma 3, le modalità dovrebbero essere le medesime. Senonché il Codice del terzo settore contiene due norme specifiche. La prima (art. 71, comma 3), relativa a concessione di lavori (interventi di restauro su immobili culturali appartenenti a enti pubblici, "per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone") e gestione (conservazione, apertura alla pubblica fruizione e migliore valorizzazione) degli stessi immobili<sup>8</sup>. La seconda (art. 89, comma 17), per la quale "in attuazione dell'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42", il Ministero e gli enti territoriali minori possono attivare forme speciali di partenariato con enti del terzo settore "dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica"<sup>9</sup>. In ambedue i casi l'individuazione degli ETS è previsto che avvenga "attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". A dare un'interpretazione estensiva alla disposizione dell'art. 89, comma 17, ossia a ritenerla applicabile a tutti gli interventi con le finalità previste dall'art. 151, comma 3, (quindi non

solo a quelli volti alla valorizzazione, ma anche diretti al recupero, al restauro ecc.), troverebbe sempre applicazione la procedura semplificata di cui all'art. 151, comma 3. Come che sia, nel caso di collaborazioni fra enti territoriali e ETS in tema di beni culturali immobili l'individuazione del partner privato avviene con forme semplificate: o quelle di cui all'art. 151, comma 3, o quelle fondamentalmente non dissimili desumibili dagli artt. 55 e 56 del Codice del terzo settore, che comunque troverebbero applicazione per i beni culturali mobili.

Da ultimo merita di essere precisato un aspetto della partecipazione degli enti del terzo settore alla fase programmatica del processo di valorizzazione e fruizione dei beni culturali. Mentre nella disciplina dettata dall'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio tale partecipazione, come rilevato, rappresenta una possibilità, allorché la P.A. intenda coinvolgere enti del terzo settore anche nella gestione dei beni, detta partecipazione diventerebbe una necessità secondo un recente orientamento del giudice amministrativo<sup>10</sup>: l'affidamento della gestione ad enti del terzo settore presuppone infatti, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. n. 117/2017, il loro coinvolgimento già nei momenti della co-programmazione e della co-progettazione<sup>11</sup>.

# Girolamo Sciullo

Fino al 31 ottobre 2015 è stato professore ordinario di Diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

In più occasioni ha svolto attività di consulenza con organismi del MiC.

È autore di molteplici pubblicazioni anche nel settore del patrimonio culturale. In particolare, ha curato i Capitoli Patrimonio e beni, e Tutela, in AA.VV., Diritto del patrimonio culturale, il Mulino (ult. ed. 2020).



# **Il monitoraggio e la valutazione degli accordi**

**Principali dimensioni, aspetti metodologici e strumenti**

**Valeria Di Giuseppe Di Paolo**

L'accordo di valorizzazione è uno **strumento strategico di programmazione culturale** che attualmente vanta un perimetro applicativo ampio e diversificato in ambito museale ministeriale, anche in relazione alle previsioni codicistiche che delineano molteplici opportunità di utilizzo: per processi di valorizzazione territoriale a iniziativa pubblica (D. Lgs. 42/2004, art. 112, co. 4); per l'individuazione di più efficaci modelli di gestione e governance con il coinvolgimento di soggetti privati, incaricati dell'elaborazione e dell'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale (D. Lgs. 42/2004, art. 112, co. 5), o tramite forme consortili non imprenditoriali; per una migliore gestione dei servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali e in ultimo per l'ampliamento della fruizione e l'incremento della valorizzazione tramite la **cooperazione con le associazioni culturali o di volontariato** (D. Lgs. 42/2004, art. 112, co. 9).

A tali numerosi campi di applicazioni si aggiunga la specificità dei **contesti culturali**, sociali ed economici sui quali l'accordo di valorizzazione, quale strumento pattizio e mezzo di concertazione locale, adatta di volta in volta il suo impianto, tra esigenze specifiche e priorità condivise.

L'accordo di valorizzazione, flessibile e aperto nei contenuti dal punto di vista normativo, deve contenere essenzialmente gli obiettivi e

le strategie, gli impegni dei soggetti coinvolti, le coordinate spaziali e temporali in cui la progettazione culturale si attua.

Al fine di accertare l'idoneità dell'accordo di valorizzazione rispetto alla **pluralità di strumenti** messi a disposizione dalla normativa di settore per l'attuazione di processi di valorizzazione, in particolare quella integrata territoriale, occorre mettere in campo un **sistema di valutazione** che tramite la fase di analisi e di misurazione del grado di raggiungimento dei risultati attesi rispetto agli obiettivi prefissati confermi la validità della strategia condivisa in esso contenuta.

La complessità attiene naturalmente al concetto stesso di cultura intesa come **ecosistema**, ossia un sistema di relazioni e azioni tra patrimonio e comunità inscritto nel tessuto sociale, civile e economico del territorio. Nel processo di monitoraggio e valutazione si dovrà tenere conto di tutte le dimensioni processuali e delle interdipendenze tra i diversi fattori inter-operanti. La fruizione del patrimonio culturale è parte integrante della crescita e dello sviluppo, non solo economico, della società civile: l'accordo di valorizzazione diventa strumentale al suo ampliamento e miglioramento, favorendo così un andamento positivo del fenomeno, che dovrà essere rappresentato, misurato e restituito, con l'obiettivo di dimostrare la sua **efficacia** e/o di apportare misure correttive per il suo effettivo compimento.

## La valutazione degli impatti

1. Per queste evidenze occorrerà avvalersi di altre fonti statistiche e di ulteriori sistemi di rilevazioni dati. Si vedano ad esempio l'Indagine sui musei e le istituzioni similari e le Statistiche culturali di Istat ([www.istat.it](http://www.istat.it)). È possibile fare riferimento all'utile studio pubblicato dalla Fondazione Scuola Beni Attività Culturali *Come si misura la cultura? Il manuale per navigare tra dati, fonti, indicatori, 2022* (<https://www.economiadellacultura.it/wp-content/uploads/2022/10/Come-si-misura-la-cultura.pdf>).
2. Si vedano le rilevazioni dell'Ufficio di statistica del MiC ([www.statistica.beniculturali.it](http://www.statistica.beniculturali.it)); gli indicatori culturali del progetto *BES Il Benessere Equo e Sostenibile in Italia di Istat* (<https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilita>); il progetto *SoPHIA - Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment*, finanziato dall'Unione Europea in quanto parte del programma Horizon 2020 Ricerca e Innovazione e coordinato dall'Università degli Studi di Roma Tre, che intende proporre un modello olistico di valutazione dell'impatto del patrimonio storico, ambientale e culturale in Europa (<https://economiazionale.uniroma3.it/ricerca/progetti-di-ricerca/social-platform-for-holistic-heritage-impact-assessment-sophia-project/>).
3. A tal proposito è utile richiamare il progetto della Direzione generale Musei del MiC sul monitoraggio della reputazione on line dei musei (<http://musei.beniculturali.it/progetti/monitoraggio-della-reputazione-online-dei-musei>).

### Diretti e indiretti

La valutazione dell'accordo di valorizzazione è finalizzata a:

- a **verificare** l'efficacia, l'idoneità, l'economicità e la sostenibilità dei contenuti, delle scelte e delle strategie, dei modelli, degli strumenti e delle linee di azioni adottati;
- b **riorientare** le scelte delle parti coinvolte, a ridisegnare contenuti e modalità attuative del processo, individuando possibili alternative rispetto a scenari e variabili inaspettati, come ha dimostrato la fase emergenziale da Covid-19;
- c **misurare** i risultati intermedi e finali e gli impatti della programmazione strategica prevista dall'accordo di valorizzazione, ovvero dal Piano strategico di sviluppo culturale discendente dal medesimo, laddove previsto, e che in quanto tale prevede un sistema di indicatori e fasi di valutazione specifiche in relazione alle varie azioni.

La valutazione atterrà pertanto alla capacità dell'accordo di valorizzazione di generare un **impatto positivo** sull'ambito territoriale e/o oggetto dell'accordo di valorizzazione, ossia un cambiamento e/o una trasformazione dell'esistente in termini di crescita e di sviluppo culturale sostenibile, evidenziando entità, intensità e direzioni di tale cambiamento.

Gli impatti possono essere di varia natura e tipologia:

- (*come*): gli impatti diretti hanno un effetto immediato e sono immediatamente percepibili, tuttavia gli impatti indiretti hanno spesso un'incidenza più significativa nel tempo, a titolo di esempio basti citare il processo di capacitazione delle risorse impiegate, oppure la creazione di opportunità occupazionali/professionali per i giovani<sup>1</sup>;

- (*quanto*): se più facile appare l'individuazione di strumenti atti a determinare il valore numerico della grandezza di un fenomeno complesso, risulta più complicato trovare indicatori che ne restituiscano la dimensione qualitativa. In ambito museale ad esempio la rilevazione in materia di bigliettazione rende ragione del numero dei visitatori e del volume economico degli introiti, ma rispetto a tale dato numerico si può considerare più utile alle strategie museali il dato qualitativo, come ad esempio il numero dei visitatori che ritorna in visita al museo. In tal senso altri aspetti significativi da rilevare tramite dati sono l'**aumento del benessere culturale**, della qualità dell'esperienza di visita o la modifica del comportamento dei fruitori della cultura<sup>2</sup>. La partecipazione culturale non si rappresenta con un valore solo numerico e tra i dati quantitativi- numerici esistono alcuni più rilevanti ai fini dell'elaborazione di nuove politiche museali: ad esempio nell'ambito della comunicazione con riferimento all'uso dei social l'indicatore del numero di interazioni degli utenti avrà un peso maggiore rispetto al numero dei registrati<sup>3</sup>;

- (*quando*): per processi culturali più complessi, per la cui attuazione è prevista una congrua durata, sarà utile fissare obiettivi intermedi, progressivi e finali, che consentano il monitoraggio lungo l'intero corso. La dimensione temporale deve tenere conto delle possibili e inevitabili mutazioni delle condizioni di partenza rispetto a fattori, a variabili, a nuovi scenari e alla loro interazione.

**Misurabili quantitativamente e qualitativamente**

**Immediati e progressivi e/o a breve, a medio e a lungo termine**

## Principali dimensioni

Sulla base delle ormai numerose esperienze avviate sul territorio e di un'ampia casistica acquisita grazie all'attività di consulenza, indirizzo e supporto svolta dalla Direzione generale Musei, nel corso del tempo sono state individuate le principali dimensioni e i possibili **criteri e sotto-criteri** per una prima valutazione dell'efficacia degli accordi di valorizzazione.

Naturalmente ogni accordo di valorizzazione privilegerà alcune dimensioni e per altri occorrerà immaginarne di nuove, anche rispetto alle sfide che ci impongono le nuove istanze del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, come la transizione digitale, l'accessibilità e l'efficientamento energetico:

### Strategia

- definizione degli obiettivi di valorizzazione;
- programmazione delle linee di intervento;
- coerenza tra obiettivi e linee di intervento o azioni rispetto ai risultati attesi.
- adeguatezza del modello organizzativo;

### Governance

- identificazione dei ruoli e delle responsabilità;
- efficacia del coordinamento;
- sostenibilità del modello organizzativo.

### Partnership

- coinvolgimento e partecipazione dei partner pubblici;
- coinvolgimento e partecipazione dei partner privati for profit e no profit;
- capacità di integrazione tra i partner, anche attraverso auspicabili reti e sistemi;

- innovatività del modello rispetto all'esistente in relazione ai soggetti coinvolti, alle procedure/modalità adottate, ai rapporti di partenariato, ai contenuti/attività;
- esemplarità e trasferibilità dell'esperienza in altri contesti e costruzione di comunità di pratica;
- diffusione e condivisione dei risultati attraverso azioni strutturali di disseminazione;

- realizzazione di un piano economico con definizione del budget tramite una previsione di spesa;
- congruità tra le risorse impiegate, le azioni programmate e l'impatto atteso;
- sostenibilità del progetto per garantire la continuità (attraverso diverse fonti: bigliettazione, introiti da eventi, bookshop, ristorazione ecc.);
- capacità di generare economie di scala;
- capacità di attivare ulteriori linee di finanziamento (es. Art bonus, bandi, sponsorizzazioni, accordi con fondazioni bancarie, etc...).

- rafforzamento effettivo dell'offerta culturale del territorio attraverso la cooperazione e la promozione integrata;
- potenziamento e diversificazione della domanda culturale;
- recupero di beni e sviluppo e/o miglioramento dei servizi connessi.

## Innovazione e trasferibilità

## Sostenibilità economica

## Outcome

## Esternalità positive

- capacity building;
- capacità di generare opportunità di lavoro;
- capacità di stimolare la creatività, la ricerca e l'innovazione;
- promozione dell'identità del territorio, rigenerazione urbana e valorizzazione del capitale territoriale;
- elaborazione e sviluppo di strumenti connessi con la cultura inclusiva (povertà educativa, accessibilità, sostenibilità ambientale, etc...).

## Fasi della valutazione

La valutazione è un'attività trasversale che si articola per fasi all'interno dell'intero ciclo di vita dell'accordo di valorizzazione:

- **ex ante**: fase della pianificazione e concertazione finalizzata all'elaborazione dell'accordo di valorizzazione. Fin dalla fase iniziale sarà utile ragionare in termini di obiettivi e di indicatori del processo e di risultato;
- **in itinere**: fase del monitoraggio intermedio dei primi risultati rispetto agli obiettivi di breve e medio termine per riorientare e per definire azioni migliorative, anche a fronte di variabili non contemplate, come ad esempio lo scenario COVID, le emergenze climatiche, le guerre;
- **ex post**: fase conclusiva con valutazione dei risultati finali rispetto agli obiettivi, anche in funzione di eventuali proroghe e rinnovi dell'accordo di valorizzazione.

Gli indicatori sono strumenti in grado di misurare, rappresentare e restituire in forma quantitativa e qualitativa l'andamento di un certo fenomeno, soggetto a semplificazione, a relazione tra **variabili**, e a interdipendenze settoriali nel corso del tempo. Devono essere stabiliti sin dalla fase di pianificazione e dunque di elaborazione dell'accordo di valorizzazione, ma come già rilevato nelle fasi della valutazione, gli indicatori possono essere soggetti a modifiche, a implementazioni e a sostituzioni in itinere.

L'analisi dei dati restituiti andrà ponderata rispetto alla funzione culturale e sociale del museo che esplica un servizio pubblico. Pertanto gli indicatori privilegiati saranno quelli che attengono all'efficacia interna (di processo, quindi gli INPUT); all'efficacia esterna (gli OUTPUT, ossia i servizi/interventi; il dato positivo non sarà tanto in termini numerici, o non solo, ma di pertinenza rispetto agli obiettivi); di risultato (potranno riferirsi anche a modifiche del comportamento degli utenti in senso qualitativo); di sostenibilità (la capacità dei risultati di mantenersi nel tempo). Questi indicatori esprimono l'idea dell'Amministrazione che orienta la sua azione sulla base dei bisogni dei destinatari, in linea con i recenti orientamenti che vedono il museo public oriented e con la definizione ICOM di Museo e con la Convenzione di Faro che insistono sul

## Indicatori, pesi e giudizio di valutazione

tema della **partecipazione** e dell'ascolto attivo dei cittadini, sulle esigenze dei quali l'azione amministrativa si orienta e si modella. Ogni accordo di valorizzazione avrà obiettivi definiti in rapporto alle principali finalità. A livello metodologico sarà opportuno individuare le principali dimensioni attribuendo ad esse criteri esplicitanti da un sistema di indicatori per la corretta valutazione, ma al fine di determinarne correttamente il valore in base alle **priorità** e/o a risultati di rilevanza prevalente rispetto ad altri possibili ed alternativi per le Parti coinvolte, si potrà procedere ad assegnare agli indicatori dei pesi, in analogia a quanto praticato dalla tecnica di analisi multicriteriale che consente la formulazione di un giudizio di opportunità e di convenienza di un programma/progetto/azione attraverso l'adozione di più criteri di analisi di riferimento, esaminati in maniera autonoma o interattiva. Entrando nel merito del metodo e delle tecniche di costruzione del giudizio di valutazione, esso potrà avvalersi del **benchmarking**: prendere a modello un campione di buone pratiche, quale metodo utile a individuare criteri, indicatori e risultati, oppure basarsi sull'andamento storico, comparando l'andamento di un certo fenomeno con i propri precedenti storici.

Quanto all'espressione del giudizio rispetto al raggiungimento dei risultati attesi, ci si potrà avvalere più utilmente dei giudizi che dei punteggi.

La responsabilità del **monitoraggio** e della valutazione resterà in capo all'organismo di gestione del processo attuativo dell'accordo di valorizzazione, i soggetti firmatari e attuatori dell'accordo di valorizzazione, costituito in forme quali la cabina di regia, il tavolo tecnico o paritetico, il comitato di coordinamento. La scelta della composizione, dei pesi e delle modalità operative andrà valutata rispetto alla complessità dell'oggetto dell'accordo di valorizzazione: infatti più è complessa l'attuazione, più forte dovrà essere il coordinamento, soprattutto in riferimento alla fase di monitoraggio e valutazione intermedia per un eventuale riorientamento delle azioni. In tali casi si considererà l'opportunità di procedere su due livelli, l'uno decisionale e l'altro operativo, con l'eventuale istituzione di una struttura a supporto. Infatti le attività di raccolta, rielaborazione e restituzione dei dati rendono necessario l'impiego di diversi strumenti a seconda della natura del segmento processuale che si intende analizzare, degli interlocutori coinvolti e dei mezzi a disposizione (gli strumenti principali in uso sono: gli incontri periodici con gli stakeholder, i questionari, le rilevazioni dati e la reportistica, le relazioni dei responsabili di area/azione/progetto, etc...). L'affidamento di tale attività dipenderà anche dalla volontà di favorire la massima rappresentatività di tutti i soggetti in tutte le fasi o di delegare in base a competenze e ruoli specifici l'espletamento della fase operativa finalizzata alla discussione e alle decisioni che verranno prese in seno all'organismo.

## Organismo di valutazione

## Conclusioni

Ogni tipo e livello di **programmazione strategica** impone un processo di valutazione finalizzata al **miglioramento delle decisioni** assunte dall'Amministrazione.

Nel caso degli accordi di valorizzazione queste fasi sono sostanziali alla natura pattizia e partecipativa legata alla cooperazione delle Parti coinvolte.

Il monitoraggio è pertanto un momento di confronto, di condivisione e di conferma di un quadro di obiettivi comuni di riferimento. Infine la valutazione è un'azione che consente all'accordo di valorizzazione e al Piano Strategico di Sviluppo Culturale di adattarsi, atualizzandosi, alle evoluzioni del contesto, siano esse gradualì o improvvisi, dei bisogni e dei comportamenti dei fruitori della cultura.

# Valeria Di Giuseppe Di Paolo

Dottore di Ricerca in Storia dell'arte medievale, moderna e contemporanea, ha conseguito un master biennale in Economia e gestione dei Beni culturali.

Dal 2017 è funzionario Storico dell'arte presso il Servizio II della Direzione generale Musei, dove si occupa in particolare di gestione e valorizzazione integrata dei musei e dei luoghi della cultura, in qualità di responsabile dell'unità organizzativa Partenariato pubblico-privato e di supporto in materia di Accordi di valorizzazione.

Dal 2022 opera presso la Direzione regionale Musei Lazio con un incarico di direzione dei siti di Palazzo Altieri a Oriolo Romano (VT) e di Villa Giustiniani a Bassano Romano (VT).

# **Gli Accordi di Valorizzazione per una gestione partecipata del patrimonio culturale**

**Marcello Tagliente**

**Introduzione**

Nella sessione pomeridiana di questo importante convegno organizzato dalla Direzione generale Musei e dedicato agli **Accordi di valorizzazione territoriale** vengono presentati alcuni casi studio, tra quelli più significativi sottoscritti in Italia negli ultimi anni. Si tratta di esperienze, peraltro, molto diverse tra loro, ma accomunate da una consapevolezza sempre più condivisa dell'importanza del **patrimonio culturale quale bene comune in grado di generare valore pubblico e utilità sociale**, alla cui tutela e valorizzazione sono chiamate a partecipare, in forme sinergiche e in una prospettiva di sviluppo compatibile in primo luogo le Istituzioni, ma anche la società civile in tutte le sue espressioni, a formare quella che la **Convenzione di Faro** definisce **“una comunità di eredità”**.

Peraltro la peculiarità dell'offerta museale italiana caratterizzata da un consistente numero di strutture di dimensioni piccole e piccolissime rende cogente l'esigenza di attivare sinergie nella gestione del patrimonio culturale, resa ancor più critica dagli effetti determinati dalla pandemia Covid 19, che ha avuto quale conseguenza la chiusura al pubblico, per lunghi periodi, delle istituzioni museali (e, dunque, con una perdita dei limitati incassi da biglietteria) e, aspetto altrettanto importante, una cesura nel rapporto con le comunità locali.

I casi studio che, in questa sessione, verranno presentati testimoniano, in estrema sintesi, tutte le potenzialità che gli accordi possono offrire, al fine di:

- evitare la dispersione di contesti culturali di assoluto rilievo;
- consentire la messa a valore di monumenti preclusi alla fruizione pubblica;
- risolvere criticità in tema di gestione;
- definire modalità di valorizzazione integrata;
- incentivare, anche con il coinvolgimento dei privati, strumenti di promozione territoriale;
- attivare programmi condivisi di ricerca e di studio, finalizzati alla diffusione della cultura.
- favorire la messa a sistema degli strumenti e delle competenze dei diversi soggetti che operano sul territorio.

Senza dubbio gli **Accordi di valorizzazione** costituiscono uno strumento di particolare importanza per una **gestione partecipata dei beni culturali**, ma scontano un rischio di trasformarsi esclusivamente in una lodevole dichiarazione d'intenti che non riesce ad incidere rispetto alle politiche di messa a valore di un patrimonio territoriale. In assenza di adeguate premesse, che sin dall'origine devono porre al centro dei soggetti interessati una **condivisione delle finalità e delle strategie**, così come delle **modalità di gestione e di governance**, questo rischio diventa sempre più tangibile. Tutti questi aspetti vengono affrontati in un importante strumento di lavoro,

di cui si è parlato nella seduta antimeridiana, ma che ritengo doveroso richiamare, rappresentato dalle **Linee guida per la predisposizione del Piano Strategico di Sviluppo Culturale** curate sempre dalla Direzione generale Musei, che offrono indicazioni metodologiche di estrema importanza per attivare, in forme corrette, un accordo di valorizzazione quale presupposto di una gestione condivisa del patrimonio culturale.

E il tema della gestione, quale esito conseguente alla stipula di Accordi di valorizzazione, negli ultimi è stato al centro della riflessione del Ministero della cultura, che ha individuato quale modello di riferimento la **Fondazione di partecipazione**; fondazione che prevede la partecipazione attiva, quali soci, anche dei singoli cittadini, in grado di proporre strategie e progetti, nell'ottica della costituzione di una "comunità di eredità" cui si faceva riferimento in premessa.

E proprio la società civile, in diverse situazioni, ha svolto un ruolo propulsivo rispetto le Amministrazioni pubbliche, ponendo al centro dell'attenzione la necessità di una forte azione sinergica per la tutela e la valorizzazione di monumenti e di patrimoni culturali, percepiti come fortemente identitari rispetto ai valori di un territorio, ma in situazioni di forte degrado o a rischio di dispersione.

In proposito, se del caso che ha portato alla Fondazione di partecipazione per la gestione del **Museo Archivio Richard Ginori** parleranno in questa sessione Andrea Di Lorenzo e Stefano Casciu, altre realtà di gestione condivisa attraverso lo stesso strumento della Fondazione riguardano:

- la **Reggia borbonica di Carditello**, in una grave situazione di degrado, ma dalle notevoli potenzialità per la valorizzazione di un territorio, la cosiddetta terra dei fuochi, fortemente condizionato da gravi fenomeni di criminalità organizzata;
- il **Museo nazionale dell'emigrazione italiana di Genova**, con il suo porto tra fine '800 e inizi '900 fondamentale snodo dell'emigrazione italiana verso l'America;
- **la Casa dei Cantautori, sempre a Genova**, la cui identità culturale è fortemente correlata a figure come Fabrizio De André, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Ivano Fossati.

In conclusione, nel ringraziare la Direzione generale Musei per l'occasione offertami, l'auspicio è che possano esserci altre occasioni di confronto su tematiche di altrettanto rilievo in tema di programmazione e gestione del patrimonio culturale italiano.

# Marcello Tagliente

Archeologo - in servizio presso il MiC dal 1980 a maggio 2020.

È autore di oltre sessanta articoli pubblicati su riviste scientifiche italiane, francesi, spagnole, rumene. Ha tenuto seminari e conferenze presso università e istituzioni culturali italiane, belghe, bulgare, francesi, finlandesi, rumene, spagnole, svizzere e tedesche.

È stato Soprintendente Reggente della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata nel 2005-2006; in precedenza, in qualità di funzionario archeologo, su progetti di ricerca.

Dal 2009 al 2017 ha prestato servizio presso la Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, ora Direzione Generale Musei, coordinando, in particolare, un apposito Tavolo Tecnico Stato-Regioni.

Da settembre 2017 a maggio 2020 è stato in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Successivamente ha fatto parte del Gruppo di lavoro Reti e Sistemi di ICOM Italia.



# Chioggia, Forte San Felice

**Marta Boscolo Marchi**  
**Daniele Ferrara**



## Chioggia, Forte San Felice

### SOGGETTI

Ministero della Difesa, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), Ministero della cultura (MiC), SABAP per il Comune di Venezia e Laguna, Direzione regionale Musei Veneto, **Agenzia del Demanio** e il **Città di Chioggia**

### FINALITÀ

Pubblica fruizione

### OBIETTIVI

- Recupero degli immobili del complesso di Forte San Felice
- Valorizzazione del bene culturale

### INTERVENTO

- Restauro dei manufatti;
- Dotazione di strutture necessarie al superamento delle barriere architettoniche;
- Adeguamento per le attività previste di fruizione e visita;
- Concessione in uso per l'avvio di attività economiche;
- Creazione di percorsi necessari alla fruizione delle aree verdi;
- Inserimento del sito nel sistema dei collegamenti viari e nel Sistema museale nazionale.

### ATTUAZIONE

- Protocollo di intesa del 18 gennaio 2018 fra Ministero della Difesa, MIT, MiC (SABAP per il Comune di Venezia e Laguna), Agenzia del Demanio e il Comune di Chioggia;
- Accordo di valorizzazione del 4 agosto 2021 fra Ministero della Difesa, MIT, MiC (SABAP per il Comune di Venezia e Laguna; Direzione regionale Musei Veneto), Agenzia del Demanio e il Città di Chioggia;
- Concessione in uso attraverso Difesa Servizi, società in house del Ministero della Difesa, dell'area destinata ad attività economiche e dell'area riservata alla fruizione culturale.

**RECUPERO DEL SITO PER LA FRUIZIONE PUBBLICA**

**COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE**

**PARTECIPAZIONE PUBBLICO-PRIVATO**



## Introduzione

Forte di San Felice, sito nel territorio comunale di Chioggia, nella laguna di Venezia, a ridosso della bocca di porto meridionale, è attualmente oggetto di un accordo di valorizzazione siglato il 4 agosto 2021.

Tale accordo di valorizzazione è il frutto di un iter avviato con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il Ministero della Difesa, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il Ministero della cultura, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Chioggia. La stipula, avvenuta il 18 gennaio 2018, ha costituito il preludio al raggiungimento di un accordo di valorizzazione ex art. 112 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, utile a consentire la fruizione e la valorizzazione del bene culturale. Il processo di seguito descritto dovrà quindi condurre alla quasi totale smilitarizzazione del sito, con la consegna di parte degli immobili e dello scoperto al Ministero della cultura.

La futura assegnazione al MiC - e per esso alla Direzione regionale Musei Veneto -, di concerto con la Direzione generale Musei, implementerà il Sistema museale nazionale con un sito di importanza strategica tra la laguna di Venezia Venezia e il Parco, il Parco del Delta del Po, dove sarà possibile sviluppare percorsi culturali e turistici collegati con la laguna nord, coinvolgendo i Musei del territorio.

Il processo ha naturalmente coinvolto in primis il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio,

nel progressivo processo di smilitarizzazione e assegnazione prima al demanio marittimo e poi a quello culturale, e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che, attraverso i finanziamenti per le misure compensative del Mo.S.E., sta provvedendo al restauro degli immobili. Il Comune di Chioggia, già assegnatario di un'importante area verde limitrofa al Forte, in collegamento con la Regione Veneto si è occupato della variante urbanistica che consentirà il cambio di destinazione d'uso dell'area.

In questo processo si comprende facilmente il ruolo chiave degli organi di tutela, sia della Commissione regionale patrimonio culturale per il riconoscimento dell'interesse culturale, sia della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio di Venezia e laguna, competente per le autorizzazioni relative ai lavori da eseguire sui beni culturali ex artt. 21, 24, 27 e alla valorizzazione di immobili pubblici di interesse culturale ex articolo 57 bis del Codice dei beni culturali, nonché assegnataria di fondi destinati a indagini e interventi.

Questo accordo di valorizzazione apre a una riflessione sui temi del riutilizzo delle strutture militari a fini culturali o turistico ricettivi e sul tema della valorizzazione dei beni culturali. Afferma altresì la necessità del coordinamento sempre più efficace fra le diverse amministrazioni dello Stato e il rapporto diretto con le associazioni cittadine come il Comitato per il Forte di San Felice e l'Istituto Italiano dei Castelli, sezione Veneto, che da anni chiedono la fruizione pubblica del sito.

## Forte San Felice nel contesto delle fortificazioni lagunari

Forte di San Felice è nato e si è evoluto in strettissimo contatto con il centro abitato circostante e il sistema delle fortificazioni veneziane. Sin dall'antichità la laguna offriva sicurezza dagli attacchi nemici grazie alle acque calme e basse e ai canali tortuosi difficili da navigare<sup>1</sup>, e garantiva favorevoli condizioni per alcune attività come la produzione del sale e il commercio marittimo<sup>2</sup>, vantaggi che giustificavano gli sforzi per il suo mantenimento<sup>3</sup>. Per evitare l'interramento, la Repubblica veneziana intervenne spostando l'alveo dei fiumi che furono

fatti sfociare fuori dalla laguna sin dal XIV secolo, e difese dall'erosione i litorali costruendo barriere a mare, prima in legno e massi (palificate), poi in pietra<sup>4</sup>. Questo sistema si relazionava strettamente con quello della difesa militare soprattutto nei punti nevralgici e più vulnerabili del territorio, come le bocche di porto.

In epoca tardo medievale vi fu una riorganizzazione del sistema difensivo della laguna tanto in direzione del mare quanto in direzione della terraferma, con l'edificazione o la riedificazione di un gruppo di nuove fortificazioni ai margini della laguna, a Chioggia e più tardi al porto di San Nicolò al Lido<sup>5</sup>. La recente Guerra di Chioggia, con la temporanea occupazione genovese della città (1379-1381) aveva messo a nudo le criticità nella protezione della parte meridionale della laguna e delle sue saline<sup>6</sup>. Dal 1384 il porto di Chioggia fu quindi messo sotto la turrita sorveglianza del Castello della Lova, un fortilizio quadrangolare, affiancato da un alto mastio.

Il problema difensivo dell'intera laguna assunse estrema urgenza in concomitanza con gli eventi della Guerra di Cambrai (1509-1516), la nascita della scienza balistica con le prime tendenze scienziaste nell'ambito della progettazione difensiva e il recupero del pensiero classico di *re militari* nella progettazione<sup>7</sup>: ancora una volta era la laguna meridionale a destare maggiori preoccupazioni, perché più esposta agli attacchi dalla terraferma e dal mare.

La Laguna di Venezia (Google Earth)



<sup>1</sup> L'articolo è frutto delle ricerche di Marta Boscolo Marchi nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'accordo di valorizzazione per il Forte di San Felice, autrice cui spettano i paragrafi 1-7. A Daniele Ferrara spettano l'Introduzione e i paragrafi 8-9.

Già Cassiodoro, in una lettera ai tribuni marittimi ne considerava i vantaggi. Cassiodoro, *Variae*, XII, 24.1-2, in *Da Caio Mario a Rosamunda. Vita e personaggi di Ravenna antica. Le fonti storiche e letterarie fino al VI secolo*; testi originali e traduzioni, a cura di M. Pierpaoli, Tonini, Ravenna 1984, pp. 177-197.

<sup>2</sup> J.-C. Hoquet, *Venise et le monopole du sel. Production, commerce et finance d'une République marchande*, 2 voll., Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Les Belles Lettres, Paris 2012.

<sup>3</sup> Sul tema si veda almeno *Conterminazione lagunare: storia, ingegneria, politica e diritto nella Laguna di Venezia*, *Atti del Convegno di studio nel bicentenario della conterminazione lagunare (Venezia, 14-16 marzo 1991)*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 1992; M. Zanetti et al., *La laguna di Venezia: ambiente, naturalità, uomo* (Conoscere e scoprire. 4), Nuovadimensione, Portogruaro 2007; *Il governo delle acque, Atti del convegno (Venezia, 8-10 novembre 2007)*, a cura di M.F. Tiepolo, F. Rossi, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2008.

<sup>4</sup> P. Colombo, Difesa di Venezia dai fiumi e dal mare, in *«Rivista Italiana di Geotecnica»*, 20 (2), 1986, pp. 73-92; L. D'Alpaos, *Fatti e misfatti di idraulica lagunare. La laguna di Venezia dalla diversione dei fiumi alle nuove opere alle bocche di porto*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 2010. I murazzi, realizzati tra il 1744 e il 1785 su progetto di Bernardino Zendrini, erano alti muri in pietra d'Istria con doppio declivio verso il mare, costruiti per separare mare da laguna. A. Benigni Nice, *Gli interventi dei veneziani sui litorali veneti nel XVIII sec.: i murazzi*, in Ministero dei Lavori Pubblici, Magistrato alle Acque di Venezia, *Laguna, fiumi, lidi. Cinque secoli di gestione delle acque nelle Venezia*, *Atti del convegno (Venezia, 10-12 giugno 1983)*, a cura di A. Rusconi, Grafiche La Press, Fiesse d'Artico 1985, pp. 130-148; *Murazzi. Le mura glie della paura*, a cura del Consorzio Venezia Nuova, Venezia 1999.

<sup>5</sup> P. Piva, Un castello tra acqua e cielo. Il Forte di Sant'Andrea nella laguna di Venezia, in *Castelli in terra, in acqua e ... in aria. Colloqui internazionali "Castelli e città fortificate". Storia recupero valorizzazione*, *Atti del convegno (Pisa-Lucca, 25-26 maggio 2001)*, a cura di G. Croatto, Università degli Studi di Pisa, Pisa 2002, pp. 293-300.

<sup>6</sup> E. Concina, Le fortificazioni lagunari fra il tardo Medioevo e il secolo XIX, in *La laguna di Venezia*, a cura di G. Caniato, E. Turri, M. Zanetti, Cierre, Verona 1995, pp. 249-273.

Alla Torre delle Bebbe (alla confluenza di Adige e canale delle Bebbe) si eresse la Tor nova, mentre si adeguarono le strutture del Castello della Lova.

La revisione del sistema di difesa veneziano nel XVI secolo indusse alla perdita di importanza strategica e allo smantellamento dei fortificazioni circumlagunari lungo gli antichi confini del dogado e al rafforzamento delle difese del centro città e dell'arsenale, mentre in terraferma si provvedeva all'edificazione delle fortezze di Padova, Vicenza, Verona. Alla metà degli anni Trenta le relazioni e le proposte di Michele Sanmicheli, di Francesco Maria della Rovere e di Antonio da Castello, che avevano avviato un proficuo dibattito sulle questioni riguardanti la sicurezza della città, determinarono un preciso orientamento nella scelta dei sistemi difensivi, che rifletteva l'antica idea di baluardo delle libertà civili, alla quale mai si sarebbe adattata la costruzione di mura o fortificazioni. A Chioggia il castello della Lupa (o Lova), collocato sul delicatissimo punto di incontro tra mare, laguna e litorale, fu abbassato e inserito in un fortilizio tutt'ora noto come Castello di San Felice.

Il sistema difensivo cinquecentesco rimase sostanzialmente valido fino al XVIII secolo, fatti salvi alcuni aggiornamenti e integrazioni tra i quali la questione della difesa della bocca di porto di Malamocco che nel XVII secolo era divenuta il principale accesso dal mare alla laguna<sup>8</sup>.

Sotto la dominazione francese vi fu un riassetto del complesso insieme di opere con la realizzazione di nuove fortificazioni: si apriva un processo di intensificazione dell'uso militare della laguna che sarebbe proseguito con gli interventi degli austriaci<sup>9</sup>.

La storia più recente delle fortificazioni veneziane è quella a noi più vicina e nota. Durante la Prima e la Seconda guerra mondiale le fortificazioni storiche furono adattate e aggiornate, inserite in una costellazione di trinceramenti, fortini, garitte, batterie sparsi nel territorio<sup>10</sup>. Nel solo territorio della laguna sud, già a inizio Novecento si registravano numerose opere: forte Caroman, forte Marina, forte Madonna, forte Lombardo e più giù, sulla riva sinistra del Brenta numerose batterie e il grande forte di Brondolo<sup>11</sup>. Gli interventi impattarono fortemente sull'assetto delle fortificazioni monumentali con l'esito conservativo che è oggi sotto ai nostri occhi. L'uso diffuso del cemento armato ha nuociuto non poco alla percezione dei siti storici e naturalistici, lungamente preclusi al pubblico.

Solo il lungo periodo di pace seguito alla Seconda guerra mondiale ha permesso il lento riconoscimento del valore storico e ambientale dei luoghi, mentre lo stesso Ministero della Difesa sta oggi valorizzando siti ed edifici che, per i significativi progressi delle strategie militari risulterebbero per lo più inadeguati.

7 G. J. Leonardi, Libro delle fortificazioni dei nostri tempi, a cura di T. Scalesse, in «Quaderni dell'Istituto di Storia dell'architettura della Facoltà di Architettura dell'Università di Roma», s. XX-XXI (1973-74), ff. 115-126, 1975, pp. 1-45; E. Concina, Venezia, le città fortificate, il levante. Politiche, tecniche, progetti dal XV al XVIII secolo, in *Apò ten topikè istoria ste sunolikè: to paradeigma tes Lefkada, 15os-19os ai*, Atti del convegno di studi (Lefkada, 8-12 settembre 1993), Potoghianni, Athena 1996, pp. 77-92; E. Concina, Il rinnovamento difensivo nei territori della Repubblica di Venezia nella prima metà del Cinquecento: modelli, dibattiti, scelte, in *Architettura militare dell'Europa del XVI secolo, Atti del convegno (Firenze, 25-28 novembre 1986)*, a cura di C. Cresti, A. Fara, D. Lamberini, Periccioli, Siena 1988, pp. 91-109; E. Concina, *La macchina territoriale. La progettazione della difesa nel Cinquecento veneto*, Laterza, Bari 1983, pp. 47-62.

8 Sulle fortificazioni lagunari nel XVIII secolo si veda: S. Perini, Documenti sui forti della laguna veneta nel secolo XVIII, in «*Chioggia. Rivista di studi e ricerche*», 19, 2001, pp. 97-121.

9 *Le fortificazioni lagunari napoleoniche: 1805-1814. Regesto dei disegni della Biblioteca del Service Historique de l'Armée de Terre, Château de Vincennes. Paris*, a cura di S. Grillo, IUAV, Venezia 1989; E. Concina, Il principe, il capitano, l'ingegnere. Problemi di riassetto difensivo nel cinquecento veneto, in *Armi e cultura nel bresciano 1420-1870, Atti del congresso (Brescia, Ateneo di Brescia, 28-29 ottobre 1980)*, Ateneo di Brescia, Brescia 1981, pp. 197-203.

10 M. Scroccaro, *I forti alla guerra: la piazza di difesa marittima di Venezia e il Campo trincerato di Mestre durante la prima guerra mondiale*, Biblion, Milano 2011.

11 C. Bullo, Domenico Schiavo, in «*Bollettino araldico*», 3, 1904, pp. 42-43. Si veda la rassegna delle fortificazioni della laguna sud proposta in A. Boscolo Nata, E. Antico, *Il forte San Felice e le fortificazioni della laguna meridionale di Venezia*, Il Leggio, Sottomarina 2010, pp. 57-106.

# 2

## Gli immobili all'interno del complesso

Il Forte, come lo conosciamo oggi, è il prodotto di una serie di interventi susseguiti per oltre sei secoli<sup>12</sup>.

I documenti della seconda metà del Trecento citano un fortilizio denominato Castello della Lupa o della Lova: **il toponimo è da ricondurre probabilmente al canneto**, perché l'edificio fu costruito su un terreno barenoso che emergeva dalle acque salmastre<sup>13</sup>. Il primo edificio era probabilmente una costruzione in legno, che durante l'assedio genovese fu incendiato e distrutto. La posizione strategica del manufatto, nell'estremità occidentale della bocca di porto lagunare, poco distante dalle saline, ne giustificò il progressivo consolidamento e l'ulteriore fortificazione, determinandone la ricostruzione in pietra e mattoni. I documenti rintracciati rivelano come **i Cinque Savi, dopo la Guerra di Chioggia, avessero individuato il luogo più opportuno per la costruzione di un fortilizio super litore Lupe in partis Clugiae**<sup>14</sup>. Imposero un versamento annuo del Comune di 4000 lire per l'erezione del castello: un grande edificio di forma quadrata con una torre verso il canale a nord e altre due torri minori agli angoli meridionale e orientale. Di questa fase rimane un'iscrizione incisa sulla pietra di uno dei tre blocchi angolari in pietra d'Istria, che reca la data MCCCLXXXV e uno stemma sul quale era probabilmente scolpito o dipinto il leone di San Marco.

<sup>12</sup> Una preziosa rassegna dei documenti, anche iconografici, relativi al Forte e alla sua storia è in A. Boscolo Nata, E. Antico, *Il forte San Felice e le fortificazioni della laguna meridionale di Venezia*, Il Leggio, Sottomarina 2010, pp. 122-145.

<sup>13</sup> A. Boscolo Nata, E. Antico, *Il forte San Felice e le fortificazioni della laguna meridionale di Venezia*, Il Leggio, Sottomarina 2010, p. 125.

<sup>14</sup> S. Perini, Documenti sul Forte San Felice in età veneziana, in «*Chioggia. Rivista di studi e ricerche*», 15, 1999, pp. 81-104.


<sup>15</sup> Per un'immagine si veda A. Boscolo "Nata", E. Antico, *Il forte san Felice e le fortificazioni della laguna meridionale di Venezia*, Il Leggio, Sottomarina 2010, p. 124.

<sup>16</sup> C. Sabbadino (attr.), Pianta del castello di San Felice, 1550 ca., Biblioteca del Museo Correr di Venezia, mss. PDC. 848 32.

Come risulta da un disegno conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia (SEA rel. Per. B. 92, dis. 1), nel XIV secolo il castello era una costruzione a pianta quadrangolare con una palizzata su tre lati verso sud e un canale e una barriera lignea contro le acque della bocca di porto verso nord (*parator*)<sup>15</sup>.

Solo nel XVI secolo fu vagliata la possibilità di difendere il castello con una vera e propria cinta muraria, visibile nella raffigurazione conservata presso il Museo Correr di Venezia, datata 1550<sup>16</sup>, dove si distingue il castello con un torrione verso nord, una cappella (probabilmente la chiesetta di

Cristoforo Sabbadino (attr.),  
Rappresentazione del Forte di  
San Felice, 1550 ca., Venezia,  
Museo Correr, ms PDC 848 32  
(da A. Boscolo "Nata",  
E. Antico, *Il forte San Felice e  
le fortificazioni della laguna  
meridionale di Venezia*, Il Leggio,  
Sottomarina 2010, p. 125)



17 I. Tiozzo, *Chioggia nella storia, nell'arte e nei commerci*, Bullo, Chioggia 1926, p. 73.

18 D. Piccoli, A. Gornizai, *Pianta del Castello di San Felice, 1701*, Archivio di Stato di Venezia, *Sea lidi dis. 23: parte del muro verso nord è stata sventrata; Disegno delle difese del Forte verso il porto*, di Renier Priuli, 1678, ASV, *Sea relazioni*, B. 52, disegno 7: sono rappresentate le brecce aperte dalle mareggiate. Per le immagini: A. Boscolo "Nata", E. Antico, *Il forte San Felice...*, pp. 130-131.

19 P. G. Tiozzo, *Il Forte San Felice di Chioggia*, Poligrafica, Venezia 1999, p. 13; A. Boscolo "Nata", E. Antico, *Il forte San Felice...*, p. 159.

20 A. Boscolo "Nata", E. Antico, *Il forte San Felice...*, pp. 157-158.

San Nicolò, poi distrutta)<sup>17</sup> uno stagno interno, un sistema di bastioni con un fronte tenagliato verso l'abitato e pianta a stella verso la laguna.

Tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento la fortezza fu completata con la definizione dei bastioni a punta verso ovest. Non vi era ancora il murazzo verso la bocca di porto, a difenderla dalle mareggiate. Questo naturalmente costituiva un elemento di criticità nella tenuta delle mura esterne, che in alcune piante del XVIII secolo appaiono compromesse<sup>18</sup>.

Nel 1704 il forte fu dotato di un portale monumentale in pietra d'Istria, verso la città di Chioggia, realizzato da Andrea Tirali, che solo due anni prima aveva ricevuto l'incarico di costruire durevoli protezioni contro il mare. Si tratta di un ambiente suddiviso in tre navate da due file di pilastri che sorreggono coperture a volta. Il fronte verso la laguna, di grande semplicità, è tripartito da semipilastri dorici bugnati con un portale centrale a tutto sesto e nicchie laterali. Lo stesso schema si ripete sul fronte interno verso il mastio.

A est del portale alla fine del Settecento sorse un edificio a due piani in muratura con solai lignei, per l'acquartieramento delle truppe: alle stanze si accedeva da una scala esterna.

Verso la punta più meridionale sorgeva una

polveriera: un edificio a pianta quadrata del XVIII secolo con muri perimetrali di due metri di spessore, in pietra d'Istria, coperto da volta a crociera. Esternamente era protetta da una copertura alla prova, molto spiovente, in modo che eventuali colpi dall'alto la prendessero di striscio, evitando pericolose esplosioni. Nella seconda metà del XIX secolo fu inglobata in un secondo edificio ottocentesco, in mattoni. Nel tempo questo deposito delle polveri divenne insufficiente e furono quindi ricavati degli spazi di stoccaggio all'interno del bastione, sfruttando il terrapieno come copertura<sup>19</sup>.

Tra il 1830 e il 1840, durante la dominazione austriaca, fu costruita a est del mastio un blockhaus: un edificio in mattoni a un unico piano, con pianta allungata, dalle estremità arrotondate. Era inizialmente collegata al castello da una corte chiusa<sup>20</sup>.

Nella seconda metà del XIX secolo fu costruito un edificio destinato a dormitorio o refettorio, che occupava tutto il lato occidentale.

Nel XX secolo furono realizzati infine un piccolo deposito e il grande serbatoio per il rifornimento delle imbarcazioni della Marina militare.

I bastioni erano alti oltre sei metri e mezzo: al loro interno erano stati ricavati depositi e camminamenti. Erano percorribili anche nella parte superiore, accessibile tramite rampe.

# 3


## Il forte oggi

Oggi l'accesso al complesso avviene prevalentemente da terra, dall'estremità nord-orientale, tramite un'esile passerella. Il portale del Tirali è rimasto a lungo privo di pontile, e, prima che fosse ripristinato nell'ambito dei recenti lavori del Provveditorato, l'accesso acqueo era leggermente più a est, dove è presente una breccia nelle murature perimetrali.

**L'area del compendio è di circa 21.800 m<sup>2</sup>, dei quali 4.800 m<sup>2</sup> di superficie coperta.** Negli anni Cinquanta infatti nel Forte erano ospitati circa 300 militari, una cinquantina di ufficiali, operai e fanalisti.

La diminuzione della presenza delle forze armate nell'area ha portato all'uscita degli ultimi militari nel 1978, con l'estremo presidio della Reggenza Fari<sup>21</sup>.

<sup>21</sup> P. G. Tiozzo, *Il Forte San Felice di Chioggia...*, p. 11



Laguna di Venezia, dettaglio della bocca di porto di Chioggia (da Google Earth)

# 4

## Il Forte nel contesto cittadino

Forte San Felice si configura oggi come la naturale prosecuzione del sistema difensivo dell'abitato di Sottomarina, costruito per proteggere il centro dalle mareggiate e dall'erosione. Il Forte si lega alla città attraverso un lungo murazzo a sud, che ne costituisce la via di accesso pedonale.

Il secondo percorso di accesso è costituito dalla diga novecentesca costruita lungo la bocca di porto meridionale.

La sua costruzione, nel 1931, ha permesso la formazione dell'ampia spiaggia che ha trasformato Sottomarina in un rinomato centro balneare e ha consentito la formazione dell'ampia area verde di oltre 22.000 m<sup>2</sup>, di grande interesse naturalistico a est del Forte, unico esempio di macchia mediterranea rimasto nel centro cittadino, a causa del quasi totale sbancamento, a fini di sfruttamento turistico, delle dune costiere lungo il litorale settentrionale e dell'erosione che intacca quelle ancora presenti lungo il litorale meridionale. In quanto Demanio marittimo turistico, l'area è stata assegnata dallo Stato alle Regioni e, con conferenza di servizi del 21 febbraio 2018, dalla Regione al Comune di Chioggia, ai sensi della legge 31 marzo 1998, n. 112.

La posizione del complesso è di grande valenza turistica: l'accesso da sud collega il Forte alla città e alle darsene, l'accesso da est permette il collegamento con la spiaggia nella stagione estiva e con i visitatori dell'area verde nelle stagioni autunnali e primaverili. Il forte si trova quindi **al centro di un sistema di fruizione turistica continua e diversificata:** da quella balneare a quella naturalistica a quella marittima e sportiva. La collocazione del Forte offre una vista privilegiata sulla laguna interna di Chioggia, con lo skyline del centro storico a sud, dell'Isola di Ca' Roman a nord (Sito di Interesse Comunitario/ Zona di Protezione Speciale IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei"), dell'oasi naturalistica verso la bocca di porto.

Il complesso fortificato contraddistingue notevolmente il paesaggio limitrofo e si inserisce come anello di congiunzione tra le opere oggetto di tutela normata dalla parte II del Codice dei beni culturali e quella normata dalla parte III, relativa ai beni paesaggistici<sup>22</sup>.

Per la sua valenza paesaggistica, il sito è oggi inserito nel Piano di area della laguna e dell'area del veneziano, adottato con delibera della Giunta regionale 23 gennaio 1991, n. 7529, dove si menziona il sistema storico difensivo lagunare e il Forte di San Felice<sup>23</sup>, e nel Piano territoriale regionale di coordinamento approvato con deliberazione regionale 30 giugno 2020, n. 62<sup>24</sup>.

Il complesso monumentale è sottoposto a un duplice vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali perché ricade nell'area dichiarata di notevole interesse pubblico del complesso insulare di Chioggia stabilita con decreto ministeriale 14 dicembre 1959 e in quella riguardante l'ecosistema della laguna veneziana come da Decreto ministeriale 1 agosto 1985, n. 223.

Il Forte è incluso inoltre nella Conterminazione lagunare così come determinata dalla legge del 5 marzo 1963, n. 366, Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado, poi modificata dal Decreto ministeriale del 9 febbraio 1990, Modificazione al tracciato della linea di conterminazione della laguna di Venezia. È inoltre sottoposto al vincolo ambientale della cosiddetta legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431), perché posto a meno di 300 metri dalla linea di battigia. Il complesso è compreso inoltre nel sito denominato "Venezia e la sua laguna", inserito nella lista del patrimonio UNESCO nel 1987 (It. n. 394). Il 26 giugno 2018 la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto ne ha dichiarato l'interesse culturale di cui al combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**Questa messe di provvedimenti di tutela testimonia la valenza storico-culturale del complesso, che si trova inserito in un contesto ambientale di grande pregio ma anche di grande fragilità.**

<sup>22</sup> E. Zanardo, *Il patrimonio fortificato della Repubblica di Venezia come emblema di identità interculturale: per un'ipotesi di riformulazione della candidatura UNESCO*, tesi di laurea magistrale al Politecnico di Torino, relatore Emanuele Romeo, a.a. 2017/2018, pp. 12-14.

<sup>23</sup> Regione del Veneto, *Piano di Area della Laguna e dell'Area del Veneziano*, novembre 1995, pp. 53-55, consultabile on line, <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/palav>, 21 gennaio 2021.

<sup>24</sup> Le aree di interesse ricadono nella scheda 31, Laguna di Venezia. Il piano è consultabile on line <https://www.regione.veneto.it/web/ptrc/ptrc-2020>, 21 gennaio 2021.

# 6

## La valorizzazione degli immobili non più utilizzati dal Ministero della Difesa

Attualmente, in considerazione della riorganizzazione delle forze armate, il Ministero della Difesa mira a una migliore fruizione e gestione economica delle infrastrutture non più utilizzate a scopi militari, ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7 e incentiva forme di accordo di valorizzazione con le altre amministrazioni dello Stato e con le amministrazioni locali. Il patrimonio pubblico immobiliare costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese, con un potenziale di valorizzazione culturale e crescita per l'economia. Queste attività possono essere sfruttate al meglio se adeguatamente supportate da un'attività di concertazione istituzionale.

Per questo motivo **il 18 gennaio 2018 il Ministero della Difesa ha siglato un Protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., per la razionalizzazione e la valorizzazione degli immobili militari presenti nel territorio comunale e in particolare per Forte San Felice**, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Chioggia.

Il protocollo ha portato alla costituzione di un tavolo tecnico composto dalle parti sottoscrittrici e coordinato dal Comune di Chioggia, impegnato a individuare le soluzioni tecniche e i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi e a verificare possibili

sinergie tra le esigenze di valorizzazione, sviluppo, razionalizzazione, gestione del complesso.

Il Ministero della Difesa ha quindi definito due specifiche partizioni: una, caratterizzata da colore rosso nella planimetria a p. 59, ritenuta necessaria anche in prospettiva, permanendo l'interesse militare e adottando ogni strumento essenziale per poterla dare in concessione tramite Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Dicastero della difesa; l'altra, individuata da velatura blu nella planimetria a p. 59 da consegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affinché lo stesso, attraverso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, potesse avviare gli opportuni interventi di conservazione e protezione finalizzati alla pubblica fruizione del complesso monumentale. Il recupero del Forte rientra tra quelle attività che il Provveditorato porta avanti dal 2007 quali misure di compensazione per la costruzione delle paratoie mobili alle bocche di porto della laguna, a seguito della procedura di infrazione 2003/4762 avviata dalla Commissione europea<sup>25</sup>.

Un mese dopo la sottoscrizione del protocollo, il 13 febbraio 2018, il Ministero della Difesa dichiarava il cessato interesse per fini istituzionali di un'aliquota del forte, quella di colore blu nella pianta, determinando così il primo atto del successivo trasferimento del bene all'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

25 Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003, IT3250023, IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046, che recepisce le indicazioni e i suggerimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.


**Forte San Felice,  
planimetria**

In questo contesto, il Provveditorato ha già svolto un'importante attività di indagine di carattere ambientale, rilievo e successivo accatastamento dei manufatti presenti; tale attività è propedeutica alla progettazione degli interventi di recupero e

di valorizzazione del compendio immobiliare del Forte, al fine di ottenere un quadro conoscitivo completo dell'area di interesse. Al termine dell'intero processo si configurerà la coesistenza, all'interno della cinta muraria, di beni del demanio militare e beni del demanio storico-artistico.

Questo processo è stato accompagnato dall'azione costante del Tavolo tecnico al quale partecipano tutti i firmatari del protocollo d'intesa, che ha configurato il possibile futuro scenario per la valorizzazione del Forte: la destinazione a uso turistico ricettivo di una parte del complesso (che resterebbe di pertinenza del Ministero della Difesa) e la destinazione culturale e museale finalizzata alla pubblica fruizione per la parte che sarebbe consegnata al Ministero della cultura dopo i lavori eseguiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ciò comporta un cambio di destinazione d'uso: a tal fine, nell'ambito del protocollo d'intesa, il Comune di Chioggia si è impegnato ad attuare le attività di propria competenza per la valorizzazione urbanistica dell'aliquota del forte di San Felice destinata a fruizione pubblica. Pertanto, il 29 luglio 2019 il Consiglio Comunale, con delibera 149, ha adottato la Variante urbanistica che amplia le attuali destinazioni d'uso previste dal Piano Regolatore Generale per differenziare le attività che potranno essere ospitate all'interno del Forte.



# 7

## Verso un accordo di valorizzazione

Come si comprende, la prospettiva è quella di **destinare alla pubblica fruizione una buona parte degli immobili del complesso**. A tal fine, nell'ambito del Tavolo tecnico la Direzione regionale Musei Veneto ha avviato, di concerto con i soggetti partecipanti al Tavolo e con la Direzione generale Musei, una ricognizione sul territorio - attraverso un incontro pubblico nel luglio 2018 - per presentare le potenzialità del sito alla cittadinanza e per stimolare l'elaborazione di proposte progettuali di valorizzazione e gestione di Forte San Felice con destinazione d'uso prevalente nel settore culturale, sia pure con carattere d'iniziativa imprenditoriale.

Il Tavolo tecnico ha individuato, come strumento legislativo per la realizzazione degli obiettivi, la stipula di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'accordo di valorizzazione, che coinvolge tre dicasteri (Ministero della Difesa, MIT, MiC), l'Agenzia del Demanio e il Città di Chioggia, è finalizzato al recupero, restauro e conservazione del compendio di Forte San Felice nella prospettiva di valorizzarne i rilevanti pregi culturali, urbanistici e paesaggistici, nonché il ruolo nella rete delle fortificazioni di mare e di terra della Serenissima. Dopo il passaggio dell'area indicata come blu nella planimetria, dal demanio marittimo a quello storico-artistico, il MiC consentirà l'apertura di un museo, da inserire nel Sistema museale nazionale, che si ipotizza possa

trovare sede nel Castello della Lupa. L'accordo di valorizzazione consentirà l'accesso al compendio con orari definiti.

La coerenza dei progetti di valorizzazione con gli indirizzi delle strategie di sviluppo urbanistico e territoriale necessitano di un coordinamento a più livelli con l'Agenzia del Demanio e il Comune. Come si evince dal caso specifico, ma anche allargando lo sguardo sulle procedure per la valorizzazione dei beni ex militari in genere, si comprende come questo processo sia soggetto a forti strumenti di controllo e garanzia, dal momento che il MiC detiene poteri non superabili dalle altre amministrazioni, sia riguardo all'individuazione dell'interesse culturale, sia rispetto al controllo sugli interventi conservativi, sia riguardo alla destinazione futura.

L'accordo di valorizzazione si configura di fatto come uno strumento di programmazione negoziata che definisce gli ambiti territoriali e reali dell'accordo di valorizzazione, i contenuti del programma di valorizzazione, con la descrizione dei tempi di trasferimento dei beni e degli effetti attesi rispetto ai singoli beni, con gli impegni specifici di ciascun ente coinvolto, gli obblighi conservativi e le prescrizioni per garantire la tutela, la conservazione e la pubblica fruizione dei singoli immobili.

# 8

## L'accordo di valorizzazione

Le modalità adottate per giungere alla valorizzazione del bene, per la prima volta in via sperimentale, prevedono che, una volta terminati i lavori di restauro da parte del MIT, il Ministero della Difesa per la parte rossa e il MIT prima e il MiC poi per la parte blu formalizzino una convenzione con la società in house del Ministero della Difesa, Difesa Servizi S.p.A., al fine di arrivare alla determinazione di un concessionario unico per la successiva individuazione, tramite bando, di un subconcessionario ex art. 3 bis del Decreto legge 25 settembre 2001, n. 351. Si tratterà quindi di individuare un gestore unico del complesso, previo rilascio dell'autorizzazione del MiC alla concessione in uso, ai sensi dell'art. 57 bis del Codice dei beni culturali. Terminati i lavori il MIT consegnerà l'aliquota blu del compendio al MiC, il quale a sua volta confermerà a Difesa Servizi il mandato di concessione.

I molti temi sopra esposti che hanno coinvolto nella discussione i vari enti partecipanti al tavolo tecnico sono confluiti sinteticamente nell'accordo di valorizzazione, firmato il 4 agosto 2021.

L'applicazione dell'accordo si articola dunque nelle seguenti fasi:

- per l'area blu il MIT avanzerà al MiC, tramite il coordinamento dell'Agenzia del Demanio, una richiesta di autorizzazione alla concessione in uso, ai sensi dell' art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004.
- per l'area rossa sarà Difesa Servizi, quale futura assegnataria da parte del Ministero della Difesa nell'ambito del ruolo designato nel suddetto art. 5 dell'accordo di valorizzazione, a formulare la medesima richiesta di autorizzazione. L'Agenzia del Demanio farà confluire in un'unica nota la richiesta relativa all'area blu e quella riguardante l'area rossa.

Nella richiesta saranno specificati:

1. La destinazione d'uso del bene attualmente utilizzato dalla Direzione del Genio Militare per la Marina di la Spezia a fini militari.
2. Il programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene. L'area rossa del compendio verrà utilizzata da Difesa Servizi e dalla stessa gestita attraverso il soggetto "sub-concessionario" per finalità turistico-ricettive e commerciali, sia pure declinate nel rispetto del carattere storico e artistico del complesso e senza che la stessa venga separata dalla destinazione ad uso

# 9

## La futura gestione

- pubblico dell'area blu. A tale fine verranno quindi realizzati interventi di recupero, di ristrutturazione e di adeguamento.
3. L'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con la concessione/ consegna del bene e modalità/tempi per il loro conseguimento. La concessione di cui si chiede l'autorizzazione consentirà di attuare gli obiettivi di cui all'accordo di valorizzazione ovvero quelli sopraindicati per l'area rossa e quelli per l'area blu inerenti alla ricerca, promozione e divulgazione nei settori culturale, museale, ambientale unitamente alle attività di impresa culturale necessarie a garantire continuità di azioni nel complesso di Forte San Felice.

Come espresso più sopra, il percorso procedurale comprende l'affidamento alla società in house del Ministero della Difesa, Difesa servizi anche della parte che sarà assegnata al MiC su incarico dello stesso, affinché provveda a selezionare un subconcessionario unico, una volta effettuati i necessari passaggi da parte dell'Agenzia del Demanio. La complessità del sito e la permanenza di un presidio del Ministero della Difesa, nell'ottica anche di un dual use degli edifici, impone certamente uno stretto coordinamento tra i due dicasteri, che giustifica l'affidamento a un concessionario unico. La destinazione a uso commerciale/turistico degli immobili in capo alla Difesa si interfaccia con gli utilizzi degli altri edifici, integrandone anche a livello di servizi, la possibile offerta.

È emersa la necessità di non dividere le ricerche di operatori economici secondo le diverse pertinenze che caratterizzano il complesso: quelle per uso commerciale del Ministero della Difesa, potenzialmente più attrattive, e quelle di destinazione pubblica da assegnare al MiC. Le une sono strettamente correlate alle altre e viceversa e tutte concorrono alla finalità di rendere fruibile al pubblico e valorizzare Forte San Felice. Il subconcessionario si dovrà quindi occupare di servizi turistico ricettivi per la parte di aliquota rossa e di valorizzazione, o almeno di servizi di assistenza culturale e ospitalità al pubblico per la parte blu, comprensive delle attività previste

dall'articolo 117 del Codice dei beni culturali. Si tratta di attività eterogenee che comprendono la vendita di prodotti editoriali, l'accoglienza al pubblico, i servizi di guida, vigilanza, biglietteria, le mostre ecc.

Per quanto concerne il summenzionato progetto di valorizzazione, nel caso del Forte, le potenzialità da sviluppare sono numerose. **Il Forte nel suo insieme e in particolare il Castello della Lupa, possono essere considerati musei di se stessi.** Dopo i necessari interventi di restauro, la visita al castello, con la suggestiva scalinata interna, le murature possenti e soprattutto la splendida terrazza dove si ergeva il faro, costituiscono, insieme al percorso lungo le mura, una visita di sicuro interesse per tutti i tipi di visitatori, dai più distratti ai più specializzati. Il portale del Tirali, con gli ampi spazi voltati ai lati, i percorsi intorno alle mura e l'area verde sono elementi di grande pregio. Il panorama dal Forte è di forte attrattività nell'ordinario e anche in caso di eventi e cerimonie. Gli spazi all'aperto e i diversi edifici si prestano indubbiamente anche a mostre di arte contemporanea e performance musicali e teatrali o rievocazioni storiche. Il blockhaus potrebbe divenire **ideale edificio di servizio rispetto agli eventi che sarà possibile organizzare, oppure spazio didattico e di accoglienza.**

La sistemazione dell'accesso acqueo, incorniciato dallo splendido portale settecentesco, permetterà un accesso facilitato all'area, alternativo

all'accesso via terra, complicato dalla presenza del murazzo. Potrà così essere garantito l'accesso ai disabili motori. Si tratta a tal fine di inserire il complesso nella rete di trasporti locali di navigazione, per consentire una migliore raggiungibilità del sito.

L'eventuale realizzazione della fermata di una futura linea di navigazione interna sarà subordinata a un piano generale dei trasporti cittadini, anche in vista dell'istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico di Chioggia, possibile solo con lo sviluppo di una rete di trasporti efficiente, anche via acqua. In alternativa, eventuali concessionari e/o privati, potranno garantire l'accesso da questa via, molto suggestiva, con un servizio privato a chiamata.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE  
**L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**

# Marta Boscolo Marchi

È funzionario storico dell'arte della Direzione regionale Musei Veneto, con incarico di direzione del Museo d'Arte Orientale di Venezia.

Laureatasi a Bologna, ha conseguito i diplomi di specializzazione e di dottorato presso l'ateneo patavino. I suoi interessi di ricerca spaziano dall'arte medievale, al restauro, al collezionismo, all'arte orientale.

E' autrice di un'importante monografia sulla Cattedrale di Ferrara in epoca medievale.

# Daniele Ferrara

Si è laureato e specializzato in Storia dell'arte presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Gli ambiti di studio vanno dal medioevo al contemporaneo, con particolare riguardo all'arte veneta rinascimentale e ai rapporti artisti-committenza a Roma nel Cinque e Seicento.

Funzionario presso le soprintendenze museali di Venezia e Roma dal 2001 al 2009, successivamente soprintendente per i beni storici artisti ed etnoantropologici del Molise; dal 2015 dirigente presso la Direzione regionale Musei Veneto.



# **Verso un pieno coinvolgimento di pubblico e privato, grandi brand e imprenditori locali**

**L'esperienza della Direzione regionale Musei Puglia  
negli accordi di valorizzazione**

**Luca Mercuri**



## Museo Nazionale Jatta di Ruvo

### SOGGETTI

Direzione regionale Musei Puglia - Ministero della cultura,  
Sigg.ri Luigi, Andrea e Marco Jatta (proprietari di una porzione di Palazzo Jatta a Ruvo di Puglia)

### FINALITÀ

Effettuare forme integrate di collaborazione, per promuovere e valorizzare il “Grottone” di Palazzo Jatta.

### OBIETTIVI

Svolgimento delle attività istituzionali della DRM Puglia e organizzazione di una prima mostra temporanea.

### INTERVENTO

Il MiC/DRM Puglia si impegna ad avviare e a garantire lo svolgimento delle attività necessarie alla manutenzione ordinaria degli spazi funzionali alla valorizzazione dell’ambiente concesso in uso e ad attuare forme di promozione/valorizzazione degli spazi concessi anche attraverso la piena fruibilità al pubblico. D’altro canto, la proprietà concede l’uso dello spazio e di eventuali ambienti ritenuti utili dall’Amministrazione.

### ATTUAZIONE

Le parti dell’immobile vengono concesse in uso alla DRM Puglia dalla proprietà in un primo momento, circoscritto alla durata della mostra temporanea. L’accordo prevede che, al termine dei lavori nelle sale museali e dunque al momento dello smantellamento della mostra temporanea, l’uso possa essere utilizzato da entrambe le parti per iniziative di carattere culturale, sempre condivise e attuate secondo un regolamento successivamente definito con atto a parte.

### DURATA

10 anni  
con possibilità di rinnovo

## INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELLE

## ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE

## SUPPORTO ALLA GESTIONE



Castel del Monte, proiezioni a tema nella serata della sfilata primaverile della casa di moda Gucci a maggio 2022

Verso un pieno coinvolgimento di pubblico e privato, grandi brand e imprenditori locali. L'esperienza della Direzione regionale Musei Puglia negli accordi di valorizzazione.

Il Giardino del Palazzo Jatta



Nel corso del 2022, la Direzione regionale Musei Puglia, grazie al contributo determinante della Direzione Generale Musei, ha realizzato una iniziativa e dato avvio a due attività che,

attraverso il pieno coinvolgimento di soggetti privati, hanno comportato la stipula di accordi di valorizzazione e/o convenzioni, tutti inquadrabili nel solco della procedura dell'accordo di valorizzazione, nella sua versione formale e/o sostanziale. Colgo quindi l'occasione per ringraziare il Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna, per il costante sostegno e supporto.

Si presenta, quindi, di seguito, il caso particolare della valorizzazione attuata presso il Museo Nazionale Jatta di Ruvo, a cui seguiranno più brevi accenni alle esperienze di Castel del Monte, dove la strada dell'**accordo di valorizzazione** ha portato alla stipula di una **convenzione** con la nota casa di moda Gucci al fine di regolamentare lo svolgimento della sfilata principale dell'anno presso il monumento, e alla stipula di un **contratto di donazione** da parte di un collezionista privato di Mattinata, una cittadina sul Gargano in provincia di Foggia, dove si sta lavorando all'istituzione di un nuovo Museo Nazionale.

La prima di tali iniziative ha avuto quindi il suo teatro di azione a Ruvo di Puglia, una bella cittadina a pochi chilometri da Bari, dove ha sede il Museo Nazionale Jatta, afferente alla Direzione regionale Musei Puglia. Si tratta di uno dei rari casi in cui un museo sorto nell'Ottocento da una collezione raccolta per iniziativa privata sia rimasto ancora praticamente intatto, sia nella struttura ospitante, fatta appositamente erigere proprio dai fondatori originari, che

nell'allestimento e nell'ordinamento complessivo. Il risultato è dunque un museo in cui non solo la collezione archeologica, ricca e estremamente composita, ma anche le sale che la ospitano, le strutture espositive e gli arredi costituiscono, tutti insieme, il bene culturale da tutelare.

Il Palazzo che ancora oggi ospita il Museo fu fatto costruire dai collezionisti fra il 1842 e il 1844, con il chiaro e dichiarato intento di trovare una giusta collocazione alla vasta collezione di antichità che, inizialmente divisa in due sezioni, una a Napoli custodita da Giovanni Jatta, e l'altra a Ruvo, in possesso del fratello Giulio, andava ormai necessariamente riunita. Lo spirito iniziale di questa immensa, impegnativa e dispendiosa operazione di raccolta era mosso dal desiderio

di salvare dal probabile rischio di dispersione e di vendita clandestina tutti i tesori archeologici che, nella prima metà dell'Ottocento, andavano emergendo dalle necropoli rinvenute nelle campagne circostanti alla città. Al sicuro animo patriottico che muoveva simile intrapresa si univa anche il fascino esercitato sui collezionisti da pezzi meravigliosi quali, soprattutto, i vasi attici e apuli a figure rosse, talvolta anche di dimensioni gigantesche, che in quantità notevoli popolavano le ricche tombe dell'insediamento peucezio di Ruvo fra il VI e il III secolo a.C. Fin dal primo progetto, il Palazzo Jatta, costruito dall'architetto bitontino Luigi Castellucci, prevede la disposizione di una serie di stanze affacciate sul giardino, destinate a ospitare il museo di famiglia, come mostra la lastra apposta sul portone di ingresso del Museo con la scritta MUSEUM.

A seguito dell'acquisizione da parte dello Stato, avvenuta nel 1990-1991, della collezione, delle sale e degli arredi, nel 1993 venne finalmente inaugurato il Museo Nazionale Jatta. Da quel momento, prende avvio una nuova fase, sia per il museo che per i suoi fondatori e il Palazzo diviene sede di una sorta di "condominio", in cui convivono la famiglia Jatta (proprietaria di più della metà dell'intero edificio), un nuovo proprietario che in epoca più recente ha acquistato una porzione dell'immobile e la parte di proprietà del Ministero della cultura e assegnata alla Direzione regionale Musei Puglia, vale a dire le sale del Museo con la relativa collezione e i suoi arredi d'epoca, e alcuni vani adibiti a ufficio, siti anch'essi, come il museo, al pianterreno del Palazzo.

Atrio interno di  
Palazzo Jatta,  
Ruvo di Puglia



Con lo scoppio dell'emergenza sanitaria nel 2020, il Museo Nazionale Jatta ha dovuto fronteggiare una situazione particolarmente complessa. L'allestimento d'epoca, così come voluto e sistemato dai collezionisti ottocenteschi, è caratterizzato, oltre che dalla disposizione di moltissimi reperti all'interno di teche lignee sistemate lungo le pareti delle sale, anche, e soprattutto, dalla presenza di vasi a figure rosse (di produzione attica e apula), collocati su colonnine lignee appositamente realizzate e prive di teca di vetro. Proprio la storicità e l'unicità di questo allestimento lo rendono imm modificabile, in quanto dichiarato come tale bene culturale. E tuttavia, le condizioni di sicurezza richieste al momento delle parziali riaperture della fine della primavera del 2020 non potevano essere rispettate, soprattutto data l'impossibilità di garantire lo svolgimento della necessaria e periodica sanificazione degli ambienti, del tutto incompatibile con la tutela dei reperti esposti all'aperto. Pertanto, il Museo è rimasto chiuso più a lungo degli altri, anche perché in attesa dell'avvio di importanti lavori di restauro e adeguamento funzionale, previsti proprio tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.

È diventato quindi necessario trovare delle soluzioni per valorizzare un museo chiuso al pubblico. All'inizio si è percorsa la strada più immediata, vale a dire quella di promuovere la promozione della collezione del museo, che, fino a quel momento, aveva viaggiato solo in


occasione di alcune mostre particolari e che quindi aveva avuto poche occasioni di essere conosciuto anche in altri contesti italiani e internazionali. A questo va aggiunto che la peculiare composizione della collezione, formata per la maggior parte da vasi a figure rosse attici e apuli, tutti pubblicati nel "Catalogo del Museo Jatta con breve spiegazione dei monumenti da servir di guida ai curiosi" pubblicato da Giovanni Jatta jr. nel 1869, e in buona parte ampiamente studiati da allora e quindi molto noti in ambiente accademico, rendeva ancora più impellente la necessità di garantire che almeno una parte del patrimonio fosse fruibile. E pertanto si è proceduto all'organizzazione di alcune iniziative mirate a esporre al pubblico alcuni dei pezzi più

Visione di insieme dal portone di ingresso del Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia



La mostra  
Collezionista  
all'interno del  
Grottone di Palazzo  
Jatta

importanti, esposti a formare racconti interessanti e meno immediatamente percepibili nel percorso tradizionale del Museo. Nel maggio 2021, presso il Castello di Svevo, è stata allestita la mostra “Vasi Mitici”, dedicata ai vasi figurati decorati con scene a soggetto mitologico.



Il Museo Nazionale Jatta è però un museo fortemente identitario proprio perché i cosiddetti “piccoli musei”, dove con piccoli ci si riferisce esclusivamente alle dimensioni dei musei stessi e, in parte, delle città in cui essi si trovano, costituiscono per la **comunità locale** un punto di interesse fondamentale, anche per tutti gli aspetti turistici ed economici ad esso collegati. Proprio per questo, la nostra prima azione è stata, a settembre 2021, quella di organizzare, in collaborazione proprio con il Comune di Ruvo di Puglia, la mostra “Talos. Un gigante nella storia di Ruvo”, presso la biblioteca comunale. In questa esposizione, resa possibile anche grazie all’assunzione in capo al Ministero della cultura dei rischi di danni e perdite che possono avvenire durante il trasporto e l’esposizione delle opere in sostituzione della normale copertura assicurativa, è stato esposto il vaso ritenuto identitario dell’intero museo, il cratere a figure rosse di produzione attica attribuito al Pittore di Talos e decorato con la scena della morte del gigante Talos fra le braccia dei Dioscuri.

Ma anche questa iniziativa si è presto dimostrata, come previsto, non sufficiente a rispondere alle richieste della comunità locale. Così abbiamo attivato una più ampia collaborazione con la famiglia Jatta, poi sfociata in un accordo di valorizzazione. L’obiettivo di tale accordo di valorizzazione, nell’ambito di una più generica comunione di intenti nella promozione e nella valorizzazione dell’intero edificio, ha riguardato

in particolare la concessione d'uso di uno spazio, di proprietà Jatta, posto al di sotto del Museo, il cosiddetto Grottone, originariamente destinato a dispensa di olive e mandorle e divenuto, in epoca più recente, una sorta di salotto di famiglia. I proprietari hanno quindi accettato, nel suddetto accordo di valorizzazione, di concedere gratuitamente l'uso di questo spazio per dieci anni, eventualmente rinnovabili, alla Direzione regionale Musei Puglia nell'ottica di realizzare iniziative e attività culturali collegate al Museo, alla collezione e, in generale, al Palazzo e alla sua storia. Va infatti tenuto conto del fatto che il Museo è collocato in uno spazio molto piccolo, di circa 120 metri quadri, stretto fra spazi, invece anche molto ampi, ma di proprietà privata. Il Museo non aveva quindi alcuna possibilità di programmare quelle ulteriori attività di valorizzazione solitamente svolte nelle sale multimediali o conferenze. Il Grottone si affaccia, da un lato, sul giardino storico del Palazzo, anch'esso di proprietà privata, e dall'altro, sul cortile interno.

L'accordo di valorizzazione, siglato fra la Direzione regionale Musei Puglia e i signori Luigi, Andrea e Marco Jatta a marzo 2022, basandosi sulla necessaria **collaborazione fra amministrazione pubblica e soggetti privati**, come stabilito dalla Costituzione e regolamentato dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio, e tenendo conto del comune intento fra i due firmatari dell'accordo di valorizzazione di definire e mettere in atto



La mostra  
Collezionata  
all'interno del  
Grottone di Palazzo  
Jatta



Il Grottone di  
Palazzo Jatta prima  
della ristrutturazione  
intrapresa a giugno  
2022 dalla DRM  
Puglia

forme integrate di collaborazione, sancisce che entrambe le parti possano mettere in atto forme integrate di cooperazione, volte a potenziare l'efficienza e l'efficacia delle **attività di promozione e valorizzazione** nonché di **pubblica fruizione** del Palazzo e in particolare dello spazio del cosiddetto "Grottone", prevedendo dunque la concessione da parte dei proprietari dell'uso dello spazio per lo svolgimento delle finalità istituzionali della DRM Puglia e per l'organizzazione, in particolare, di una mostra temporanea. Dal canto suo, la Direzione regionale Musei Puglia si impegna a garantire lo svolgimento delle attività legate alla manutenzione ordinaria degli spazi, mentre la proprietà consente l'uso gratuito della sala per dieci anni, eventualmente rinnovabili.

Il primo obiettivo, a breve termine, è stato quello di adeguare la sala al fine di ospitare una mostra che, durante tutto il periodo di chiusura per lavori del Museo e fino alla riapertura, consentisse al pubblico di fruire del patrimonio del museo, allestito tuttavia in una maniera nuova e del tutto inedita. L'esposizione realizzata infatti prevede che i pezzi archeologici del Museo, normalmente, come sopra illustrato, esposti secondo l'ordinamento voluto dai collezionisti ottocenteschi e dunque pressoché imm modificabile, siano affiancati ad alcuni cimeli di proprietà della famiglia Jatta, al fine di proporre una narrazione nuova che, prendendo spunto dal caso Jatta, affronti il tema del collezionismo ottocentesco in Puglia. La mostra ha riscosso notevole successo di pubblico ed, in particolare, la comunità locale

ha manifestato grande apprezzamento per questa iniziativa, che è stata letta in qualche modo anche come un anticipo della prossima riapertura del museo.


Nel solco dell'accordo di valorizzazione, inteso nella sua accezione sostanziale più che realmente formale, possono invece leggersi gli accenni alle due esperienze, tuttora in corso, a Castel del Monte e a Mattinata. Il cosiddetto "Progetto Gucci" a Castel del Monte prende le mosse dalla richiesta avanzata all'inizio del 2022 dalla nota casa di moda di poter realizzare la sfilata primaverile di presentazione della nuova collezione presso il Castello. Tecnicamente e teoricamente una simile attività avrebbe potuto essere inquadrata in un semplice atto concessorio,

Castel del Monte,  
proiezioni a tema  
nella serata della  
sfilata primaverile  
della casa di moda  
Gucci a maggio 2022



Esposizione  
archeologica nella  
Farmacia Sansone di  
Mattinata

vale a dire una **concessione** di spazi a vantaggio di Gucci a fronte del pagamento di un determinato canone. Ma proprio al fine di rispettare e comprendere i diversi punti di vista esistenti su un tema così complesso e talvolta divisivo, quale quello dell'utilizzo dell'immagine e dello spazio di un monumento a fini riferibili in qualche



modo al lucro, nonostante si tratti di un marchio capace di rappresentare la moda e la creatività italiana nel mondo, si è pensato di ricorrere ad una strategia più condivisa. Si è quindi deciso di affiancare alla necessaria pratica concessoria, l'utilizzo di uno **strumento di collaborazione**, quale quello dell'accordo di valorizzazione, che potesse garantire il raggiungimento del fine comune della valorizzazione di Castel del Monte. L'accordo di valorizzazione siglato ha dunque comportato la messa in atto anche di una serie di operazioni di valorizzazione, la prima delle quali è stata la progettazione e la realizzazione di una sala immersiva all'interno di una delle sale al pianterreno, destinata ad offrire ai visitatori video e proiezioni di carattere artistico, sempre legate al Castello, alla sua storia e ai personaggi che l'hanno abitato e vissuto. All'interno di un più ampio e complesso progetto di restyling della comunicazione di Castel del Monte, nel quale è compreso il completo ripensamento della pannellistica delle sale e il raggiungimento di una maggiore **accessibilità** del Castello, sarà dunque compresa, all'interno del nuovo spazio multimediale realizzato, un'installazione video che, all'interno del percorso di Castel del Monte, contribuirà ad offrire al visitatore una personale interpretazione artistica del monumento da parte di registi, artisti e videomaker. La casa Gucci ha quindi stipulato un accordo di valorizzazione con la Direzione regionale Musei Puglia, impegnandosi a stanziare proprie risorse - non soltanto risorse

finanziarie in senso stretto, ma anche risorse umane, quindi prevedendo la messa a disposizione di alcuni collaboratori con la loro specifica competenza, soprattutto nella parte creativa – per contribuire al nuovo progetto di valorizzazione del monumento. L’obiettivo che si intende raggiungere attuando una simile iniziativa è quello di fare in modo che un brand privato, oltre a pagare il canone di concessione per l’utilizzo degli spazi, possa contribuire, con un finanziamento ulteriore, a migliorare la fruizione del monumento coinvolto.

L’ultimo esempio riguarda l’istituendo Museo Archeologico Nazionale “Matteo Sansone” a Mattinata (Foggia), derivato dalla **donazione** di una ricca collezione di materiali archeologici, di elevata qualità, raccolta da uno speziale locale nel corso del Novecento e, in buona parte, conservata ed esposta proprio nella farmacia storica della famiglia, collocata lungo il corso principale di Mattinata. Dopo numerosi tentativi da parte della famiglia Sansone di addivenire ad un accordo di valorizzazione con lo Stato che consentisse ai farmacisti di donare la propria collezione, avendone in cambio la possibilità di esporli nel paese di origine, la strada che si è deciso di percorrere ha previsto non solo la donazione della collezione al Ministero della cultura e dunque alla Direzione regionale Musei Puglia, ma anche la stipula di una serie di atti da questa derivati. Clausola condizionante nell’atto di donazione era infatti che la collezione fosse per sempre

fruibile all’interno del Comune di Mattinata, per scongiurare il rischio che i materiali, spostati altrove, perdessero il legame con il territorio del collezionista. Questa necessità ha comportato la redazione di un accordo di valorizzazione con il Comune di Mattinata, che ha concesso in uso per quarant’anni un edificio che, pur essendo stato inizialmente destinato a ospitare il Museo Civico, in realtà non aveva mai funzionato a tale scopo. Una concessione di tempo così lungo ha consentito alla Direzione regionale Musei Puglia, con il costante supporto della Direzione Generale Musei, di poter utilizzare dei finanziamenti per la

Mattinata, ingresso  
dell’istituendo  
Museo Archeologico  
Nazionale “Matteo  
Sansone”



riqualificazione della struttura, al fine di renderla adatta ad ospitare un Museo Archeologico Nazionale.

A corollario di tutto ciò, è in fase di attuazione un accordo di valorizzazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, competente del territorio in questione, che ha consentito di pianificare insieme l'allestimento del museo, a partire dallo svolgimento di tutte le operazioni preliminari necessarie alla creazione di un progetto scientifico ed espositivo. Si attueranno in seguito, inoltre, forme di collaborazione con soggetti privati attivi sul territorio a cui affidare la gestione del Museo, sempre dietro il coordinamento dalla Direzione Regionale.

Sembra opportuno inserire anche una piccola appendice alla descrizione delle iniziative sopra illustrate, tenendo conto del fatto che anche la forma della sponsorizzazione tecnica, per quanto inquadrata in un istituto giuridico diverso, presenta numerosi aspetti in comune con la formula dell'accordo di valorizzazione.

Abbiamo dunque iniziato a promuovere le iniziative in corso e quelle in programma con delle schede sintetiche pubblicate sul sito della Direzione regionale Musei Puglia, al fine di intercettare eventualmente canali di finanziamento privati, come recentemente accaduto nell'allestimento di una mostra al Castello Svevo di Trani. Qui infatti la società Molino Casillo ha in parte finanziato la realizzazione dell'esposizione

@fuorilarte La collezione della Regina Margherita da Napoli a Trani, con un contributo finalizzato alla movimentazione specializzata dei quadri che dal Palazzo Reale di Napoli hanno raggiunto il Castello Svevo di Trani.

Attirare l'interesse dei privati attivi sul territorio, specialmente in regioni come la Puglia, dove vivace è il fermento culturale, significa incrementare e diffondere il senso di partecipazione alla valorizzazione del patrimonio comune.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE  
**L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**



# Luca Mercuri

Classe 1980, in forze al Ministero della cultura dal 2010 come archeologo, da maggio 2021 è alla guida della Direzione regionale Musei Puglia.

Ha diretto il Pantheon, oltre al Museo Archeologico Nazionale e Area Archeologica di Sperlonga e il Museo Archeologico Nazionale di Formia.

Ha lavorato per anni negli Ufficio di diretta collaborazione del Ministro - Ufficio Stampa e Comunicazione.

Dal 2010 al 2015, nell'ambito prima della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna, poi di quella dell'Etruria Meridionale, ha ricoperto l'incarico di responsabile scientifico di varie aree archeologiche.



# **L'accordo di valorizzazione MiBACT/Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna (2017)**

**Stato dell'arte e nodi critici**

**Roberto Cassanelli  
Emanuela Fiori**



## Museo Nazionale di Ravenna e altri monumenti UNESCO

MiBACT, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna

### SOGGETTI

### FINALITÀ

Incrementare e rafforzare, in un quadro di rapporti sinergici fra i diversi attori istituzionali, le politiche pubbliche di conservazione, valorizzazione e fruizione dell'area ravennate.

### OBIETTIVI

Assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica dei monumenti oggetto dell'Accordo.

### INTERVENTO

Gestione dei servizi aggiuntivi, promozione di itinerari e sostegno alle attività di valorizzazione.

### ATTUAZIONE

I contraenti hanno individuato come soggetto attuatore dell'accordo la Fondazione RavennAntica, struttura in-house già costituita del Comune di Ravenna, la quale, di fatto, ha tuttavia svolto quasi esclusivamente funzioni di gestore dei servizi aggiuntivi.

### DURATA

5 anni rinnovabile per altri 15

**PUBBLICO E PRIVATO**

**STRATEGIA A LUNGO TERMINE DI INTEGRAZIONE PROGRESSIVA**



L'accordo di valorizzazione tra MiBACT, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna, ai sensi degli artt. 111, 112 c. 4 e 117 del D.Lgs. 42/2004, dell'art. 151 del Codice degli appalti e dell'art. 5 c. 5 del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 ("Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della L.5 maggio 2009, n. 42"), sottoscritto il 20 febbraio 2017, concerneva le aree archeologiche di Classe, l'istituendo Museo archeologico di Classe (di seguito Museo Classis), la Cripta e i Giardini Rasponi (Palazzo dell'ex Provincia), la Domus dei Tappeti di pietra, il convento di S. Nicolò, sede del Museo TAMO, una serie di beni di proprietà comunale e in particolare i seguenti beni statali, relativamente ai servizi di ospitalità e strumentali (ex art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio):

- . Basilica di sant'Apollinare in Classe;
- . Mausoleo di Teodorico;
- . Museo Nazionale di Ravenna;
- . Palazzo di Teodorico;
- . Battistero degli Ariani.

Per ciascuno dei beni elencati si precisava la situazione esistente e si indicava in forma sintetica l'attività di valorizzazione da svolgere, prevedendo per i beni statali sopra indicati l'affidamento al Comune di Ravenna della gestione dei servizi aggiuntivi.


Le parti decisero di non procedere alla costituzione di una Fondazione di gestione ad hoc, concordando sull'individuazione, come soggetto attuatore dell'accordo di valorizzazione, della già esistente Fondazione RavennAntica, controllata dal Comune di Ravenna, che in tal modo ampliava significativamente il proprio raggio di azione.

Al **Comitato misto, organismo paritetico** costituito da quattro componenti - due indicati dal Ministero e due dalle altre parti contraenti (Provincia e Comune, essendosi la Regione subito ritirata) -, sarebbe spettato redigere il "disciplinare prestazionale dei servizi" (art. 8 c. 3), cosa peraltro non ancora avvenuta. Va notato che il mancato coinvolgimento del Direttore della Direzione regionale Musei nel Comitato ha costituito, e costituisce tuttora, un vulnus per l'amministrazione periferica che non risulta di fatto avere, come si dice, voce in capitolo. A ciò si è cercato di porre rimedio estendendo l'invito a partecipare alle sedute del Comitato misto ai direttori dei siti statali. Va precisato che i compiti del Comitato misto riguardano genericamente il **monitoraggio** sull'attuazione dell'accordo di valorizzazione attraverso parametri e azioni tuttavia meglio specificati.

## Breve cronistoria: 2017-2019

L'accordo di valorizzazione ha avuto una lunga e faticosa genesi. Un primo tentativo, risalente agli anni 2002-2004, sfociò in un nulla di fatto per l'impossibilità di armonizzare le differenti richieste degli enti interessati. Dopo una gestazione di oltre un decennio, raggiunto l'accordo di valorizzazione per il deposito a lungo termine di 76 reperti del Museo Nazionale di Ravenna presso il costituendo Museo Classis nell'ex zuccherificio di Classe, nel febbraio 2017 l'accordo di valorizzazione venne sottoscritto dal Ministro pro tempore Dario Franceschini e dal sindaco di Ravenna Michele De Pascale.

Museo Classis, Ravenna



La sua efficacia non tardò ad essere messa alla prova. Agli inizi del 2017 infatti i cinque luoghi della cultura di proprietà statale, da poco più di un anno transitati nell'allora Polo Museale dell'Emilia Romagna, si trovavano in una condizione estremamente delicata dal punto di vista economico e gestionale. Se i monumenti avevano ricevuto un notevole impulso per quanto riguarda la valorizzazione e la sicurezza grazie alla riforma ex DPCM 171/2014 - essendo stati nominati finalmente dei direttori con precise responsabilità operative e scientifiche -, la società Novamusa s.r.l., concessionaria dei servizi aggiuntivi, risultava da un anno insolvente per il versamento degli introiti della bigliettazione. Non accennando la situazione a risolversi, nonostante fosse stata concordata una proposta di ripianamento del debito entro limiti temporali ben precisi, a maggio dello stesso anno il dirigente del Polo decideva di risolvere per insolenza il contratto di servizio. La rescissione portò alla presa in carico da parte del Museo Nazionale delle tre biglietterie e dei relativi bookshop. Scelta gravosa per il carico di lavoro e le responsabilità piuttosto elevate, ma unica possibile per evitare la chiusura di cinque tra i più rappresentativi luoghi della cultura di Ravenna in piena stagione turistica. Per numero di visitatori e per introiti i monumenti statali ubicati nell'area di Ravenna costituiscono un insieme tutt'altro che marginale all'interno della Direzione regionale Musei dell'Emilia Romagna. Non sono particolarmente carenti di azioni di valorizzazione, e l'attività della Direzione Regionale è stata da questo punto di vista incessante.

Viceversa manca tuttora l'inserimento in un **circuito** più ampio **di bigliettazione** con altri monumenti Unesco e siti di Ravenna, che ne favorisca la fruibilità da parte dei visitatori. Si tratta di un'azione consentita dalla forma speciale di partenariato dell'accordo di valorizzazione, ma non completamente riuscita se non in via sperimentale e sporadica tra i monumenti afferenti alla DRM e quelli gestiti dall'Opera di Religione. L'accordo di valorizzazione costituisce infatti una sorta di "Accordo madre", al quale tuttavia non ha fatto seguito il "piano strategico" indispensabile per la sua attuazione.

La necessità di predisporre un **piano attuativo** dell'accordo di valorizzazione, oltre che di procedere a un'ulteriore definizione degli obiettivi, fu immediatamente chiara già nell'autunno 2017, in prossimità della scadenza naturale della precedente concessione dei servizi aggiuntivi. L'accordo di valorizzazione con il Comune doveva infatti segnare un cambio di passo, sostituendosi a un concessionario con obblighi precisi e contratto di servizio, un partner attore fondamentale per l'esercizio effettivo dei servizi di accoglienza, informazione e orientamento.

Il documento, elaborato nell'autunno 2017, adottava la tabella di suddivisione dei proventi con le percentuali di aggio di prassi: il 26,90% degli introiti da bigliettazione al concessionario e il 73,1% alla DRM; il 91,8 dei proventi ricavati dalle vendite e da altri servizi di bookshop al concessionario e l'8,2% alla DRM.



Venivano inoltre individuate le progettualità per raggiungere gli obiettivi che il Comitato si prefiggeva entro il giugno 2018:

1. definizione di azioni di **gestione integrata** dei beni e delle istituzioni culturali del sistema che si prefiggano la ricerca di nuovi pubblici e l'educazione all'arte;
1. individuazione di concrete azioni di **connessione** con risorse culturali anche in aree territoriali diverse da quelle del sistema, creando reti coerenti e funzionali agli obiettivi di valorizzazione;
1. predisposizione di azioni che possano condurre ad un **ampliamento dell'offerta culturale** e a un **potenziamento dei servizi connessi** mediante l'integrazione dell'offerta con la bigliettazione cumulativa integrata dei luoghi della cultura indipendentemente dall'appartenenza degli stessi;
1. individuazione di possibili linee di intervento sui fattori di **accessibilità**, agendo sui livelli di accessibilità non solo fisica, ma anche cognitiva rispetto al sistema delle infrastrutture di trasporto e in relazione alle infrastrutture territoriali;
1. applicazione di **tecnologie innovative** per potenziare la gestione integrata, la comunicazione e la fruizione del sistema da parte del pubblico;

Obiettivi ambiziosi che non sono mai stati convogliati in un vero e proprio piano strategico, né tantomeno realizzati.



Sant'Apollinare  
in Classe, Ravenna

Nel 2018 l'Amministrazione Comunale di Ravenna (Assessorato alla Cultura) stilava un lungo documento a corredo del Programma d'interventi di valorizzazione e messa a sistema del Patrimonio oggetto dell'accordo di valorizzazione, prodotto in vista dell'inaugurazione del Museo Classis, avvenuta poi nel dicembre dello stesso anno. Tale programma riportava tabelle di comparazione del numero dei visitatori e degli incassi lordi relativi all'arco temporale tra il primo trimestre 2016 e primo trimestre 2018, assumendosi il merito dell'aumento dei visitatori del 15% e degli incassi.



Mausoleo di  
Teodorico, Ravenna

Aumenti effettivi, ma non sottoposti a una vera e propria analisi dei fattori causa, in primis le azioni di valorizzazione attuate dalla DRM come l'incremento del biglietto effettuato in occasione di mostre e l'attivazione del biglietto del Battistero degli Ariani dal secondo semestre del 2016. Quindi un aumento certo, ma valutato sulla base di dati non analizzati, né sottoposti al vaglio della DRM.

Nel gennaio 2019 apparve necessario procedere a una sorta di ricapitolazione degli obiettivi raggiunti e da raggiungere; non solo fare il punto dello 'stato dell'arte', ma verificarne, sulla base dei risultati, l'effettivo vantaggio raggiunto dall'Amministrazione statale nel procedere con questo tipo di Accordo

Roberto Cassanelli  
Emanuela Fiori

MiBACT Regione Emilia  
» Romagna, Provincia e Comune  
di Ravenna

rispetto a una normale concessione di servizi. A due anni dalla sottoscrizione bisognava verificare l'effettivo interesse del Ministero a procedere nella sperimentazione dell'accordo di valorizzazione e comprenderne gli effettivi vantaggi che ne erano derivati. Vennero così ribaditi i punti già presenti nei documenti precedenti:

1. la necessità di una **programmazione condivisa**, indicando precisamente compiti e attribuzioni dei soggetti coinvolti;
1. l'individuazione di **strategie comuni** che includessero l'Opera di Religione, come visite circuitate di tutti i siti Unesco e/o abbonamenti annuali per i residenti;
2. l'impegno per investimenti e contributi del partner nella realizzazione di mostre ed eventi organizzati dalla DRM;
3. l'emissione biglietti cumulativi senza alcuna variazione di quota per l'Amministrazione;

le "notevoli potenzialità" legate alla "programmazione delle attività didattiche" sarebbero state svolte da RavennAntica con finalità profit, mentre la Direzione avrebbe continuato a svolgere gratuitamente azioni didattiche secondo quanto stabilito dal Ministero. La supervisione e la direzione scientifica delle **attività didattiche** sarebbero rimaste in capo alla Direzione, con vaglio e verifica anche sulle attività profit.

A complicare ulteriormente la situazione dal 2020 è intervenuta la pandemia da Covid-19 che per oltre due anni ha impedito quasi ogni attività.

## Comparazione tra obiettivi e azioni rispetto ai risultati ottenuti

Da quanto detto appare evidente l'assoluta necessità di completare l'accordo di valorizzazione con atti aggiuntivi e integrativi, soprattutto a fronte del previsto rinnovo di quindici anni a partire dal 2023.

### Azioni positive


1. **Fattore economico:** il precedente concessionario, insolvente, aveva lasciato in grave sofferenza la DRM. RavennAntica in quanto partner si è posta invece come soggetto affidabile e puntuale nei versamenti.
2. **Servizi online:** durante la pandemia il partner ha agevolato la riapertura dei siti al pubblico, dotandosi di una piattaforma di bigliettazione online. Utilissima da remoto, ma piuttosto complessa per i visitatori già in loco, e di scarso gradimento se utilizzata per accedere ai due siti privi di biglietterie (Battistero degli Ariani e Palazzo di Teodorico).
3. **Emergenza da Covid 19:** il partner è stato di sostegno per le misure di riapertura dei siti Unesco già dalla fine di maggio del 2020.
4. **Sito web:** l'accordo di valorizzazione ha portato all'inserimento dei monumenti statali nel sito online del partner, tuttavia da rivedere, poiché la proprietà statale non appare opportunamente indicata;
5. **Investimenti:** gli investimenti per la realizzazione di gadget e cartoline è avvenuta solo a partire dal 2022 su esplicita richiesta della DRM.

Roberto Cassanelli  
Emanuela Fiori

MiBACT Regione Emilia  
» Romagna, Provincia e Comune  
di Ravenna

6. **Conduzione dei bookshop:** i bookshop si conformano agli orari dei diversi siti, affiancano le aperture e hanno dato alla DRM la possibilità di vendita di cataloghi e pubblicazione realizzate in proprio.

Battistero degli  
Ariani, Ravenna



## Criticità

7. Itinerari a circuito. Nel 2020 sono state attuate alcune prove di circuitazione di tutti i siti UNESCO, ma solo estive e su proposta dell'Assessorato al Turismo. Gli unici itinerari circuitati dei siti Unesco statali e dell'Opera di Religione sono stati realizzati su progetto della DRM e solo recepiti da RavennAntica.
8. La bigliettazione circuitata è stata limitata al binomio Museo Classis/Basilica di Classe, con conseguente poca pubblicizzazione del circuito cumulativo dei siti statali (Basilica, Museo Nazionale, Mausoleo di Teodorico). Nessuna proposta di eventi è stata avanzata dal partner, né di investimenti per eventi organizzati dalla DRM, né tantomeno sono stati proposti eventi espositivi.
9. L'ampliamento dell'offerta di servizi di accoglienza resta tuttora carente. Nessun servizio è presente presso il Battistero degli Ariani (il personale di sorveglianza è del Ministero), ed è assai limitato negli altri siti, ad esclusione del grande attrattore della Basilica di Classe. Per l'ampliamento dell'offerta la Fondazione, secondo il programma, intendeva "proseguire nel percorso di potenziamento e riqualificazione dell'attività di informazione e comunicazione al servizio dei visitatori". Non risulta tuttavia essere stato creato nessun prodotto né progetto "di materiali di divulgazione e educazione".

10. La produzione editoriale "di nuovi prodotti informativi e materiale promozionale" non è avvenuta in nessun ambito. La Direzione ha invece proseguito con il proprio personale e i propri fondi alla realizzazione di guide brevi, delle quali si era data informazione nella riunione del 2019, richiedendo un sostegno economico mai erogato.

## Conclusioni

L'accordo di valorizzazione ha sicuramente ovviato ai gravi problemi di gestione delle biglietterie e degli introiti, attività che non sarebbe stato possibile per la DRM-ER gestire in proprio, sia per mancanza di figure adeguate sia per la grave carenza di personale in generale.

L'accordo di valorizzazione stabiliva un periodo sperimentale di cinque anni, ai quali, dopo opportuna valutazione dei risultati da parte del Comitato misto, si sarebbe potuto rinnovare per ulteriori quindici anni. Non essendo state attivate verifiche in itinere, grazie al supporto della Direzione generale Musei - servizio II, si sono messi a punto criteri di valutazione ex post che sono stati sottoposti alle parti, dalle quali si è in attesa di una compiuta relazione. In sede di verifica bisognerà infatti ovviare alle mancanze procedurali e procedere alle integrazioni opportune, non avendo definito gli atti seguiti all'accordo di valorizzazione punti fondamentali come compiti, obblighi e stringenti parametri di monitoraggio riguardo agli obiettivi da perseguire.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE

**L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**

**Roberto Cassanelli  
Emanuela Fiori**

» **MiBACT Regione Emilia  
Romagna, Provincia e Comune  
di Ravenna**

# Roberto Cassanelli

Dirigente storico dell'arte del MiC, ha operato nella Direzione generale Musei ed è stato segretario regionale del MiC per la Liguria e il Friuli Venezia Giulia. È professore a contratto di Storia della fotografia nell'Università Cattolica di Milano.

È attualmente presidente del Comitato misto ex art. 9 dell'accordo di valorizzazione tra MiBACT, Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna.



# Emanuela Fiori

Funzionario storico dell'arte Direttore, ha ricoperto l'incarico di Funzionario Territoriale con mansioni ispettive e di coordinamento per la Diocesi di Bologna capoluogo e per la Diocesi di Imola con funzioni di alta sorveglianza sugli interventi di restauro.

Fino al 2013 è stata responsabile dei Servizi Aggiuntivi della ex SBAS di Bologna e della Direzione Tecnica del Museo del 600, sede di Palazzo Pepoli Campogrande.

Dal 2015 al 2023 è stata Funzionario Delegato Direttore del Museo Nazionale di Ravenna, Battistero degli Ariani e Basilica di Sant'Apollinare in Classe.

# **Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia**

**Stefano Casciu**





# Museo Archivio Richard Ginori della manifattura di Doccia a Sesto Fiorentino

Ministero della cultura, Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino

## SOGGETTI

## FINALITÀ

Individuare le forme di gestione delle collezioni archivistiche, storico - artistiche e industriali, e dell'immobile del museo; favorire il riallestimento e la riapertura al pubblico dell'istituto; attivare la valorizzazione del patrimonio culturale appartenente all'istituto e la realizzazione di attività museali, di valorizzazione e di promozione.

## OBIETTIVI

Riportare il Museo e l'Archivio della Manifattura Richard Ginori alla accessibilità e fruizione da parte del pubblico, degli esperti e degli studiosi, e promuovere attraverso di essi la secolare tradizione storica, culturale, artistica creativa produttiva e sociale che la manifattura Ginori (poi Richard Ginori) ha rappresentato sin dal Settecento per l'area di Sesto Fiorentino e per Firenze.

## INTERVENTO

Promozione dello studio e della conoscenza delle testimonianze storico-artistiche materiali e del patrimonio di saperi e pratiche della storia del museo, della manifattura di Doccia, delle aziende storiche e delle comunità del territorio. Conservazione, studio, ricerca e valorizzazione dei beni facenti parte dell'archivio e delle collezioni del museo.

## ATTUAZIONE

Definire la missione del Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia individuando nel modello della Fondazione di partecipazione la forma giuridica del soggetto preposto al conseguimento delle finalità dell'accordo di valorizzazione; attivare forme di ulteriore partecipazione e di collaborazione oltre che da parte dei soggetti sottoscrittori anche di ulteriori partner pubblici e privati attivi sul territorio.

## DURATA

Dal 14/02/2018 al 19/12/2019

FONDAZIONE

CENTRO DI PRODUZIONE CREATIVA CONTEMPORANEA

E DI FORMAZIONE



Il cuore nelle mani  
PASSEGGIATA estate 2022

Ringrazio Marcello Tagliente per la presentazione. Data l'importanza e la complessità della vicenda dell'attuale Museo Richard Ginori, ritengo utile fare una breve cronistoria commentata dell'iter che ha portato all'acquisizione del museo al patrimonio dello Stato, quindi all'accordo di valorizzazione ed infine alla istituzione della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori, attualmente in attività con la presidenza di Tomaso Montanari e la direzione di Andrea Di Lorenzo.

Sin dall'inizio questa vicenda è stata caratterizzata dalla forte **partecipazione della comunità locale** e degli **stakeholder**, alcuni dei quali sono stati già citati da Marcello Tagliente. Tengo però a dire anche che se il ruolo della comunità e delle associazioni è stato certamente importante per una soluzione positiva della vicenda della Richard Ginori, il **percorso** è iniziato in maniera fondamentale partendo dalla **tutela**, esercitata da parte degli enti ministeriali ad essa preposti e competenti. In primo luogo quindi le diverse Sovrintendenze a Firenze e in Toscana, non solo quella ai beni architettonici e quella ai beni storico-artistici (parlando ovviamente nei termini riferiti alla organizzazione del Ministero anteriore alla riforma Franceschini), ma anche la Soprintendenza archivistica della Toscana. Tutto il sistema toscano della tutela aveva da tempo sotto osservazione il museo, allora aziendale, della Richard Ginori. Il museo era parte integrante dell'azienda, come **museo d'impresa**. Inaugurato nel 1963 come una sorta di showroom dell'azienda, nasce su progetto dell'architetto Pier Niccolò Berardi, di grande modernità ed attualità, pensato sin dall'inizio proprio come un museo, per esporre anche la produzione storica, dalle origini settecentesche sino alle produzioni contemporanee, che da sempre sono strettamente legate alla tradizione antica ed originaria della Manifattura Ginori di Doccia. Senza poter fare qui la storia della Manifattura Ginori, è certamente questa a sostenere oggi le motivazioni dell'attuale museo, che non è più aziendale, ma di interesse nazionale.

Gio Ponti,  
Italia turrita





#### Museo, esterno

Il momento fondativo e principale del percorso di tutela al quale si accennava si riconosce certamente nella apposizione da parte del Ministero dei vincoli pertinenziali, che nel 2012 sono stati predisposti dalle varie Soprintendenze fiorentine prima nominate, che hanno individuato la modalità della pertinenzialità collegando strettamente l'immobile, che era già vincolato, alle collezioni storico- artistiche e all'archivio, secondo il giusto riconoscimento storico della organicità del sistema dell'azienda Richard-Ginori, nata dalla precedente Manifattura Ginori fondata dal marchese Carlo Ginori nel 1737. La collezione del museo, oggi vincolata all'immobile museale, comprende migliaia di beni artistici legati alla produzione della porcellana a Doccia, ma anche una considerevole quantità di **documenti d'archivio**. Il tutto forma un complesso culturale di estrema importanza per la storia della produzione della porcellana in Europa, ma più in generale

per la storia dell'arte italiana, e per la storia della **produzione artistica ed industriale**, fatto quest'ultimo che collega molto bene il museo al territorio di Sesto Fiorentino e ai valori sociali della comunità che ha avuto ed ha ancora nell'azienda (sia pure non più la Richard-Ginori originaria) un punto di riferimento importante in quanto fondamentale, se non unico, centro industriale e produttivo dell'area. Dietro a questo museo c'è quindi anche un orgoglio collettivo, un'identificazione della comunità con l'antica manifattura poi diventata fabbrica ed azienda. I due vincoli pertinenziali ministeriali del 2012 sono quindi ancor più fondamentali, perché è da essi che si è originato tutto: infatti i vincoli certificano che le collezioni storiche, artistiche e archivistiche devono rimanere necessariamente unite e connesse all'immobile museale, progettato per tale funzione.

Nel percorso che ha portato all'accordo di valorizzazione è stato poi centrale il momento, sia pure negativo, del fallimento dell'azienda Richard Ginori nel 2013, da cui è derivata una netta separazione delle attività produttive dalle collezioni e dall'edificio museale. La parte museale è stata infatti gestita da due società fallimentari. Si sono succeduti quattro tentativi di vendita del museo, come organismo separato dall'azienda, che per comprensibili ragioni tali tentativi non hanno avuto esito positivo. Di questa situazione lo Stato ha tratto vantaggio: quando si è definita la effettiva possibilità dell'acquisto dell'immobile e delle collezioni da parte dello Stato, dopo quattro aste andate deserte il valore dell'immobile era divenuto decisamente accessibile anche per le modeste finanze del Mibact. Nel 2017 chi vi parla e la collega Alessandra Marino, all'epoca Soprintendente di Firenze, hanno molto sollecitato i curatori fallimentari per giungere alla proposta di vendita, indispensabile per avviare il procedimento di acquisto, anche sulla spinta della mobilitazione della comunità locale, degli stakeholder, della Associazione Amici di Doccia, dell'Associazione degli industriali di Firenze. Da tutti loro arrivava una forte sollecitazione allo Stato per risolvere da un lato il problema del fallimento dell'azienda Richard-Ginori, coi suoi risvolti sulla società, il lavoro e l'economia sestese, ma anche per dare un futuro all'eredità storica della Manifattura Ginori nell'alveo del patrimonio culturale pubblico. Un momento importante è stato la

presenza a Firenze del ministro Franceschini in un incontro con gli industriali durante il quale egli dichiarò esplicitamente l'interesse del Ministero a procedere con l'acquisto del museo. Era però indispensabile una formale una proposta di vendita da parte delle società fallimentari, con le quali chi parla, con la collega Soprintendente Marino, ha mantenuto vivo e costante il colloquio per far comprendere quali erano i passaggi necessari per raggiungere il risultato, partendo dalla volontà espressa dal Ministro.

Parco Ginori,  
maggio 2022,  
riapertura  
e nuovo logo



Nel 2017 è arrivata la proposta di **cessione dell'immobile** per un valore ormai stabilizzato a €700.000,00. Per quanto riguarda le **collezioni** è stata fondamentale la proposta di cessione allo Stato in compensazione dei gravi debiti erariali che l'azienda Richard Ginori aveva maturato, anche nei confronti dello Stato. Questa complicata intersezione delle due procedure, di acquisto dell'immobile da un lato e di cessione dei beni mobili dall'altro in base alla L. 512, si è finalmente conclusa col Decreto interministeriale del 13 dicembre 2017, registrato nel marzo 2018.

In base a tale decreto tutto l'insieme delle collezioni storico-artistiche ed archivistiche è stato acquisito al patrimonio culturale dello Stato per un valore nominale €3.234.000,00. L'acquisto dell'immobile ha consentito alla società fallimentare di saldare i debiti erariali nella misura necessaria per poter procedere con la cessione dei beni mobili ai sensi della L. 512, per il valore suddetto. Finalmente, il 27 marzo 2018 l'allora Polo museale della Toscana ha potuto procedere alla presa in consegna per primo dell'immobile, acquisito dal Demanio nel ramo storico-artistico,

Trasferimento opere,  
Museo Ginori



ed immediatamente dopo, nello stesso marzo 2018, di tutti i beni mobili.

Contemporaneamente siamo giunti anche all'accordo di valorizzazione, argomento di questo di questo convegno. Il 14 febbraio 2018 il Ministero (allora Mibact), la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino hanno firmato, nelle persone del Segretario generale Mibact Carla Di Francesco, della Vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e del Sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, l'accordo di valorizzazione per la gestione di questo immenso patrimonio. Nell'accordo (articolo 5) era prevista l'istituzione di una **Fondazione di partecipazione**. L'accordo di valorizzazione Richard Ginori del 2018 è derivato e conseguente al precedente accordo di valorizzazione stretto tra Ministero e Regione Toscana sul Sistema museale nazionale, siglato nel 2016.

La fondazione che ne è nata è denominata Fondazione Archivio Museo Richard Ginori. La parola **archivio** è importante. Nell'accordo di valorizzazione (articolo 8) è prevista la costituzione di un Comitato tecnico tra i tre soci (Mibact, Regione Toscana e Comune di Sesto Fiorentino), istituito il 2 marzo 2018. Contemporaneamente il 1° marzo 2018 il Ministero aveva istituito da parte sua anche un gruppo tecnico interno alla Direzione Generale Musei, del quale facevano parte per la Direzione generale Manuel Guido, Marcello Tagliente, Vito Lattanzi e Federica Zalabra, per il Polo museale della

Toscana chi vi parla e Cristina Gnoni, per la Soprintendenza archivistica della Toscana Diana Toccafondi e, come esperta della materia, Maria Selene Sconci. Questo gruppo di lavoro, nato con lo scopo "di dare un contributo scientifico utile a definire le linee strategiche fondamentali volte a valorizzare il patrimonio culturale rappresentato dal Museo Richard Ginori" e di "tracciare le possibili **linee programmatiche** della Fondazione Museo Richard Ginori, con riferimento sia a necessari interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro delle collezioni, sia al rapporto esistente tra valorizzazione culturale e sviluppo territoriale", ha elaborato un **piano strategico** e le linee guida della futura Fondazione.

Ginori mostra,  
Biblioteca Sesto  
Fiorentino



All'interno di questo **gruppo di lavoro**, anche per forte stimolo dell'allora Soprintendente archivistica Diana Toccafondi, è emersa una forte indicazione ed attenzione per i temi dell'archivio della Richard Ginori, un archivio unico che documenta dal Settecento e sin quasi ad oggi la storia della Manifattura Ginori, poi azienda Richard Ginori.

Il gruppo di lavoro ha posto quindi molta enfasi sulla pari dignità ed importanza delle collezioni storico artistiche e delle serie archivistiche che formano l'archivio Richard Ginori. I problemi dell'archivio sono molti: è diviso tra l'Archivio di Stato di Firenze (una parte è lì in deposito) e la stessa azienda dove ancora si trova, anche se è ormai di proprietà dello Stato.

Da parte sua, il **Comitato tecnico** insediato presso la Regione Toscana ha invece prodotto un documento di sintesi che ha raccolto, con un processo molto interessante, anche contributi derivanti da **confronti ed audizioni** con esperti esterni, di livello nazionale, individuati per la qualità delle esperienze che essi rappresentavano e che potevano avere qualcosa di utile da dire o da proporre in vista della costituzione della nuova Fondazione. Rappresentavano infatti altre fondazioni di partecipazione, musei d'impresa, archivi, etc. E' stato sentito tra gli altri, ad esempio, Christian Greco, direttore della Fondazione Museo Egizio di Torino, ma anche i responsabili del Museo di Follonica, che conserva un importante archivio legato alla storia delle miniere locali, una storia d'impresa molto interessante in Toscana. Un altro argomento molto importante affrontato dal Comitato tecnico, e che poi è confluito nel piano strategico attuale della Fondazione, è stato il rapporto molto forte con la storia sociale dell'azienda di Sesto Fiorentino. Nato come museo d'impresa, oggi, staccato fisicamente e

Arti in dialogo,  
Palazzo Marucelli  
Fenzi



amministrativamente dall'azienda che pure ha una sua storia e che è ancora attiva, con una forte presenza per la **comunità locale**, il museo non è più tale, ma testimonia pur sempre una fondamentale fase della storia produttiva legata alla porcellana di Doccia dal Settecento a oggi, ed allo stesso tempo si collega ad una storia sociale e di lavoro, che per il territorio di Sesto Fiorentino è molto presente e viva. Tomaso Montanari, che ha partecipato al Comitato tecnico come esperto proposto dal Comune di Sesto Fiorentino e che poi è diventato presidente della Fondazione, ha molto insistito all'interno del gruppo di lavoro per dare enfasi a questo aspetto sociale, che cambia un po' la prospettiva rispetto a quelle che erano in origine le finalità della collezione e del museo, ma che è fondamentale per il territorio.

Il **documento di sintesi** è stato presentato al Ministro attraverso la Direzione generale musei, allora direttore Antonio Lampis. In questo documento si davano indicazioni anche sulla partecipazione economica degli enti fondatori e si quantificava in linea generale il fondo di dotazione. Alla Fondazione era destinato in uso il patrimonio del museo: attualmente è stata già consegnata la gran parte delle collezioni dei beni mobili, e in futuro lo sarà anche l'immobile. Stiamo procedendo alla consegna in fasi successive, come previsto dall'atto istitutivo, perché nell'immobile sono ancora in corso attività economiche e di



cantiere in capo alla Direzione regionale musei. Il Comitato tecnico ha poi precisato la composizione della **governance**, in particolare il Comitato tecnico scientifico, indicando le figure, i riferimenti, le competenze e le specificità che dovevano contribuire a formarlo. Tutto ciò ha portato alla stesura di un atto istitutivo della Fondazione abbastanza complesso, che ha visto ancora una volta i colleghi dei vari uffici del Ministero, dalla Direzione generale musei, all'Ufficio legislativo, al Segretariato generale, molto attivi e collaborativi.

**Ginori mostra,  
Biblioteca Sesto  
Fiorentino**

Ginori mostra,  
Biblioteca Sesto  
Fiorentino

Il 19 dicembre 2019 si è giunti alla vera e propria nascita della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori a Sesto Fiorentino, presso la biblioteca che ha sede nell'antica e prima sede della Manifattura Ginori a Doccia. E' stata una vera festa cittadina, alla presenza del Ministro Franceschini e di tutti



i protagonisti di questo lungo percorso che ho appena descritto. La Fondazione riunisce anche nel nome le due anime della manifattura Ginori e dell'azienda Richard Ginori, la collezione storico-artistica, che comprende tutti i materiali legati alla produzione, le forme, i modelli, le lastre fotografiche, le pietre cromolitografiche, e naturalmente le porcellane prodotte attraverso i secoli, una quantità di oggetti legati alla storia della manifattura ancora da conoscere in tutti i dettagli, e l'importante archivio, ricchissimo di materiali e fonte di infinite informazioni. Ricordo che la collezione parte dal 1737, e comprende una sostanziosa e preziosa sezione settecentesca, attraversa poi tutte le stagioni dell'Ottocento, per arrivare al Novecento con le vicende legate allo Stato unitario, declinando gli stili eclettici e storicistici, quindi il Liberty, e soprattutto l'Art Déco, che fiorì grazie alla direzione artistica di Gio Ponti, tra il 1923 e il 1930. I bellissimi oggetti disegnati da Gio Ponti sono tra i più riconoscibili ed apprezzati della produzione storica della Richard Ginori. Ancora oggi sono uno dei **punti di forza** anche commerciale dello stile dell'azienda. Le riproduzioni degli originali di Gio Ponti sono infatti fra gli oggetti ancora più venduti e più apprezzati nel mercato attuale. Le potenzialità sono immense, e la Fondazione sta già operando in questa direzione.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE  
**L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**

# Stefano Casciu

Cagliaritano, storico dell'arte, ha studiato a Firenze, sotto la guida di Mina Gregori, temi del collezionismo e del mecenatismo artistico della famiglia Medici.

Si è dedicato allo studio della pittura di natura morta italiana e del suo collezionismo presso la corte dei Medici, progettando e realizzando tra il 2001 e il 2007 il nuovo Museo della Natura Morta nella Villa medicea di Poggio a Caiano.

Dopo il terremoto a Modena e provincia ha coordinato per tutta l'area emiliana le operazioni di recupero e deposito dei beni artistici danneggiati, organizzando il Centro di raccolta nel Palazzo Ducale di Sassuolo. Ha quindi curato il riallestimento della Galleria Estense di Modena, riaperta nel maggio 2015.

Ha inoltre curato e/o ha partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero



# **Dalla concessione d'uso all'accordo di valorizzazione per il Sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia**

**Andrea Camilli  
Silvia Guideri**



## Esercizio coordinato e integrato delle attività del Parco Archeologico di Baratti e Populonia

Ministero della cultura, Regione Toscana,  
Comune Di Piombino

**SOGGETTI**

**FINALITÀ**

Definire le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione e di fruizione, nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi attuativi relativamente ai beni culturali ricadenti nell'area di Baratti-Populonia.

**OBIETTIVI**

Trasferimento al Comune della disponibilità dei beni di proprietà statale, ai sensi dell'art. 102, c. 5 del D.Lgs. n. 42/2004, al fine di consentirne la gestione unitaria, la valorizzazione e la fruizione:

- gestione autonoma da parte del Comune delle attività di valorizzazione e di fruizione attraverso idonea struttura organizzativa e professionale, individuata nella Parchi Val di Cornia Spa.
- integrazione e coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nei programmi di valorizzazione del Parco e del Museo archeologico;
- integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico.

**INTERVENTO**

Coordinamento delle attività di ricerca in funzione di una strategia di valorizzazione e di gestione unitaria dell'intera area del Parco archeologico di Baratti e Populonia.

**ATTUAZIONE**

Il Comune provvede alle attività di gestione attraverso una forma societaria a partecipazione pubblica (Parchi Val di Cornia Spa), in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, in particolare, dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii, garantendo, con le altre amministrazioni interessate, la gestione a livello territoriale unitario del Sistema dei Parchi della Val di Cornia.

L'attuale accordo di valorizzazione è sottoscritto dal solo comune di Piombino ma prefigura un ambito territoriale dei beni culturali esteso a tutto il Sistema e dovrà pertanto essere condiviso tra tutte le istituzioni/amministrazioni interessate.

**DURATA**

6 anni

**VALORIZZAZIONE RISORSE CULTURALI E AMBIENTALI**

**PIANIFICAZIONE URBANISTICA CULTURALE E PAESAGGISTICA**

**GESTIONE UNITARIA E INTEGRATA DEI SERVIZI**



# 1

## L'Ambito territoriale e il Sistema dei Parchi e Musei della Val di Cornia

La Val di Cornia, in Provincia di Livorno, è un'area che si estende dai rilievi del Campigliese, propaggine NW delle Colline Metallifere, fino al promontorio di Populonia, di fronte all'isola d'Elba. E' costituita da 5 Comuni (Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto), ha circa 60.000 abitanti ed ha avuto, nel corso del secolo passato, uno sviluppo quasi esclusivamente di tipo industriale siderurgico.

Andrea Camilli  
Silvia Guideri

» Sistema di Parchi e Musei  
della Val di Cornia

Il progetto del Sistema dei parchi nasce sul finire degli anni '70, quando la Val di Cornia era caratterizzata dalla monocoltura siderurgica, e prende forma con l'esperienza dei piani regolatori coordinati dei Comuni di Campiglia, Piombino, San Vincenzo e Suvereto. Con quei piani furono salvaguardati circa 500 ettari di aree archeologiche e 6000 ettari di aree naturali protette, 2 parchi archeologici, 3 parchi naturali.

In quella stagione di **pianificazione coordinata**, che già di per sé costituì una profonda innovazione metodologica rispetto alle logiche municipaliste dominanti in campo urbanistico, i Comuni percepirono che il **patrimonio storico-archeologico e naturalistico** della zona aveva una sua peculiare unitarietà e che le trasformazioni storiche che lo avevano segnato nei secoli, dagli Etruschi fino alla contemporaneità, sarebbero state meglio comprese e comunicate con **politiche unitarie di tutela, di valorizzazione e di gestione integrata**. Da allora il promontorio di Piombino con l'antica città etrusco-romana di Populonia, le aree minerarie delle colline campigliesi con il villaggio medievale di San Silvestro, le vaste aree naturali costiere di Rimigliano (San Vincenzo) e della Sterpaia (Piombino), le colline di Campiglia, Sassetta e Suvereto che fanno da corona alla pianura del fiume Cornia, entrarono a far parte di un unico progetto di tutela e valorizzazione, che nel 2009 è stato portabandiera italiano per il MiBAC al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa.



Il Sistema dei parchi della Val di Cornia

# 2

## Lo Strumento per la valorizzazione integrata del patrimonio archeologico e paesaggistico -

La realizzazione di un così vasto e ambizioso progetto di valorizzazione delle **risorse culturali e paesaggistiche** della Val di Cornia richiedeva, prima di tutto, la solida collaborazione strategica tra i cinque Comuni della zona e un soggetto strumentale unitario in grado di mettere in atto ciò che la pianificazione urbanistica coordinata aveva previsto con il sistema dei parchi. Per queste ragioni nel 1993 costituirono la società Parchi Val di Cornia, allora aperta anche alla **partecipazioni di privati**.



Andrea Camilli  
Silvia Guideri »

Sistema di Parchi e Musei  
della Val di Cornia

La Parchi Val di Cornia Spa, società strumentale dei Comuni del territorio costituita nel 1993 ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90 (oggi Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, Decreto Legislativo 267/2000) e disciplinata dal testo unico sulle partecipate (D.Lgs 175 del 19 agosto 2016), nasce con la missione statutaria di realizzare i parchi previsti dai piani urbanistici e di gestirne in forma integrata i servizi e le attività promozionali. La realizzazione di un progetto così complesso di **valorizzazione integrata** di beni storici archeologici e paesaggistici richiedeva tuttavia l'azione convergente di più soggetti istituzionali, partendo dal fatto che molte delle aree archeologiche da valorizzare appartenevano al demanio statale, così come tutto il patrimonio archeologico che sarebbe stato rinvenuto nel corso delle **ricerche scientifiche programmate** per lo sviluppo del sistema.

# 3

## La Concessione d'uso per il Parco archeologico di Baratti e Populonia

Per la natura dei beni e per lo specifico regime legislativo, fin da subito si resero necessari accordi ed intese con il Ministero della cultura, che hanno riguardato l'insieme del **processo di valorizzazione**: definizione di comuni programmi di ricerca scientifica, progetti di restauro e valorizzazione, individuazione di criteri per la fruizione del patrimonio culturale.

Grazie a queste intese fu possibile armonizzare le funzioni in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio tra lo Stato, la Regione e gli enti territoriali, coinvolgendo nel processo di valorizzazione anche le Università per la definizione e l'attuazione di programmi di ricerca scientifica.



Andrea Camilli  
Silvia Guideri »

Sistema di Parchi e Musei  
della Val di Cornia

Nel **processo di armonizzazione** tra le competenze statali e le iniziative di valorizzazione intraprese in ambito locale dai Comuni, tramite la Parchi Val di Cornia S.p.A., il caso del parco archeologico di Baratti-Populonia ha rappresentato sicuramente uno dei temi più complessi.

In quel territorio, infatti, la presenza dello Stato, con proprio personale e con beni demaniali di proprietà, è antecedente all'avvio del processo di valorizzazione intrapreso dal Comune di Piombino: risale al periodo a cavallo delle due guerre, quando, durante il recupero delle scorie ferrose di epoca etrusco-romana, furono rinvenute le necropoli monumentali di S. Cerbone, a Baratti, e demanializzati i circa 10 ettari di terreno su cui insistevano.

Il progetto del parco, in armonia con le previsioni urbanistiche, si proponeva di ampliare lo spazio archeologico fruibile, fino ad inglobare le emergenze archeologiche diffuse sul **territorio** e contemporaneamente si proponeva di creare sentieri e servizi per l'**accoglienza** (centro visite, punto di ristoro, servizi igienici, ecc.) prima inesistenti. Il problema era quindi quello di evitare che un sito archeologico caratterizzato da omogeneità storico culturale e da continuità fisica fosse separato, nella fruizione, fra due diverse gestioni.

La firma della Concessione (11 luglio 1998)

In quel contesto, tra il Ministero per i BCA, l'allora Soprintendenza archeologica per la Toscana, il Comune di Piombino e la Società Parchi Val di Cornia, fu avviato un **confronto** che approderà, l'11 luglio 1998, data d'inaugurazione del primo lotto del parco, al rilascio di una **"concessione d'uso"** da parte del Ministero per i BCA e alla stipula di una convenzione con la Società Parchi Val di Cornia S.p.A. per l'affidamento in gestione delle aree statali.

Con la "concessione d'uso", disposta ai sensi dell'art.4, comma 5 ter della legge 14.01.1993 n.4, si concedevano "in uso alla Società Parchi Val di Cornia S.p.A. i beni di proprietà demaniale compresi all'interno dell'area del parco, identificati nell'area archeologica demaniale di Populonia e in tutte le strutture archeologiche di proprietà statale ricomprese all'interno dei confini del parco".

Si trattò di uno dei primi atti con il quale il Ministero per i BCA concedeva in uso, ad una Società per azioni a prevalente capitale pubblico, beni archeologici statali, esternalizzando tutte le funzioni ad essi connesse: manutenzione ordinaria, vigilanza, apertura al pubblico con visite guidate, didattica e informazione.

Tra i fattori che allora dettero credito a quell'innovativo atto di conferimento di aree e beni archeologici statali ad una società partecipata dai comuni, va ascritto il fatto che l'ampliamento del parco archeologico di


Baratti e Populonia si inseriva nel più ampio e organico progetto di valorizzazione culturale e paesaggistica del sistema dei parchi dove già la Società aveva operato con successo con la realizzazione e la gestione del primo lotto del parco archeominerario di San Silvestro, nel Comune di Campiglia M.ma, inaugurato nel 1996.

Museo archeologico  
del Territorio di  
Populonia



L'esistenza di un **sistema territoriale omogeneo** e di una società costituita appositamente per realizzare e gestire in forma unitaria il sistema, fu anche uno dei fattori che resero più agevole l'accesso ai fondi europei per la realizzazione degli interventi. In quegli anni molti dei fondi furono attribuiti direttamente alla Società Parchi Val di Cornia quale garante dell'unitarietà del sistema e di una più efficace sostenibilità economica della gestione del patrimonio valorizzato.

L'intesa raggiunta per la **gestione unitaria** delle aree statali e comunali del parco archeologico di Baratti-Populonia ha rappresentato un momento di svolta nei rapporti tra il Ministero e gli enti locali dell'area, inaugurando una stagione di positive **intese** che hanno reso possibili altri importanti interventi di valorizzazione e che hanno portato, in meno di 10 anni dall'inaugurazione del primo lotto del parco (1998), a valorizzare ed aprire al pubblico anche l'acropoli di Populonia (2007) ed altre emergenze di grande interesse archeologico e monumentale sul promontorio di Populonia (San Quirico 2008).



Museo archeologico del Territorio di Populonia - Anfora argentea di Baratti

# 4

## Dalla Concessione all'accordo di valorizzazione

Fu proprio dopo l'inaugurazione del secondo lotto del parco che si è convenuto sulla opportunità di definire, ai sensi del modificato art. 112 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., un accordo di valorizzazione per la disciplina dei rapporti fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia, finalizzato al completamento e alla gestione del Parco Archeologico. Tale primo accordo di valorizzazione, di valore pionieristico, siglato il 05/11/2007, è stato seguito, senza soluzione di continuità da due rinnovi, l'ultimo dei quali siglato nel giugno 2022.

L'accordo di valorizzazione ha trasformato la concessione in un trasferimento in **disponibilità dei beni**, modificando radicalmente l'impostazione, ma mantenendo l'affidamento al Comune di Piombino, e per esso al soggetto strumentale Parchi Val di Cornia Spa, della valorizzazione e fruizione del Parco.

L'opportunità di tale scelta è maturata dalla **valutazione dei risultati** ottenuti dalla Società Parchi Val di Cornia, sotto il profilo della gestione e fruizione pubblica, oltreché della comunicazione e della promozione. Proprio tali risultati hanno consentito l'accesso a ulteriori finanziamenti della Comunità Europea, dello stesso Ministero e della Regione Toscana, che hanno ampliato la rilevanza del Parco archeologico nell'ambito del territorio di riferimento.



Parco Archeologico di Baratti - Acropoli - ricostruzione capanna etrusca



Il modello sperimentato, che è risultato completamente compatibile con le esigenze di tutela e di conservazione di competenza dello Stato, ha consentito inoltre di azzerare il canone di concessione, stante la acquisita consapevolezza che responsabilizza tutti gli enti coinvolti, ognuno per le proprie competenze, a perseguire un fine comune nell'interesse pubblico.

Appurato che la gestione diretta di tale area archeologica risultava la forma più idonea al modello di gestione intrapreso con la costituzione di una Società strumentale dei Comuni, è stato tuttavia necessario procedere ad una modifica allo Statuto della Spa Parchi Val di Cornia, nata come Società a capitale misto pubblico-privato. La normativa vigente (D. Lgs 42/2004, Art.

115) prevedeva infatti che i beni archeologici e culturali potessero essere gestiti dagli Enti locali competenti per territorio tramite affidamento diretto solo a condizione che l'assetto societario della Società strumentale Parchi Val di Cornia Spa, a cui era di fatto affidata tale gestione, fosse trasformato, raggiungendo la completa compagine azionaria di proprietà di Enti pubblici, cosa che è avvenuta nel 2007, preliminarmente alla stipula dell'atto.

**Parco Archeologico  
di Baratti  
Acropoli balneum**

# 5

## Il piano strategico di sviluppo culturale e l'obiettivo

Nel corso degli anni in cui abbiamo sperimentato questo modello, è emerso in tutta evidenza come il processo avviato risultava tanto più virtuoso culturalmente e sostenibile economicamente quanto più si ampliava il sistema e si valorizzava in modo integrato il patrimonio culturale e naturale di cui è straordinariamente ricca questa zona. Da qui gli sforzi recenti di tutti i soggetti istituzionali coinvolti per concertare i **nuovi e più efficaci strumenti di pianificazione strategica** previsti dal Codice dei beni culturali e Paesaggistici nell'ambito della più vasta programmazione dello sviluppo locale.

In occasione del primo rinnovo dell'accordo di valorizzazione, i soggetti firmatari hanno convenuto sulla opportunità di elaborare, come documento allegato all'accordo di valorizzazione, un **"Piano strategico di sviluppo culturale"** che potesse rappresentare uno strumento concreto di pianificazione delle attività di valorizzazione e di sviluppo del territorio. Per l'elaborazione di tale documento di programmazione, oggi in corso di aggiornamento, è stato costituito un Tavolo Tecnico composto dai rappresentanti degli enti firmatari e della Società strumentale.

Il primo Piano Strategico è stato siglato nel 2019 e, in armonia con quanto proposto nell'ambito del Masterplan per il paesaggio del parco archeologico di Baratti e Populonia (POR FESR 2014-2020), ha previsto interventi per la tutela, la valorizzazione e la **messa in rete del patrimonio culturale** del



territorio dell'antica città di Populonia, affrontando i temi della conservazione del patrimonio archeologico e monumentale presente nel parco e proponendosi di risolvere, attraverso interventi di adeguamento funzionale, alcuni aspetti finalizzati ad una migliore fruizione e comprensione del patrimonio stesso sia sul territorio che nel museo archeologico del territorio di Populonia, situato a Piombino, ma strettamente connesso al parco sia dal punto di vista culturale che gestionale.

Nel piano strategico di sviluppo culturale si ratifica dunque l'inserimento del museo archeologico all'interno dell'accordo di valorizzazione e si propone un futuro ampliamento dell'Ambito territoriale fino a ricomprendere l'intero patrimonio del sistema dei parchi e musei archeologici della Val di Cornia, proprio seguendo l'approccio della normativa che parla di ambito territoriale vasto: *"... Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati..."* (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, articolo 112, Comma 4).

E' infatti ormai evidente che solo ampliando l'area oggetto di pianificazione strategica e inserendovi ambiti e strutture che nel rispetto della missione assegnata, possano essere trasformate in servizi a reddito (recettività, ristoro, parcheggi), ovvero operando in una coerente **logica di sistema e di integrazione** fra diversi tipi di risorse e di servizi, si possono raggiungere risultati che rappresentino una concreta e tangibile prospettiva di sviluppo, culturale ed economico, capace d'incidere in modo più significativo sui bilanci della Società di gestione e di orientare l'insieme delle strategie di governo del territorio.



Parco Archeologico di Baratti - Acropoli balneum

# 6

## Conclusioni

Parco archeologico  
di Baratti e Populonia  
Acropoli, il Mosaico  
dei neri


Se possiamo considerare dunque una criticità il fatto che l'attuale accordo di valorizzazione sia ancora sottoscritto dal solo comune di Piombino, mentre prefigura un ambito territoriale dei beni culturali esteso a tutto il Sistema dei parchi e dei musei della Val di Cornia, sarà sufficiente assumere il piano strategico di sviluppo culturale, condiviso tra tutte le istituzioni interessate ed esteso all'intero patrimonio del sistema dei parchi e musei archeologici, come contenuto per il rilancio della pianificazione territoriale unitaria della Val di Cornia e della sottoscrizione dei futuri Accordi Valorizzazione.

Andrea Camilli  
Silvia Guideri

» Sistema di Parchi e Musei  
della Val di Cornia

Così come la pianificazione urbanistica coordinata degli anni 70/80 del secolo scorso sta alla base della nascita del sistema integrato del sistema dei parchi della Val di Cornia, si può oggi ragionevolmente sostenere che il piano strategico di sviluppo culturale, esteso all'area vasta, potrà contribuire in modo sostanziale ad aggiornare, qualificare e rilanciare la **strategia territoriale** che pone i beni culturali tra le risorse fondamentali per la diversificazione e la **rigenerazione dell'economia locale**. Un'esperienza che unificando pianificazione urbanistica, culturale e paesaggistica, unitamente all'individuazione di un soggetto strumentale in grado di assicurare la gestione unitaria dei beni, ha dimostrato sul campo di poter raggiungere obiettivi altrimenti difficilmente perseguibili.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE  
**L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**





# Silvia Guideri

Archeologa, dal 1998 responsabile dei Parchi e Musei Archeologici della Val di Cornia. Nell'ambito di tale incarico ha coordinato la progettazione e l'attuazione di numerosi interventi strutturali di ricerca, conservazione e valorizzazione per lo sviluppo e la gestione del Sistema dei Parchi, in accordo di valorizzazione con il MiC, la Regione Toscana e in collaborazione con varie Università italiane.

Ha contribuito alla definizione di accordi ed intese con il Ministero e la Regione Toscana per la valorizzazione del Patrimonio e per la definizione dei relativi Piani strategici.



# **Il santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni**

**Un'area archeologica, un museo  
e un hub internazionale di ricerca**

**Jacopo Tabolli  
Agnese Carletti  
Emanuele Mariotti  
Ada Salvi**



# Accordo di valorizzazione del santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni

Comune di San Casciano dei Bagni, Università per Stranieri di Siena, Direzione generale Musei, Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, Soprintendenza ABAP per le province di Siena Grosseto e Arezzo, Regione Toscana

## SOGGETTI

## FINALITÀ

Valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni (SI).

## OBIETTIVI

Costituzione di un Museo, un'Area Archeologica, e un Hub internazionale di **Ricerca**.

## INTERVENTO

Ricerca interdisciplinare sul multiculturalismo e plurilinguismo presso il santuario del Bagno Grande; tutela del sito archeologico, con particolare riguardo al contesto termale; **valorizzazione** dei rinvenimenti, e in particolare del deposito votivo rinvenuto presso il santuario; fruizione da parte di un pubblico locale, nazionale e internazionale, nell'ambito di un progetto di impatto culturale ed economico sul territorio.

## ATTUAZIONE

Partenariato Ministero della cultura, Regione Toscana e Comune di San Casciano dei Bagni.

Direzione scientifica dell'Università per Stranieri di Siena.

Collaborazione con Fondazioni e Privati (Friends of Florence, Vaseppi, Ergon, Banfi ecc.).

Modello di governance previsto: costituzione di una Fondazione.

## DURATA

3 anni rinnovabile per altri 3

**SITO TERMAL PLURISTRATIFICATO**

**CONCESSIONE DI SCAVO**


**HUB DI RICERCA**



Localizzazione del Bagno Grande alle pendici della montagna di Cetona

Il santuario ritrovato

Al confine della provincia di Siena, tra i corsi dei fiumi Paglia, Orcia e Chiana, e sulle pendici della montagna di Cetona, centinaia di sorgenti con acqua calda costituiscono una delle regioni più ricche d'Italia per l'acqua termo-minerale. Fin dal X e IX secolo a.C., Chiusi costituì il centro egemone di questa parte d'Etruria Interna, a controllo del territorio e a confine con Perugia e Cortona a nord e ad est e con Orvieto e Vulci a sud. Alle porte meridionali del territorio della città-stato etrusca di Chiusi, il territorio di San Casciano dei Bagni si pone lungo la direttrice che da Chiusi si dirigeva oltre il fiume Paglia verso il mare, entro i confini della città di Vulci. Lungo questo itinerario si snoda a partire dal VI secolo a.C. un sistema di aree sacre legate alle sorgenti termo minerali (PAOLUCCI 2021).



Oltre quaranta sorgenti di acqua calda si succedono nella valle di San Casciano, lungo il torrente Elvella. La **sorgente** più ricca, con venticinque litri d'acqua al secondo a oltre 40 gradi, è il Bagno Grande. Il nome di questo sito - anche conosciuto come Monte Santo - si lega alla conquista dei Medici del senese. A seguito del terremoto del 1575, qui i Medici fecero costruire una piscina termale e un portico sulle rovine di quello che doveva essere stato in età etrusca e romana un **santuario** (MARIOTTI, TABOLLI 2021; MARIOTTI, SALVI, TABOLLI 2023). Due altari - uno sacro ad Apollo e l'altro ad Esculapio e Igea furono rinvenuti nel 1585 presso il Bagno Grande e dovevano collocarsi presso la vasca romana che raccoglieva l'acqua della **sorgente** termo-minerale.

Un miglio più a sud del Bagno Grande, presso la **sorgente** della Doccia della Testa fu rinvenuta nel Cinquecento una copia in marmo della Venere ai Bagni - una delle quaranta copie dell'Afrodite di Doidalsas conosciute (GHISELLINI 2009). La dea è accovacciata, presso lo specchio d'acqua, in una posizione intima. Si tratta di una copia romana in marmo di età traianea (II secolo d.C.) da un originale ellenistico delle metà del III secolo a.C. La figura è acefala e priva di braccia, a grandezza naturale e certamente faceva parte di uno dei molti complessi termali che dovevano costellare il territorio di San Casciano.

Presso la medesima Doccia della Testa nel 2004 fu rinvenuto anche un piccolo deposito votivo, con tutta probabilità nell'acqua stessa della **sorgente**, di sessantasette oggetti composto da alcune statuette votive in bronzo e un cospicuo numero di reperti monetali (IOZZO 2013; IOZZO, ASOLATI 2014). Nei primi anni duemila fu condotto anche lo scavo della necropoli di Balena. Il toponimo allude anch'esso alla presenza di acqua termale e deriva da "balnea". Questo sepolcreto di età tardo-ellenistica è caratterizzato da dromoi (corridoi), lungo cui si aprono numerosi 'nicchiotti' chiusi da tegole, secondo un tipo ampiamente noto nell'area chiusina (SALVINI 2014). All'interno dei loculi vi era il cinerario con frequentemente un piccolo corredo (balsamari, oggetti quotidiani sia fittili che in metallo). Alcune tegole presentano iscrizioni in tre varianti: in lingua e alfabeto **etrusco**, in lingua etrusca e alfabeto latino, in lingua e alfabeto latino, testimoniando, per questa piccola comunità periferica ai confini meridionali del territorio di Chiusi, il lento processo di 'romanizzazione' e, probabilmente, l'esito dell'acquisizione della cittadinanza romana nell'89 a.C. La datazione del sepolcreto è compresa tra la fine del II secolo a.C. e gli inizi del I secolo a.C. (MAGGIANI 2014)

Tra il 2020 e il 2022 presso il Bagno Grande è emersa parte del **santuario etrusco e romano** edificato attorno ad una vasca costruita in blocchi di travertino, profonda oltre quattro

metri. La vasca esisteva già in età etrusca e poi fu ristrutturata e ingrandita durante il regno dell'imperatore Tiberio (I secolo d.C.) e accolse offerte votive fino al IV secolo d.C. Le offerte più antiche si datano a partire dal III secolo a.C. e per tutto il II e il I secolo a.C. Prevalgono grandi statue in bronzo secondo il principio della mensura honorata, piccoli bronzetti e soprattutto ex voto anatomici, nelle forme di singoli arti o di placche poliviscerali. Il contesto anossico entro il fango caldo ha permesso di preservare eccezionalmente i manufatti in bronzo. Le offerte sono state rinvenute deposte assieme nei primi decenni del I secolo d.C., a oltre tre metri di profondità e sotto un compatto strato di tegole. Gli unici reperti che provengono dallo strato di tegole sono un fulmine in bronzo e una freccia in selce.

Scavo della vasca  
sacra




Questa deposizione segnò la chiusura della fase più antica e aprì la strada alla monumentalizzazione della vasca, avvenuta in età romana, nel primo trentennio del I secolo d.C. Il rinvenimento a San Casciano del fulmine e della punta di freccia entro il sigillo di tegole ha permesso di proporre il riconoscimento di un legame tra il seppellimento delle statue in bronzo all'interno della vasca più antica, in associazione con il resto delle offerte, con un *fulgur conditum* (il rito del fulmine sepolto). Secondo il principio dell'ars fulguratoria (l'arte di interpretare i fulmini), di tradizione etrusca, ciò che all'interno di un tempio o di un **santuario** veniva colpito da un fulmine doveva essere sepolto sul luogo stesso del prodigio e il fulmine stesso doveva essere "sepolto". Il luogo del seppellimento - in questo caso la vasca stessa - veniva chiamata *bidental* (TABOLLI 2023, con bibliografia precedente).

Fino alla fine del IV secolo d.C., l'acqua termominerale del Bagno Grande, raccolta nella vasca sacra, continuò a ricevere offerte in bronzo - prevalentemente sotto forma di moneta - e offerte vegetali. Nonostante il passaggio dei secoli, le trasformazioni politiche tra Etruschi prima e Romani poi, i riti che si avvicendano sono sempre incentrati sull'acqua calda a testimonianza dei suoi benefici terapeutici. Le divinità che tutelano la **sorgente** nella fase più antica sono certamente Fortuna Primigenia e Apollo, cui poi si aggiungono, almeno in età imperiale, Esculapio, Igea e Iside.

Ma all'origine del rito e del culto c'è la **sorgente** stessa, venerata a partire dalla fase più antica tra II e I secolo a.C. come "Fonte" (MAGGIANI 2023; GREGORI 2023). Il suo nome ricorre in **etrusco** e in latino. Cinque dediche iscritte al Flere di Havens in **etrusco** possono essere tradotte come al Nume della Fonte. La radice della parola Havens è la medesima del colle Aventino. Secondo lo storico romano Varrone, sarebbe esistito un fiume sull'Aventino con il nome di Avens. In latino, una dedica *fonti calidae* è alla Fonte dell'acqua calda che sgorgava dalla **sorgente** del Bagno Grande, in cui *Calida* potrebbe anche essere il nome della Linfa/Ninfa che abitava presso la fonte.

La scoperta  
delle statue



Il **santuario** fu chiuso agli inizi del V secolo d.C. attraverso un imponente processo di smantellamento ordinato. Le colonne dell'edificio principale furono deposte all'interno della vasca sacra, suggellando il contenuto del deposito votivo e permettendone la conservazione (MARIOTTI 2023).

Se da una parte il percorso di scavo e **ricerca** culminato nello scavo delle campagne 2021 e 2022 ha permesso il rinvenimento di parte del complesso santuarioale presso il Bagno Grande, dimostrando la complessità insita nello scavo di un sito termale pluristratificato, dall'altra lo sforzo compiuto dal team di istituzioni coinvolte nella **ricerca** ha determinato la possibilità di stringere un accordo di **valorizzazione** che costituisca la base per la prosecuzione delle ricerche ma soprattutto per la disseminazione dei risultati.

Anche in questo caso, il percorso di progettazione è frutto di una lunga storia di tutela del territorio. Occorre ricordare come il primo vincolo archeologico nell'area del Bagno Grande, istruito dall'allora funzionaria archeologa Anna Rastrelli, fu incoraggiato dalla comunità locale nel 1993. È infatti la comunità del piccolo paese ai margini meridionali della provincia ad aver operato in una prospettiva di 'autotutela' del proprio territorio, contribuendo peraltro negli anni a promuovere la realizzazione di una carta archeologica comunale, nell'ambito degli strumenti urbanistici del **Comune**. Il rapporto di sinergia con la Soprintendenza competente, sotto la direzione di Mario Iozzo prima e Monica Salvini poi, ha determinato l'apertura al pubblico nel 2014 delle Stanze Cassianensi (SALVINI 2014). Si tratta di un'esposizione permanente dei contesti scavati presso la necropoli di Balena e la stipe di Doccia della Testa.

#### Scioglimenti bibliografici

- GHISELLINI E. 2009, "L'Afrodite accovacciata del tipo Doidalses da San Casciano dei Bagni" in BRAIDOTTI C., DETTORI E., LANZILLOTTA E. (a cura di), *Ou pan ephemeron. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini*, Roma, pp. 663-685.
- GREGORI G. L. 2023, "Iscrizioni latine su votivi in bronzo: divinità, devoti, formulari", in MARIOTTI, SALVI, TABOLLI 2023, pp. 195-203.
- IOZZO M. (a cura di) 2013, *lacta stips. La stipe votiva della sorgente di Doccia della Testa a San Casciano dei Bagni (Siena)*, Firenze.
- IOZZO M., ASOLATI M. 2014, "La stipe votiva della sorgente di Doccia della Testa", in SALVINI 2014, pp. 85-87.
- MAGGIANI A. 2014, "La necropoli di Balena. Una comunità rurale alla periferia del territorio di Chiusi in età medio e tardo ellenistica (II-1 sec. a.C.)", in SALVINI 2014, pp. 51-60.
- MAGGIANI A. 2023, "Le iscrizioni etrusche su votivi di bronzo. La divinità e i suoi devoti", in MARIOTTI, SALVI, TABOLLI 2023, pp. 181-193.
- MARIOTTI E. 2023, "Il Bagno Grande nelle campagne di scavo 2021 e 2022", in MARIOTTI, SALVI, TABOLLI 2023, pp. 29-47.
- MARIOTTI E., TABOLLI J., (a cura di) 2021, *Il Santuario Ritrovato. Nuovi Scavi e Ricerche al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni*, Livorno.
- MARIOTTI E., SALVI A., TABOLLI J., (a cura di) 2023, *Il Santuario Ritrovato 2. Dentro la Vasca Sacra. Rapporto Preliminare di Scavo al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni*, Livorno.
- PAOLUCCI G. 2021, "Le acque sacre nel sud della Toscana interna tra Etruschi e Romani", in MARIOTTI, TABOLLI 2021, pp. 57-70.
- SALVINI M. 2014 (a cura di), *Etruschi e Romani a San Casciano dei Bagni. Le stanze Cassianensi*, Roma.
- SALVINI M. 2016, "San Casciano dei Bagni (SI). Loc. Bagno Grande progetto di una Carta archeologica, termale e paesaggistica", in *NNSBAT*, 11, 2015, pp. 425-427.
- TABOLLI J. 2023b, "Tra divinazione e medicina termale", in MARIOTTI, SALVI, TABOLLI 2023, pp. 235-247.

#### Il fulmine



Negli stessi anni la costituzione dell'Associazione Archeologica Eutyche Avidiena - il cui nome deriva da una dedica da parte di una liberta nel I secolo d.C. incisa su un seno in bronzo - offerto presso la Doccia della Testa - ha permesso di veicolare la tradizione di autotutela verso una collaborazione sempre più attiva con la Soprintendenza. A seguito delle campagne di prospezioni geofisiche del 2018, l'inizio dello scavo nel 2019 è stato concepito fin da subito come una Concessione di Scavo, nel rispetto del percorso intrapreso dal **Comune**, con una collaborazione diretta con la Soprintendenza, che ha animato la costituzione di un comitato scientifico a supporto della concessione. Il ruolo delle università, presenti con i loro studenti fin dal primo anno, si è consolidato a partire dal 2021 con l'attribuzione del coordinamento scientifico del progetto di **ricerca** all'Università per Stranieri di Siena.


#### Quadro della tutela

In questo quadro che precede le scoperte dei bronzi, già nel 2021, la Direzione generale Musei e la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio hanno incoraggiato l'ampliamento del progetto di **ricerca** e tutela. In particolare, la Direzione generale Musei ha promosso l'identificazione e acquisto del Palazzo dell'Arcipretura, nel centro storico di San Casciano dei Bagni, per ospitare un museo dedicato ai rinvenimenti dello scavo del Bagno Grande. La costituzione del museo è stata affiancata fin da subito con le prime progettazioni preliminari di fruizione dell'area archeologica in corso di scavo e con l'impegno della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a contribuire alla messa in sicurezza dello scavo e per la prosecuzione delle indagini. L'esperienza della **ricerca**, che annovera oltre sessanta studiosi italiani e internazionali, e che coordina la presenza sul cantiere di studenti provenienti da dodici università, fin da subito è stata orientata per costituire a San Casciano un hub di **ricerca** in grado di creare l'infrastruttura ospitante per la comunità di ricercatori.

A marzo 2022 è stato così siglato un accordo di valorizzazione (ai sensi dell'art. 112, comma 4 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per la **valorizzazione** e promozione del patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni (SI) mediante l'esecuzione di ricerche e scavi presso il Bagno Grande e finalizzato alla costituzione di un'Area Archeologica, un Museo e un Hub internazionale di **ricerca**.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE

L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE



Jacopo Tabolli  
Agnese Carletti  
Emanuele Mariotti  
Ada Salvi

» Il santuario del Bagno Grande  
a San Casciano dei Bagni

# Jacopo Tabolli

Docente di etruscologia e antichità italiche  
all'Università per Stranieri di Siena.

Ha insegnato a Nicosia (Cipro) e a Dublino  
(Irlanda), oltre ad essere stato funzionario  
archeologo della Soprintendenza ABAP di Siena,  
Grosseto e Arezzo.

Dal 2019 è il coordinatore scientifico del progetto  
di ricerca e scavi del Bagno Grande.

Jacopo Tabolli  
Agnese Carletti  
Emanuele Mariotti  
Ada Salvi

» Il santuario del Bagno Grande  
a San Casciano dei Bagni

# Agnese Carletti

Dal 2020 la sindaca pro tempore del Comune di San Casciano dei Bagni, dopo aver ricoperto l'incarico di vice sindaca.

È la concessionaria di scavo per il Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, con decreto della Direzione Regionale Archeologia belle arti e paesaggio.

Jacopo Tabolli  
Agnese Carletti  
Emanuele Mariotti  
Ada Salvi

» Il santuario del Bagno Grande  
a San Casciano dei Bagni

# Emanuele Mariotti

Archeologo professionista e dal 2018 dirige sul campo le prospezioni geofisiche, le ricognizioni e gli scavi nell'area del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni.

Esperto di archeologia romana e topografia cura gli studi sulle architetture del sacro nel paesaggio.

Jacopo Tabolli  
Agnese Carletti  
Emanuele Mariotti  
Ada Salvi

»

Il santuario del Bagno Grande  
a San Casciano dei Bagni

# Ada Salvi

Funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con competenza su tutta la val di Chiana.

Dal 2021, dirige la tutela del territorio di San Casciano dei Bagni.



# **Accordi di valorizzazione e processi di cooperazione pubblico-privato**

**Una sperimentazione in corso  
al Parco archeologico di Sibari**

**Filippo Demma  
Marco D'Isanto**



# Rafforzare le politiche di conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali

Drm Calabria, Terme di Sibari,  
Associazione Laghi di Sibari, Consorzio Dop

## SOGGETTI

## FINALITÀ

Promuovere la collaborazione fra l'amministrazione statale e i soggetti privati attraverso la valorizzazione sistemica dei beni culturali, tangibili e intangibili all'interno di una strategia di sviluppo territoriale.

## OBIETTIVI

Realizzazione di eventi culturali

## INTERVENTO

- Ideazione e definizione di contenuti relativi a mostre temporanee e allestimenti permanenti
- Ideazione e realizzazione di visite guidate speciali
- Realizzazione di iniziative congiunte, anche attraverso supporti multimediali, finalizzati ad accrescere il valore culturale del patrimonio di sibari

## ATTUAZIONE

Le attività di definizione e monitoraggio dei programmi annuali saranno attuate da un gruppo di coordinamento composto da due referenti per ognuna delle parti. In sede di accordo di valorizzazione attuativo, o di accordi se più di uno, si provvede alla individuazione delle iniziative da realizzare con indicazione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse previste, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse. Non potranno essere svolte attività senza la preventiva valutazione e approvazione del parco sulla compatibilità delle attività con la destinazione culturale dei beni.

## DURATA

2 anni

**PARTECIPAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI**

**PROMOZIONE TERRITORIALE**

**IDEAZIONE DI PERCORSI TEMATICI E MOSTRE**



## Il Parco archeologico di Sibari: statuto, vision, strategie

Il **Parco archeologico di Sibari** è un Istituto periferico del Ministero della cultura, dotato di autonomia speciale in base al DPCM 76/2019, ma effettivamente operante come tale solo dalla metà del 2021. I luoghi della Cultura assegnati al parco consistono nel Museo Archeologico Nazionale V. Laviola di Amendolara (Cs), Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide e nelle aree archeologiche relative alle antiche colonie greche e romane di Sibari, Turi e Copia, oggi ricadenti nel territorio del Comune di Cassano allo Jonio (Cs). Di pertinenza del Parco sono anche i circa 300 ha di terreno agricolo che circondano le aree archeologiche, espropriati per motivi di tutela a partire dall'epoca dei rinvenimenti (anni 70 del secolo scorso).

Il nucleo abitato più prossimo al Parco è la piccola frazione di Sibari, circa 5 km a NE, che ospita una stazione ferroviaria e poche centinaia di persone; più grandi i paesi di Villapiana, ca 12 km a Nord, e Corigliano Calabro, 14-20 km a Sud.



Nessuna linea di trasporto pubblico collega il Parco ai Comuni sopra elencati, né ad altre località della Sibaritide; la *SS 106 radd. Taranto-Reggio Calabria*, che lo attraversa, taglia nettamente in due sia le aree archeologiche che le aree agricole di pertinenza dell'Istituto; l'uscita "Sibari dell'autostrada "A30 Salerno Reggio Calabria" dista circa 22 km. Allo stato attuale è dunque impossibile visitare tutte le pertinenze del Parco, ma anche i soli musei e parco archeologico della loc. Sibari, senza essere dotati di mezzo proprio.

Le condizioni attuali delle pertinenze sibarite del Parco, isolate nella campagna e tagliate in due dal percorso della principale strada statale dell'Italia ionica, producono notevoli rischi per la sicurezza dei beni assegnati, aumentati dal contesto socio-economico ad alta permeabilità mafiosa, e da affiancare ai problemi idro-geologici causati dall'estrema vicinanza del bacino del fiume Crati e dal fenomeno della subsidenza che, senza l'azione h24 di 10 wellpoint alimentati ad energia elettrica, terrebbe il Parco stesso circa 1,5 m al di sotto del livello di falda. Il Parco è inoltre l'unico Istituto autonomo del MiC nella Calabria Settentrionale ed è impegnato, fin dalla sua istituzione, in una serie di battaglie di legalità che partono dalla difesa stessa delle sue pertinenze, tutt'ora in larga parte abusivamente occupate.

Il territorio della Sibaritide, tuttavia, si presenta come un larghissimo bacino dalle enormi potenzialità culturali e socio-economiche:

un'economia agraria molto sviluppata, favorita da particolari condizioni microclimatiche; la vicinanza di attrattori naturali di grande pregio (il mar Jonio con le sue coste basse e dorate e i vicinissimi Parchi Nazionali di Pollino e Sila). Oltre venti musei locali – tra civici, diocesani e privati – arricchiscono l'offerta culturale del territorio con punte di notevole interesse, come il Museo del Codex Rossanensis (bene riconosciuto dall'UNESCO) o il Museo Amarelli della liquirizia, frequentato da decine di migliaia di visitatori ogni anno.

In un contesto come quello sopra tratteggiato, la Direzione del Parco ritiene che il preziosissimo patrimonio culturale ad essa affidato possa essere adeguatamente valorizzato soltanto se inteso come **strumento per connettere il territorio** di riferimento con le proprie radici, agganciandone saldamente le altre realtà culturali, ma pure le forze positive che operano in campi quali le produzioni agro-alimentari tipiche e l'accoglienza turistica.

La vision contenuta nello Statuto dell'Istituto recita così: "Il Parco vuol essere il luogo della cultura e della ricerca; un presidio di legalità integrato nel territorio cui appartiene e al cui sviluppo culturale, sociale ed economico deve contribuire. Il punto di ritrovo di un'utenza il più vasta e variegata possibile, interessata o interessabile ai temi della storia, dell'architettura,

del paesaggio, della ricerca delle radici. Il Parco si propone come punto di riferimento di una **rete di luoghi della cultura** che annodi legami con le altre istituzioni analoghe – statali, civiche e private – che hanno scopi e visioni affini, in particolar modo con i siti che conservano, studiano e valorizzano le testimonianze relative alle città antiche della Magna Graecia e dell'arco ionico. In prospettiva: un elemento costitutivo e trainante di un nuovo, possibile **distretto culturale.**"



In questa ottica, le strade intraprese sono state finora tre: le **relazioni istituzionali con i gli Enti locali** (Regione Calabria, Comuni limitrofi) con i quali si lavora su accordi specifici sia sui temi della valorizzazione del Patrimonio che della sua accessibilità fisica (trasporti); stretti **rapporti con le strutture museali del territorio** – con le quali si sta strutturando una rete museale locale che include oltre al Parco 18 musei (12 civici, 3 diocesani e 3 privati) e il Parco Nazionale del Pollino; **apertura a partner privati interessati alle tematiche della promozione e valorizzazione territoriale.**

Quest'ultima linea di azione, quella che qui interessa, ha previsto alla fine del 2022 la chiusura di ben tre accordi di valorizzazione con altrettanti soggetti: la S.p.A. Terme Sibarite, società di diritto privato interamente partecipata dalla Regione Calabria che gestisce il grande Parco Termale di Cassano allo Jonio, a circa 24 km dal Museo sibarita; l'Associazione Laghi di Sibari, privata, che gestisce il grande comprensorio residenziale posto alle foci del fiume Crati, 800 m ad ovest del Museo della Sibaritide; ed il consorzio di tutela della DOP vitivinicola "Terre di Cosenza", soggetto preposto alla valorizzazione delle produzioni vinicole doc della provincia di Cosenza.

Lo scopo generale è quello di **coinvolgere nell'animazione culturale e nella valorizzazione del Patrimonio**, realtà le cui finalità statutarie non sono perfettamente coincidenti con quelle del Parco, ma che hanno interesse comune a sviluppare il settore turistico e le produzioni tipiche della zona.



## I contenuti dell'accordo di valorizzazione

La finalità dell'accordo di valorizzazione in esame è la realizzazione di attività di valorizzazione relative al Parco Archeologico di Sibari e al patrimonio culturale della Sibaritide all'interno di una **strategia di sviluppo territoriale a base culturale** attraverso le seguenti azioni:

- ideazione e definizione di contenuti relativi a mostre temporanee e allestimenti permanenti;
- ideazione e realizzazione di visite guidate speciali;
- realizzazione di eventi culturali nell'ambito di un processo di valorizzazione del patrimonio culturale di Sibari e della storia e identità della Sibaritide;
- realizzazione di iniziative congiunte, anche attraverso supporti multimediali, finalizzati ad accrescere il valore culturale del patrimonio di Sibari;
- realizzazione di percorsi turistici-culturali integrati dell'ambito territoriale di Sibari promuovendo programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- coinvolgimento nel processo di valorizzazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni

e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;

- elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale;
- implementazione e **sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati** interessati a partecipare alla progettazione, finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al patrimonio culturale ed allo sviluppo tecnologico: industrie creative culturali, industrie vocate al recupero dei "saperi" e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile; imprese che sviluppino conoscenze tecnologiche al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale;
- realizzazione di attività educative per favorire la comprensione della storia e delle opere d'arte del Parco;
- realizzazione di iniziative editoriali, attraverso la pubblicazione, in qualsiasi supporto, di opere il cui scopo è lo studio, la diffusione o il supporto alle attività istituzionali del Museo e del territorio della Sibaritide.

## Il quadro giuridico


Sul piano normativo l'accordo di valorizzazione è stato stipulato ai sensi del **comma 9 dell'art. 112 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42** (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d'ora in poi Codice) il quale prevede la possibilità di stipulare accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per **regolare servizi strumentali comuni** destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Sul piano soggettivo il coinvolgimento dei privati è disciplinato anche nell'art. 4 il quale prevede la possibilità di includere negli Accordi di Valorizzazione i beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati.

Il comma 9 attua in forma più decisa la **sussidiarietà orizzontale**, abilitando i soggetti privati, indipendentemente dalla proprietà dei beni, a stipulare accordi di valorizzazione per la valorizzazione dei beni culturali pubblici. Viene dunque configurato nel diritto positivo non solo un principio di consensualità nella valorizzazione dei beni culturali ma di coinvolgimento attivo dei soggetti privati. Viene inoltre espressamente prevista la possibilità, non solo di istituire **forme consortili non imprenditoriali** per la gestione di uffici comuni ma anche la capacità, di stipulare ulteriori accordi con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. Si prefigura pertanto nel comma 9 quella prospettiva di **amministrazione condivisa** nell'ambito della normativa dei beni culturali che oggi viene regolata sia nell'ambito del codice dei contratti pubblici attraverso il ricorso al partenariato speciale che negli strumenti di cooperazione pubblico-privato previsti dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017). Lo scarso successo applicativo degli accordi di valorizzazione di cui al comma 9 può oggi essere superato dai nuovi strumenti normativi le cui basi sono rintracciabili nell'apertura formulata dall'art. 112 del Codice.



L'art. 151 del codice dei contratti pubblici e l'art. 89 del Codice del Terzo Settore consentono di praticare in forma dinamica e flessibile il rapporto di sussidiarietà orizzontale attraverso il **coinvolgimento dei soggetti privati** nell'ambito di un progetto di sviluppo condiviso tra pubblica amministrazione e soggetti privati che investe sia il profilo della pianificazione strategica che della gestione del patrimonio culturale. La norma infatti introduce una partnership atipica tra soggetti pubblici e privati che consente di innovare profondamente la dialettica tra la sfera pubblica e quella privata nell'ambito dei beni culturali all'interno di un orizzonte non più limitato a singoli interventi di valorizzazione ma che investe la fruizione del patrimonio culturale, la ricerca scientifica applicata alla tutela, il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure amministrative semplificate. Non è un caso che la Circolare del 2016 emessa dal Ministero ha evidenziato, riferendosi al partenariato speciale, *che l'istituto può trovare spazio anche in relazione agli accordi di valorizzazione dei beni culturali pubblici previsti dall'art. 112 del Codice di settore, volti a definire le politiche strategiche di sviluppo culturale (eventualmente rimettendone l'attuazione a soggetti, appositamente costituiti, aventi funzione di "cabina di regia") oppure diretti a regolare con i privati interessati servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di*

*beni culturali. [-....] La Circolare precisa che il partenariato di cui all'art. 151 può innestarsi sia all'interno del processo ascendente di definizione degli accordi di valorizzazione che nella fase discendente di attuazione degli accordi stessi per l'elaborazione dei conseguenti piani e progetti attuativi delle linee strategiche e programmatiche riversate nell'accordo di valorizzazione ex art. 112.*





Filippo Demma  
Marco D'Isanto

» Una sperimentazione in corso  
al Parco archeologico di Sibari

Merita infine un richiamo il terzo periodo del comma 9 dell'art. 112, sopra citato, nella parte in cui viene previsto che “per le stesse finalità di cui al primo periodo, **ulteriori accordi** possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali”. La disposizione pur non trovando un'adeguata corrispondenza nella normativa attuale si configura però come una apertura a quel processo di co-programmazione e di co-progettazione di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo Settore.

L'art. 55 del codice del Terzo settore, rubricato ‘Coinvolgimento degli enti del Terzo settore’, prevede che le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, assicurino il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'ambito delle attività di interesse generale, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento. Ai sensi del comma 2, “la coprogrammazione è finalizzata all'individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione precedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili”. La **co-progettazione** è volta alla definizione e realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento finalizzati a soddisfare i bisogni definiti nell'ambito della co-programmazione. È poi stabilito che ai fini dell'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato, le pubbliche amministrazioni debbano previamente stabilire, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, gli obiettivi generali e specifici dell'intervento, la durata e le caratteristiche essenziali dello stesso nonché i criteri e le modalità per l'individuazione degli enti partner.



Attraverso queste disposizioni il legislatore ha codificato il ricorso a strumenti nuovi dell'amministrazione condivisa, e come sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 131/2020, si è realizzata, in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., per la prima volta in termini generali, una vera e propria **procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria** strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata ma limitatamente ad interventi in campo sociale.


Nell'ambito dell'azione sussidiaria il coinvolgimento degli enti di terzo settore garantisce, in riferimento alla valorizzazione culturale di beni pubblici, non solo un contributo in termini di attuazione degli accordi di valorizzazione ma anche di concorso all'elaborazione strategica. Questa prospettiva attua un principio contenuto nella **Convenzione di Faro** la quale ha riconosciuto "che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad

interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966)". Tale riconoscimento ha come corollario l'incoraggiamento alla partecipazione delle comunità nella gestione e nella cura del patrimonio culturale.

La disposizione esaminata, nonostante la timidezza con cui disciplina il concorso dei soggetti privati ai processi di valorizzazione, sembra **"configurare un'apertura di sistema"** all'interno della quale collocare gli strumenti di collaborazione tra l'amministrazione culturale ed i soggetti privati sia in riferimento al partenariato speciale pubblico-privato previsto dal codice dei contratti pubblici che del coinvolgimento degli enti di terzo settore impegnati nella attività di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico attraverso gli strumenti di co-programmazione e di co-progettazione.

CLICCA QUI PER  
CONSULTARE

**L'ACCORDO DI  
VALORIZZAZIONE**



# Filippo Demma

Ha studiato a Napoli, Roma e Berlino, condotto scavi in Italia centro-meridionale e insegnato Archeologia Classica presso le università di Cassino, Camerino, “la Sapienza” di Roma, e la Scuola Superiore Meridionale di Napoli.

Ha progettato allestimenti temporanei e stabili, diretto musei civici e, dal 2010, per il Ministero della cultura, parchi archeologici e musei statali nelle Marche, in Campania ed in Calabria.

Attualmente dirige il Parco archeologico di Sibari, e la Direzione regionale Musei Calabria.

# Marco D'Isanto

Dottore commercialista in Napoli, consulente di istituzioni culturali, enti del terzo settore e imprese culturali.

È docente di master universitari e autore di numerose pubblicazioni sui rapporti di collaborazione pubblico-privato in ambito culturale.

Nell'ambito dell'attività professionale conduce attività di ricerca e di assistenza alle istituzioni culturali in relazione alla pianificazione strategica, ai modelli di gestione e ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati.



# Accordi di valorizzazione

**Maria Sole Cardulli**

## Elementi essenziali dell'accordo di valorizzazione

### Elementi essenziali dell'accordo di valorizzazione:

- Soggetti;
- Oggetto;
- Finalità  
*Le motivazioni che sostengono l'accordo tra le parti e la direzione che si intende prendere;*
- Obiettivi  
*Gli obiettivi strategici costituiranno la meta/gli scopi che le parti si impegnano a perseguire, anche attraverso l'individuazione di obiettivi intermedi oggetto di periodiche valutazioni;*
- Linee di azione  
*Le modalità e i percorsi che si intende attuare;*
- Modalità di attuazione  
*Azioni specifiche e interventi operativi attraverso i quali perseguire gli obiettivi e le linee strategiche;*
- Impegni delle parti  
*Distinzione dei ruoli e delle responsabilità nel processo;*
- Durata dell'accordo;
- Monitoraggio e valutazione periodica e finale  
*Individuazione del soggetto responsabile di tale attività (tavolo tecnico o paritetico, comitato di coordinamento, etc...)*

**Daniele Ferrara**  
**Marta Boscolo Marchi**

**Chioggia,**  
**Forte San Felice**



**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE**

*ai sensi dell'ex articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*

*tra*

MINISTERO DELLA DIFESA  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI  
MINISTERO DELLA CULTURA  
AGENZIA DEL DEMANIO  
e  
COMUNE DI CHIOGGIA

**PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL  
FORTE SAN FELICE DI CHIOGGIA**

## ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

tra

MINISTERO DELLA DIFESA (Difesa);  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (MIMS);  
MINISTERO DELLA CULTURA (MiC);  
AGENZIA DEL DEMANIO;  
COMUNE DI CHIOGGIA,

congiuntamente definiti nel prosieguo "le Parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori"

### VISTO

- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che recita "1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";
- l'articolo 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce quanto segue: "1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio,

Daniele Ferrara  
Marta Boscolo Marchi » Chioggia, Forte San Felice

parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";

- l'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, ne prevede sostanzialmente l'effettuazione attraverso:
  - una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica" (comma 4);
  - una fase pianificatoria/programmatoria, nella quale si elaborano i suddetti piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione di beni culturali di pertinenza pubblica e i relativi programmi, fase, quest'ultima, che può essere attuata anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali (commi 4 e 5);
- l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che individua per le attività di valorizzazione una forma di gestione diretta ed una indiretta;
- l'articolo 18 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", il quale stabilisce che il Direttore generale musei «svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando gli strumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati ed offre il necessario sostegno tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice»;
- l'articolo 42, comma 2, lettere b), o) e p), del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, il quale stabilisce che il Direttore della Direzione regionale Musei Veneto «promuove la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti e luoghi della cultura statali e quelli delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati », «promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice, su base regionale o

subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tal fine definisce intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche statali aventi sede nel territorio regionale» ed «elabora e stipula accordi con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e gli altri enti interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali anche mediante l'istituzione di forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali»;

- il D.M. 2 aprile 2021, n. 148 con cui è stato emanato l'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 per il MiC che, in particolare, in tema di promozione dello sviluppo della cultura individua specifiche aree d'intervento, tra cui:
  - attuare interventi per la promozione dell'eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia nei musei e siti culturali statali;
  - migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali, rendendo disponibile anche la fruizione tramite strumenti di accesso web;
  - proseguire nella costruzione del Sistema museale nazionale, incrementando il numero di istituti aderenti, e promuovere l'adozione dei Livelli uniformi di qualità, rafforzando le forme di collaborazione con Regioni ed enti locali;
- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 relativo all'adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale;
- l'Accordo quadro per la valorizzazione e la promozione turistica del patrimonio museale militare italiano, sottoscritto in data 14 luglio 2021 dalla Difesa e dal MiC, in particolare l'art. 5, co. 1, lettera f), il quale individua tra le azioni programmatiche e strategiche ritenute prioritarie quella di "favorire la partecipazione di ulteriori soggetti pubblici e privati nell'attuazione del presente Accordo, al fine di elaborare un piano di sviluppo culturale che includa questo

particolare segmento del sistema museale nazionale, promuovendone altresì l'integrazione nel processo di valorizzazione delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati", avviando un significativo percorso di collaborazione fra i due Dicasteri in ambito culturale;

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii., recante il *Codice dell'ordinamento militare*, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e ss.mm.ii., recante il *Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*;
- l'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'art. 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- l'articolo 57-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente per oggetto "*Procedure di trasferimento di immobili pubblici*";
- il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale del compendio del Forte San Felice, ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Veneto del 26 giugno 2018);
- fatte salve le procedure autorizzative previste a norma di legge;

#### PREMESSO CHE

- le linee strategiche delineate nei sopraccitati piani strategici di sviluppo culturale e le conseguenti linee di azione devono, in considerazione delle aree territoriali interessate, mirare a promuovere l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati, puntando, altresì, sulla partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni o la creazione di forme di partenariato pubblico-privato;
- l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici e dei correlati programmi di azione nonché degli sviluppi progettuali dell'offerta pubblica di fruizione e di valorizzazione, possono essere affidati, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a soggetti giuridici appositamente

costituiti, cui possono partecipare, oltre al MiC, alla Regione ed agli altri enti territoriali, anche soggetti privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto;

- il Forte San Felice di Chioggia (planimetria All. 1) è nato e si è evoluto in strettissimo contatto con l'insediamento circostante ed il sistema delle fortificazioni lagunari. Il Forte stesso è la naturale prosecuzione del sistema difensivo dell'abitato di Sottomarina, costruito per difendere il centro dalle mareggiate e dall'erosione. Il Forte si lega a questo attraverso un lungo Murazzo a sud, che ne costituisce la via di accesso pedonale. La seconda via di accesso è costituita dalla diga novecentesca costruita lungo la bocca di porto meridionale. La costruzione della lunga diga nel 1931 ha permesso formazione dell'ampia spiaggia che ha trasformato Sottomarina in un centro balneare e ha permesso la nascita dell'ampia area verde a ridosso del Forte, oggi assegnata al Comune di Chioggia. Attualmente questo secondo accesso è stato interrotto dal cantiere per la costruzione delle dighe mobili del Mose. Nessuno dei due accessi è percorribile attualmente da automezzi. Entrambi gli accessi permettono la valorizzazione turistica dell'immobile: l'accesso da sud collega il Forte alla città ed alle darsene, l'accesso da est permetterà il collegamento con i bagnanti nella stagione estiva e con i visitatori dell'area verde nelle stagioni autunnali e primaverili. Il Forte viene quindi a trovarsi in un sistema di fruizione turistica continua e diversificata: da quella balneare a quella naturalistica a quella marittima e sportiva. Si consideri il valore aggiunto di un posizionamento accanto ad un'area verde tanto estesa, esempio di macchia mediterranea unica nel centro città, considerato il quasi totale sbancamento a fini di sfruttamento balneare delle dune costiere lungo il litorale e l'erosione che intacca quelle ancora presenti lungo il litorale meridionale. Si tratta di un fattore non secondario vista la continua evoluzione dei flussi turistici, sempre più esigenti ed alla ricerca di *experience* più che della classica visita. La collocazione del Forte offre inoltre una vista privilegiata sulla laguna interna di Chioggia, con lo *skyline* del centro storico, verso l'Isola di Ca' Roman, oasi naturalistica nonché Sito di Interesse Comunitario e verso la bocca di porto. Il Forte è oggi il risultato di una serie di interventi continui, distribuiti nell'arco di oltre sei secoli. Le prime notizie del Forte risalgono alla Guerra di Chioggia tra il 1379 e il 1381 quando esisteva in questa zona un fortilizio denominato Castello della Luppa o della Lova. La posizione strategica del manufatto,

veneziane, ne giustificò il progressivo consolidamento e l'ulteriore fortificazione. Nel XVI secolo venne realizzato un nuovo sistema di bastioni con un fronte tenagliato verso il mare e una pianta a stella verso la laguna. Il Forte, come il litorale di Sottomarina, vennero costantemente rinforzati contro le mareggiate nel corso dei secoli, divenendo fulgidi esempi di ingegneria difensiva della Serenissima. Nel XVIII secolo venne dotato di un portale monumentale nella porta da mar verso Chioggia e di nuovi edifici al suo interno come la polveriera, inglobata successivamente in un altro edificio. Venne quindi ampliata la diga esterna. Nel periodo della dominazione austriaca dal 1814 al 1848 fu costruito un altro edificio di grandi proporzioni lungo la facciata est e venne realizzata la *blockhaus*. All'inizio del Novecento furono edificati altri immobili per la custodia ed i depositi. La diminuzione della presenza di militari nell'area, con l'estremo presidio della Reggenza Fari, ha prodotto un progressivo abbandono dell'area che ha determinato l'impossibilità di una manutenzione ordinaria e programmata dell'area e degli immobili. Ciò ha creato via via problemi statici in alcuni edifici, con il distacco di parti monumentali dal Castello della Luppa e dal portale del Tirali, il crollo di coperture, la distruzione di infissi, l'erosione dei bastioni, in special modo verso l'esterno della fortificazione;

- l'assegnazione di fondi da parte del MIMS (già MIT), attraverso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia, nell'ambito degli interventi di competenza afferenti al “Piano delle Misure di Compensazione Ambientale” del Sistema MOSE e finanziati dallo Stato sugli appositi capitoli di spesa per un importo complessivo lordo per l'intervento *de quo* pari a 7 milioni di euro, seppure importante, è insufficiente a ripristinare la fruibilità di tutti gli edifici storici presenti e soprattutto dei bastioni. Si rende pertanto necessario l'intervento economico integrativo a cura e spese degli altri soggetti sottoscrittori il presente Accordo.

#### TENUTO CONTO CHE

è interesse:

- del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia di Venezia (già Magistrato alle Acque) realizzare le opere previste nel Piano delle Misure di Compensazione Ambientale afferenti al realizzando Sistema MOSE, che prevede prioritariamente le sistemazioni dell'Oasi San Felice e delle aree a verde all'interno del perimetro del compendio del Forte San Felice.

- del Ministero della Cultura e dell’Agenzia del Demanio, acquisire un sito nel quale è individuabile un importante punto di riferimento per la realizzazione del Sistema Museale Nazionale previsto dalla recente normativa (DM 113 del febbraio 2018) e per la valorizzazione di percorsi nel territorio, connettendosi agevolmente questo centro urbano, per la sua posizione strategica, tra la laguna di Venezia, il Parco del Delta del Po e il Polesine, con i musei statali della regione. In tal senso, il MiC ha già avviato una collaborazione con il Comune di Chioggia per un biglietto integrato tra il Museo Civico della Laguna Sud – San Francesco fuori le mura, il Museo di Zoologia Adriatica “Giuseppe Olivi” e i Musei statali della Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro e di Palazzo Grimani a Venezia, Villa Pisani a Stra e Museo Archeologico Nazionale di Adria; integrazioni da sviluppare poi con percorsi culturali e turistici collegati con la laguna nord e i musei presenti in quell’area;
- della Difesa, valorizzare l’aliquota evidenziata con velatura rossa nella planimetria in All. 2, attualmente in uso allo stesso Dicastero e su cui permane l’interesse militare, mediante una apposita elaborazione pianificatoria, adottando ogni strumento essenziale per poterla affidare in gestione economica, anche a terzi, tramite Difesa Servizi S.p.A.;
- del Comune di Chioggia che il Forte possa rappresentare un luogo di elaborazione, ricerca e redistribuzione di conoscenza circa la storia sociale, culturale e politica della comunità clugiense, oltre che un elemento fortemente attrattivo e rappresentativo dell’identità del territorio, anche sotto il profilo della promozione culturale e turistica in ambito nazionale e internazionale, in sinergia con le altre istituzioni locali affacciate sulla laguna di Venezia e lungo le vie d’acqua del Polesine e del Delta del Po. A tale scopo ha posto in essere le attività necessarie a definire la variante urbanistica per la citata aliquota rossa del Forte, attribuendo la destinazione turistico-ricettiva e commerciale.

#### CONSIDERATO CHE

- in data 18 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è stato firmato il *Protocollo d’intesa tra Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia del Demanio, Comune di Chioggia, per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio comunale di Chioggia*;
- in attuazione dell’art. 4 del citato Protocollo è stato costituito tra le parti firmatarie un apposito Tavolo Tecnico tra i cui compiti vi è anche quello di: “individuare le soluzioni

tecniche ed i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi strategici condivisi”, nonché di:

- preconstituire le condizioni necessarie per assicurare rapidità ed efficacia nel perseguimento di obiettivi strategici condivisi, tra i quali in particolare la valorizzazione e la razionalizzazione di immobili militari siti su territorio comunale e la contestuale riqualificazione del tessuto urbani del territorio comunale di Chioggia (art. 2);
- far convergere la collaborazione istituzionale sul compendio relativo al Forte San Felice al fine di garantirne un processo di recupero, scheda di sintesi in allegato (All. 3), razionalizzazione e valorizzazione, per il quale la Difesa ha determinato di:
  - ✓ avviare progetti di valorizzazione per l’aliquota dell’immobile ad essa in uso, evidenziata con velatura in rosso nella planimetria in All. 2;
  - ✓ riconsegnare al MIMS l’aliquota evidenziata con velatura in blu nella planimetria in All. 2, destinata ad uso pubblico (artt. 3 e 5);
- seguire la presa in consegna da parte del MIMS dell’aliquota del compendio del Forte da destinare a uso pubblico, successivamente al passaggio formale da parte della Difesa, al fine di avviare opportuni ed adeguati interventi di conservazione e protezione finalizzati alla pubblica fruizione del complesso monumentale compatibilmente con le proprie risorse finanziarie; detti interventi verranno eseguiti anche mediante le misure compensative per la realizzazione delle opere per la regolazione delle maree in laguna, atteso che nell’ambito della riqualificazione della ZPS IT 3250046 (Categoria 2) è inserita la voce “Recupero del Forte San Felice” in particolare per la presenza dell’Oasi San Felice e per le aree a verde presenti all’interno del perimetro del compendio;
- il Tavolo Tecnico, nell’ambito delle sue finalità, ha chiesto al MiC, e specificamente *alla Direzione regionale Musei Veneto (già Polo museale del Veneto)*, istituto periferico del Ministero competente per la materia, di elaborare una proposta di valorizzazione per l’aliquota blu del Forte che sarà destinata all’uso pubblico;
- la *Direzione regionale Musei Veneto* ha avviato, di concerto con i soggetti partecipanti al Tavolo e con la Direzione Generale Musei, una ricognizione sul territorio per verificare l’esistenza di operatori locali o nazionali interessati a presentare un progetto di valorizzazione e gestione di Forte San Felice con destinazione d’uso prevalente nel settore culturale, sia pure con caratteri d’iniziativa destinati a generare i necessari rientri economici; ricognizione effettuata anche mediante incontro pubblico svoltosi il 4 luglio 2018;

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**

- nell'ambito della citata ricognizione è stata rilevata la stretta e naturale relazione fra le due aliquote del compendio (quella in rosso in uso alla Difesa e quella in blu destinata ad uso pubblico e consegnata al MIMS) per i necessari lavori di consolidamento e messa in sicurezza sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;
- è stata rilevata altresì la conseguente necessità di distinguere, ma non separare, le funzioni previste per le diverse aliquote del compendio; quella per la quale è prevista una destinazione turistico-ricettiva e commerciale, sia pure declinata nel rispetto del carattere storico artistico del complesso, e quella per la quale è prevista la destinazione ad uso pubblico;
- i manufatti del Forte San Felice versano in un avanzato stato di degrado e pertanto risulta non più procrastinabile l'avvio degli interventi di messa in sicurezza degli stessi e l'avvio delle indagini propedeutiche alla messa in sicurezza e progettazione dei lavori di restauro conservativo dei fabbricati. Con verbale di dismissione anticipata sottoscritto in data 16 ottobre 2018, la Difesa ha retrocesso al MIMS l'aliquota del Forte San Felice di Chioggia destinata ad uso pubblico;
- il MIMS, sulla base del suindicato Protocollo d'intesa, del verbale di dismissione anticipato sottoscritto in data 16 ottobre 2018 e delle attività discendenti dal medesimo avviate dal Tavolo Tecnico, ha condiviso l'indirizzo del Tavolo, in sinergia con il MiC relativo all'interesse a collaborare al fine di garantire la pubblica fruizione del Forte San Felice per la citata aliquota blu destinata ad uso pubblico, esercitando la vigilanza e promuovendone la conoscenza;
- il MiC, nell'ambito dei Tavoli Tecnici discendenti dal succitato Protocollo d'intesa, ha dichiarato di essere interessato a garantire la pubblica fruizione del Forte San Felice nonché di essere disponibile ad assicurare quanto richiesto;
- il Comune di Chioggia, con delibera del Consiglio comunale n.103 del 17 giugno 2021, ha approvato la variante urbanistica relativa al Forte San Felice, attribuendo alla citata aliquota rossa la destinazione turistico-ricettiva e commerciale;
- a seguito dei primi lavori del Tavolo Tecnico e dello scambio di note sopracitate è stato deciso di definire le modalità di attuazione del Protocollo d'intesa attraverso la firma del presente Accordo di Valorizzazione.

- definire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una strategia condivisa tra le Parti, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal Forte San Felice di Chioggia, perseguendo gli obiettivi di favorire la conservazione dell'immobile, di promuovere la conoscenza dei suoi valori storici e culturali, di rendere possibile la pubblica fruizione di una significativa parte di esso, tenendo anche conto delle aspettative del territorio di riferimento, nonché di garantire la sostenibilità economico finanziaria della sua gestione anche attraverso il coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione di iniziative di carattere turistico-ricettive e commerciali e individuando le opportune soluzioni giuridiche ed organizzative attivabili;
- stabilire una specifica strategia nell'ambito di un programma di area mirato a connettere il Forte con le risorse del paesaggio culturale e territoriale proprio del suo contesto e, tematicamente, con ulteriori risorse culturali e patrimoniali, quali itinerari turistici e storico-culturali;
- promuovere ogni utile iniziativa imprenditoriale, ivi comprese quelle afferenti alla filiera della cultura, della ricettività residenziale e alberghiera e delle attività turistiche, agro-alimentari, ittiche.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO LE PARTI  
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO**

**Articolo 1  
(Premesse)**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Valorizzazione.

**Articolo 2  
(Oggetto)**

- a. Con il presente Accordo di Valorizzazione le Parti, in attuazione al Protocollo di Intesa stipulato in data 18 gennaio 2018 e dei primi risultati dell'attività del Tavolo Tecnico costituito ai sensi dell'art. 4 dal sopracitato Protocollo, precisano e definiscono le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di attuazione del programma di attività e delle procedure amministrative necessarie per pervenire al restauro ed alla valorizzazione del Forte San Felice di Chioggia.

- b. Le attività/finalità del presente Accordo di Valorizzazione, quale atto discendente dal Protocollo di Intesa stipulato in data 18 gennaio 2018, saranno condivise dal suddetto Tavolo Tecnico.

### **Articolo 3** **(Finalità)**

- a. Il presente Accordo di Valorizzazione è finalizzato a promuovere ed attuare:
- il recupero, restauro e la conservazione del compendio del Forte San Felice nella prospettiva di valorizzarne i rilevanti significati culturali, urbanistici e paesaggistici ed il suo ruolo nella rete delle fortificazioni di mare e di terra della Serenissima Repubblica di Venezia, oggetto, tra l'altro, di un recente riconoscimento internazionale con l'inserimento del sito "Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra-Stato da Mar occidentale". A tal fine il MiC, nella citata aliquota blu, attraverso il "gestore unico", individuato secondo le modalità indicate agli artt. 4 e 5 del presente Accordo di Valorizzazione, consentirà l'apertura di un apposito museo, che si ipotizza possa trovare sede nel Castello della Luppa, da inserire nel Sistema museale nazionale;
  - la pubblica fruizione della citata aliquota blu del compendio del Forte San Felice, garantendo di base l'accesso nelle ore diurne e nelle ore serali, salvo programmazioni specifiche;
  - le attività turistico-ricettive e commerciali, sulla citata aliquota rossa del Forte, compatibili per sostenibilità economica nel rispetto del carattere storico artistico del complesso di Forte San Felice e delle prescrizioni del vigente P.R.G. e successiva variante urbanistica approvata;
  - le attività di studio e ricerca nei settori, culturale, ambientale e delle energie sostenibili;
  - le attività di impresa culturale per garantire continuità di azioni all'interno del complesso di Forte San Felice.
- b. Le Parti ritengono che le finalità di cui al comma 1, le relative linee strategiche e i relativi obiettivi, come indicati negli articoli seguenti, siano più efficacemente conseguibili attraverso l'affidamento ad un unico Concessionario della gestione sia dell'aliquota rossa a vocazione turistico-ricettiva e commerciale sia della citata aliquota blu a vocazione culturale, mediante la predisposizione del Piano strategico di sviluppo dell'area sulla base degli indirizzi che saranno forniti nell'ambito del Tavolo Tecnico. Tale Piano Strategico dovrà essere integrato da

uno studio di fattibilità che verifichi le condizioni di compatibilità tra gli obiettivi di sviluppo turistico e quelli di fruizione pubblica/culturale nonché della sostenibilità economica della gestione. Il Piano Strategico di sviluppo dell'area recepirà le prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento MiC di autorizzazione ex art. 57-*bis* del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- c. in tale ambito, come sancito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2018, la Difesa ha già individuato in Difesa Servizi S.p.A., Società *in house* allo stesso Dicastero, l'Organismo preposto alla futura gestione economica della citata aliquota rossa del Forte San Felice (che rimarrà in uso alla Difesa ed avrà vocazione turistico-ricettiva e commerciale) e tenuto conto degli esiti dei Tavoli Tecnici e delle ulteriori interlocuzioni avute in merito alla migliore fruizione e *management* del compendio. Su tali basi, come detto, le Parti sono giunte alla determinazione di proporre l'affidamento dell'intero compendio ad un unico concessionario, al fine di ottimizzarne la futura gestione e fruizione. Detto concessionario unico potrà essere individuato in Difesa Servizi S.p.A. all'esito di specifica autorizzazione rilasciata dalla Difesa, nonché dal MIMS e dall'Agenzia del Demanio, di concerto con il MiC per la citata aliquota blu. Le modalità tecnico/economiche che regoleranno il "*dual use*" saranno definite tra la Difesa, il MIMS, l'Agenzia del Demanio ed il MiC, attraverso il Tavolo Tecnico, entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo.

### **Articolo 4** **(Linee strategiche)**

- a. Le Parti, nel confermare le finalità del Protocollo di Intesa e sulla base delle valutazioni connesse con l'esigenza di garantire la pubblica fruizione della citata aliquota blu del Forte e contestualmente di assicurare la sostenibilità della gestione dell'intero compendio, ritengono necessario che il concessionario unico debba avere come obiettivo primario l'individuazione, tramite bando pubblico, di un "gestore unico" per entrambe le aliquote (rossa e blu) del compendio stesso. Fermi restando i limiti inderogabili nell'uso di alcune parti del Forte che saranno dettagliati nel citato bando, come ad esempio l'uso di determinati manufatti per esigenze di natura culturale, detto concessionario, in coordinamento con il "gestore unico", dovrà consentire alle Parti firmatarie del presente Atto di proporre progetti di utilizzazione temporanea a fini culturali supportati da un relativo *business plan*.

- b. La Difesa e il MiC (attraverso il Tavolo Tecnico) definiranno le linee di indirizzo sulle modalità di fruizione del Forte che saranno inoltrate all'Autorità competente del MiC (Commissione Regionale Patrimonio Culturale Veneto) a corredo della prevista documentazione integrata dal Piano strategico di Sviluppo dell'area di cui al precedente punto 3.2 per le finalità dell'art. 57 bis del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.; il conseguente provvedimento rilasciato dall'Autorità competente del MiC sarà vincolante per i soggetti che vorranno presentare la proposta di progetto di valorizzazione ai fini dell'acquisizione della subconcessione del bene.
- c. I lavori di messa in sicurezza, consolidamento e restauro in corso a cura del MIMS, non devono esser pregiudizievoli alla scelta definitiva delle destinazioni d'uso degli spazi che potrà essere acquisita solo a seguito dell'espletamento del bando per la subconcessione del bene.
- d. L'analisi del complesso immobiliare fornisce adeguate garanzie circa le prospettive di valorizzazione del Forte e di un suo ruolo di attrattore in grado di contribuire all'occupazione ed allo sviluppo economico a scala locale. Tali prime riflessioni, riportate nel citato All. 3, potranno costituire una base per il lavoro del Tavolo Tecnico.

#### **Articolo 5 (Modalità)**

Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3, e degli obiettivi di cui all'articolo 4, le Parti concordano di agire secondo le seguenti modalità:

- a. la Difesa e il MiC (attraverso il Tavolo Tecnico) dovranno fornire, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, gli indirizzi della progettualità per il recupero del Forte San Felice di Chioggia, gli elementi qualificanti del programma divulgativo e di fruizione, nonché i requisiti e gli standard minimi in conformità con le indicazioni normative vigenti;
- b. il Comune di Chioggia assumerà un ruolo attivo nel processo di valorizzazione, coadiuvando le altre Parti per quanto attiene:
  - la promozione culturale e turistica, assicurando identità e tradizione locale nella prospettiva di innovazione, anche con il coinvolgimento di associazioni culturali e di volontariato nel territorio;
  - la garanzia dell'accesso pubblico al Forte attraverso le aree di sua competenza;
  - la valorizzazione dell'estesa area verde di notevole interesse naturalistico creatasi ad est dei Murazzi e denominata "Oasi San Felice";

- c. il MIMS, con i fondi disponibili derivanti dalle misure compensative del Sistema MOSE (Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046», cosiddetto Piano Europa, che prevede, tra le principali misure di compensazione di categoria 2, l'intervento di recupero del Forte San Felice mediante la riqualificazione, la valorizzazione ed il recupero degli elementi ambientali, paesaggistici, storici ed architettonici per consentire la fruizione delle aree alla cittadinanza) attraverso il proprio Concessionario per le opere di salvaguardia Consorzio Venezia Nuova, eseguirà le previste opere di "recupero del Forte San Felice" con l'esclusione degli interventi pertinenti alle componenti immobiliari ricomprese nella citata aliquota rossa per quanto di competenza del Ministero della Difesa.

Gli interventi relativi al "recupero del Forte San Felice" saranno ricompresi nel cronoprogramma complessivo dei lavori previsti, con le seguenti priorità d'intervento:

- indagini propedeutiche alla progettazione, rilievi topografici e rilievi vegetazionali, accatastamenti, sgombero rifiuti e relativi conferimenti a discarica, piano di caratterizzazione dell'area – attività già eseguite a cura del Provveditorato OO.PP.;
- restauro del Portale del Tirali, il recupero e sistemazione del percorso perimetrale sommitale, scoperto, dei bastioni, ovvero interventi ricompresi nella 1<sup>a</sup> fase: restauro del Portale del Tirali e sistemazione spazi verdi (OP/613) – Intervento attualmente in corso di realizzazione a cura del Provveditorato OO.PP.;
- interventi di riqualificazione ambientale del compendio del Forte, dell'Oasi San Felice relativi al citato Piano Europa e ripristino ambientale del sistema dunale;
- redazione del progetto definitivo di recupero e restauro relativo a tutto il compendio;
- indagini e rilievi propedeutici alla progettazione del restauro del Castello della Luppa.
- restauro e recupero della *blockhaus* e della polveriera veneziana;
- sottoservizi ed impianti centralizzati, ex deposito nafta, polveriere e *bunker*, accessi al compendio; gli stessi, al fine di ottimizzare la funzionalità e i costi di realizzazione, dovranno essere progettati ed avere idonee dimensioni atte a consentire anche i futuri allacci dei servizi della citata aliquota rossa in capo alla Difesa.

Sono fatti salvi eventuali interventi di messa in sicurezza ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., non ricompresi negli interventi sopraindicati, qualora ritenuti necessari dal Tavolo Tecnico;

- d. il MIMS, in esito agli approfondimenti congiunti con Difesa, Agenzia del Demanio e MiC, che hanno portato all'individuazione di Difesa Servizi S.p.A. quale concessionario unico per l'intero compendio, formalizzerà, dopo la sottoscrizione del verbale di

- dismissione definitiva della citata aliquota blu dalla Difesa, apposita richiesta in tal senso alla Difesa per la citata aliquota di propria competenza;
- e. la Difesa, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art 54 c. 3 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. e preso atto della richiesta del MIMS di cui alla precedente linea, formalizzerà la convenzione tra Difesa Servizi S.p.A., lo Stato Maggiore della Marina e la Direzione dei Lavori e del Demanio per affidare alla Società stessa la concessione del compendio militare (aliquota rossa); contestualmente, il MIMS affiderà a Difesa Servizi S.p.A. la concessione della citata aliquota blu, quale concessionario unico così come previsto dall'art. 3, comma 3, per la successiva individuazione, previa procedura ad evidenza pubblica, di un subconcessionario, quale "gestore unico" del complesso. A Difesa Servizi S.p.A. verranno riconosciute, a titolo di compenso per la concessione della citata aliquota blu, le medesime condizioni attribuite alla stessa da parte della Difesa, purché senza alcun onere per il MIMS;
- f. Difesa Servizi S.p.A., in qualità di concessionario unico, come previsto dal precedente art. 4, provvederà tramite bando pubblico alla individuazione di un "gestore unico"/subconcessionario, per l'intero compendio; il bando verrà pubblicato nell'imminenza della conclusione dei lavori e comunque dopo avere acquisito l'autorizzazione del MiC (Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale) ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., secondo un cronoprogramma definito dal Tavolo Tecnico. L'Agenzia del Demanio conferma la propria disponibilità a far da tramite di tutte le Amministrazioni Statali coinvolte, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla concessione (art. 57 bis citato); pertanto, successivamente alla conclusione della predetta gara, la stessa Difesa Servizi S.p.A. attribuirà la subconcessione dell'area ex art. 3 bis del D.L. 351/2001 all'operatore economico individuato;
- g. il MiC, al termine dei lavori di recupero del compendio del Forte (relativamente alla citata aliquota blu) – anche considerata la necessità di un intervento economico integrativo, come riportato in premessa – potrà prendere in consegna la citata aliquota. Successivamente, in qualità di nuovo tenentario della citata aliquota blu, il MiC confermerà a Difesa Servizi S.p.A. il mandato di concessione per detta aliquota, in analogia a quanto precedentemente fatto dal MIMS e nel rispetto agli accordi di cui alla seconda e terza alinea del presente articolo. Il periodo di concessione, valutato congruo anche il piano economico/finanziario di sviluppo presentato dal proponente in sede di gara, non potrà essere inferiore alla durata che sarà stabilita in esito alla medesima gara espletata da Difesa Servizi S.p.A. per l'individuazione del subconcessionario unico. Concluse dette fasi, Difesa Servizi S.p.A. acquisirà in carico

l'intero compendio, per il successivo trasferimento al "gestore unico", il quale sarà responsabile della conduzione nei confronti del Ministero della Difesa e del MiC, che non sosterranno alcun onere anche in caso di eventuale recesso o cessazione contrattuale del "gestore unico" stesso.

- h. Difesa Servizi S.p.A., in caso di recesso del "gestore unico", provvederà all'individuazione di un nuovo "gestore unico", rimanendo, nelle more, temporaneamente custode dell'area.

#### **Articolo 6 (Studio di fattibilità)**

- a. Difesa Servizi S.p.A., in conformità agli obiettivi definiti nel presente Accordo, in collaborazione con i sottoscrittori del presente Accordo, attraverso il Tavolo Tecnico costituito, provvederà ad elaborare lo studio di fattibilità, il bando ed il progetto di gestione del Forte San Felice nel suo complesso (area Difesa ed area MiC). A tal fine, la prefata Società potrà essere autorizzata, in conto anticipo per il successivo ristoro, ad attingere a risorse proprie per l'elaborazione del citato studio.
- b. Lo studio di fattibilità dovrà sviluppare i seguenti punti:
- cronologia – sviluppo storico;
  - analisi dimensionale;
  - analisi tecnica e strutturale;
  - osservazioni sullo stato di conservazione;
  - situazione vincolistica normativa;
  - interventi di risanamento conservativo e relativi costi;
  - programma di valorizzazione di massima;
  - visione progettuale e possibili funzioni;
  - determinazione costi di funzionalizzazione ai fini della fruizione;
  - analisi introiti e costi gestionali.
- c. Lo studio di cui al comma 2 dovrà essere finalizzato alla emanazione del bando di gara per la subconcessione di valorizzazione.

#### **Articolo 7 (Impegno delle Parti)**

Le parti, in subordine al buon esito degli avvenuti percorsi istituzionali di cui al precedente art. 5, si impegnano ad individuare soluzioni condivise per il superamento di

eventuali divergenze che dovessero verificarsi nella interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo.

**Articolo 8  
(Tavolo Tecnico)**

Sulla base delle indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa, il Tavolo Tecnico procederà con le attività individuate dal presente Accordo.

**Articolo 9  
(Efficacia, Durata e revisione dell'Accordo)**

- a. Il presente Accordo di valorizzazione acquisisce efficacia dalla data dell'ultima firma e ha durata fino alla cessazione della concessione di cui all'art. 4.
- b. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e sulla base dei risultati conseguiti.

Il presente Accordo è composto da n.19 pagine con retro bianco e n. 3 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

**Daniele Ferrara** » Chioggia, Forte San Felice  
**Marta Boscolo Marchi**

**Per il Ministero della Difesa**

*Il Direttore della Task Force per la valorizzazione immobili, l'energia e l'ambiente*

Gen. B. Michele CACCAMO

Firmato Digitalmente da/Signed by:

MICHELE CACCAMO

In Data/On Date:

mercoledì 4 agosto 2021 09:01:14

**Per il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**

*Il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia*

Dott.ssa Cinzia ZINCONE



ZINCONE CINZIA  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI  
TRASPORTI  
03.08.2021 09:51:41 UTC

**Per il Ministero della Cultura**

*Il Direttore Regionale Musei Veneto*

Dott. Daniele FERRARA

Firmato digitalmente da  
**Daniele Ferrara**

CN = Ferrara Daniele  
O = Ministero per i beni e le  
attività culturali  
C = IT

**Per l'Agenzia del Demanio**

*Il Direttore Regionale Veneto*

Dott. Edoardo MAGGINI

MAGGINI EDOARDO  
2021.08.02 12:49:16

CN=MAGGINI EDOARDO  
C=IT  
O=AGENZIA DEL DEMANIO  
2.5.4.97=VATIT-06340981007

**Per il Comune di Chioggia**

*Il Sindaco*

Dott. Alessandro FERRO

Firmato digitalmente da: Alessandro Ferro  
Data:02/08/2021 11:59:31

ALLEGATO 2



1	Castello della Luppa e Mastio
2	Portale del Tirali
3	Blockhaus austriaca
4	Polveriera veneziana
5	Polveriere/riservette
6	Ex cisterna carburanti
7	Alloggi militari
8	Trinceramento ovest
9	Casermetta francese
10	Alloggio del custode
11	Ex spogliatoio (CROLLATO)
12	Stazione direzione di tiro
13	Bunker muraglia est
14	Magazzino
15	Torre di avvistamento
16	Bunker muraglia nord
17	Edificio di ingresso
18	
19	Edifici o porzioni di edificio emerse a seguito di sfalcio e prevalentemente di destinazione bellica
20	
21	
22	(riservette e depositi munizioni)
23	
24	

1	Castello della Luppa e Mastio
2	Portale del Tirali
3	Blockhaus austriaca
4	Polveriera veneziana
5	Polveriere/riservette
6	Ex cisterna carburanti
7	Alloggi militari
8	Trinceramento ovest
9	Casermetta francese
10	Alloggio del custode
11	Ex spogliatoio (CROLLATO)
12	Stazione direzione di tiro
13	Bunker muraglia est
14	Magazzino
15	Torre di avvistamento
16	Bunker muraglia nord
17	Edificio di ingresso
18	
19	Edifici o porzioni di edificio emerse a seguito di sfalcio e prevalentemente di destinazione bellica
20	
21	
22	(riservette e depositi munizioni)
23	
24	

so



### ALLEGATO 3

L'ampia area verde all'interno del Forte, in particolare tra la blockhaus e la polveriera, e la possibilità di eliminare la piattaforma cementizia del gasometro già smantellato, permette da subito una fruizione dello spazio verde alla cittadinanza e ai turisti. Non si dimentichi che grazie all'azione di sensibilizzazione del Comitato per il Forte San Felice, anche il FAI ha destinato una piccola cifra per la realizzazione di una passerella che agevoli la visita all'area, che si conferma di grande interesse storico e turistico.

Il Forte San Felice nel suo insieme e in particolare il Castello della Luppa, possono essere considerati "musei di sé stessi". La visita al castello, con la suggestiva scalinata interna, gli ambienti voltati in mattoni faccia a vista, le murature possenti e soprattutto la splendida terrazza dove si ergeva il faro, costituiscono, insieme al percorso lungo le mura, una visita di sicuro interesse per tutti i tipi di visitatori, dai più distratti ai più specializzati. Il Portale del Tirali, con gli ampi spazi voltati ai lati, i percorsi intorno alle mura e l'area verde sono elementi di grande interesse. Il panorama dal Forte costituisce un elemento di grande attrattività nell'ordinario e anche in caso di eventi e cerimonie. Gli spazi all'aperto e nei diversi edifici si prestano indubbiamente anche a mostre di arte contemporanea e performance musicali e teatrali.

Edifici quali la blockhaus si prestano tanto come edifici di servizio rispetto agli eventi che è possibile organizzare, quanto a divenire spazi didattici e di accoglienza.

Per una migliore fruizione dell'area verde, utile alla realizzazione di eventi o percorsi sportivi e/o naturalistici, l'appianamento delle ultime strutture rimaste a sostegno del gasometro novecentesco è certamente consigliata.

Eventualmente, questi elementi potrebbero essere riutilizzati come base per nuove strutture a supporto di performance teatrali, musicali o sportive, oppure rievocazioni storiche, permettendo la posizione a ridosso del bastione, la realizzazione di una cavea addossata al dislivello del bastione.

La realizzazione di performance, così come di congressi o cerimonie, potrà eventualmente avvalersi di tensostrutture non impattanti utilizzabili anche nel periodo invernale e rimovibili nel periodo estivo, in spazi oggi disponibili.

Non va dimenticata inoltre la possibilità di insediamento di istituti di ricerca di biologia marina (nella città di Chioggia è presente il Dipartimento di Biologia Marina dell'Università degli studi di Padova), di protezione e ricerca ambientale, di studio sulle energie alternative.

La sistemazione dell'accesso acqueo, incorniciato dallo splendido portale settecentesco, permetterà un accesso facilitato all'area, alternativo all'accesso via terra, complicato dalla presenza del murazzo irregolare. Potrà così essere garantito l'accesso ai disabili motori.

L'eventuale realizzazione della fermata di una futura linea di navigazione interna sarà subordinata a un piano generale dei trasporti cittadini, anche in vista della pedonalizzazione del centro storico di Chioggia, possibile solo con lo sviluppo di una rete di trasporti efficiente, anche via acqua. In alternativa, eventuali concessionari e/o privati, potranno garantire l'accesso da questa via, molto suggestiva, con un servizio privato a chiamata.

La complessità del sito e la permanenza dell'interesse militare da parte della Difesa, nell'ottica anche di un *dual use* degli edifici, impone certamente uno stretto coordinamento con detto Ministero. La destinazione a uso turistico/ricettiva e commerciale degli immobili in capo alla Difesa si intreccia e interfaccia con gli ulteriori utilizzi degli altri edifici, integrandone anche a livello di servizi, la possibile offerta.

# Luca Mercuri

## Verso un pieno coinvolgimento di pubblico e privato, grandi brand e imprenditori locali

L'esperienza della Direzione regionale Musei Puglia negli accordi di valorizzazione

### ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

tra

La Direzione Regionale Musei Puglia - Ministero della Cultura, di seguito indicata come DRM Puglia - C.F. 07740430728, con sede in via Pier l'Eremita, 25/B, Bari, rappresentata *ope legis* dal Direttore, dott. Luca Mercuri, PEC: [mbac.drm-pug@mailcult.beniculturali.it](mailto:mbac.drm-pug@mailcult.beniculturali.it),

e

I Signori Luigi Jatta, nato a Napoli il giorno 13 aprile 1937, domiciliato in Ruvo di Puglia alla Piazza Giovanni Bovio nr. 35, codice fiscale JTTIGU37D13F839V, e per esso il Signor Andrea Jatta suo procuratore generale giusta atto per notar Francesco Campi del 05.06.2020 Repertorio nr. 37535 - Raccolta n. 19193, il Signor Andrea Jatta, in proprio, nato il giorno 20 giugno 1974, domiciliato in Bari alla via Largo Adua 24, codice fiscale JTTNDR74H20A662C e il Signor Marco Jatta, nato a Terlizzi il giorno 12. Febbraio 1976 e residente a Bari via Rodi 17, codice fiscale JTTMRC76B12L109H, proprietari per la propria parte, dell'immobile denominato "Palazzo Jatta"

VISTO

- il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"), secondo cui il MIC esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il D.M. 417 del 23.11.2021 recante "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm.ii;
- l'art. 112 D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. in base al quale "Lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati";
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" e, in particolare, gli artt. 39, co. 1, lett. c) e 42 riguardanti l'istituzione delle Direzioni Regionali Musei in luogo dei Poli Museali, precedentemente istituiti con D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, artt. 31 e 34, e loro competenze;
- il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", che all'allegato 2 annovera tra gli istituti periferici afferenti alla Direzione Generale Musei la Direzione Regionale Musei Puglia;
- che il Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia è afferente alla Direzione Regionale Musei Puglia;
- la nomina del dott. Luca Mercuri, avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001, giusto Decreto DG-Mu n. 423 del 11.05.2021, con decorrenza a partire dal 12 maggio 2021.

PREMESSO CHE

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 42/2004, all'art. 6, co. 1 stabilisce che "la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela

compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”;

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004, all'art. 6, co. 3 stabilisce che “la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;

- il Museo, con la collezione archeologica e gli arredi ad essa pertinenti, è stato acquisito al patrimonio dello Stato con due atti di compravendita siglati il 19 dicembre 1990 e il 10 aprile 1991 e nel 1993 è stato inaugurato il Museo Nazionale Jatta;

- il Museo Nazionale Jatta è situato al pianterreno del Palazzo Jatta, di cui il c.d. Grottone, oggetto del presente accordo, è parte integrante e non scindibile;

- l'immobile denominato Palazzo Jatta è stato dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi della L. 1 giugno 1939 n. 1089, con Decreto n. 878 del 12 marzo 1993;

- parte dell'immobile denominato Palazzo Jatta è di proprietà della famiglia Jatta e parte è di proprietà della famiglia Guastamacchia, secondo la ripartizione dettagliatamente descritta nella documentazione allegata;

- nell'anno 2018 il Polo Museale della Puglia (ora Direzione Regionale Musei Puglia), a seguito di colloqui informali con i proprietari e acquisita la loro disponibilità ad avviare le procedure di vendita di una porzione dell'immobile di loro proprietà (come da documentazione allegata), ha richiesto, con nota PM-Pug prot. n. 4162 del 20.09.2018, una perizia tecnica di valore di tale porzione del Palazzo all'Agenzia del Demanio - Sede Regionale di Puglia e Basilicata, al momento in corso di valutazione di congruità;

a seguito della comunicazione dell'avvio della suddetta trattativa di vendita e, quindi, della possibile acquisizione al patrimonio dello Stato della porzione del Palazzo Jatta sopra indicata, inviata dalla DRM Puglia alla Direzione Generale Musei (nota DRM-Pug prot. n. 4455 del 29.12.2021), la superiore Direzione Generale, condividendo le considerazioni in merito all'importanza dell'immobile e al suo stretto legame con il Museo, ha confermato (con nota DRM-Pug 386 del 07.02.2022) l'intenzione di trasmettere tutta la documentazione, una volta terminata la perizia da parte dell'Agenzia del Demanio, al Segretariato Generale al fine di richiedere l'inserimento della procedura nella programmazione del Ministero.

#### CONSIDERATO CHE

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione, la formazione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di collaborazione interistituzionale e fra amministrazione pubblica e soggetti privati;

- il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio disciplina le modalità per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e di appartenenza privata richiamando il principio della concertazione;

- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste nella promozione del patrimonio attraverso mostre, esposizioni, eventi, rassegne, iniziative culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio, con il risultato di un complesso lavoro di ideazione, ricerca, progettazione e approfondimento di particolari aspetti del patrimonio, attraverso un sapiente impegno organizzativo che di fatto lo sottende;

- il Museo Nazionale Jatta, raro esempio di collezione archeologica ancora sistemata secondo i canoni estetici voluti dai collezionisti Giovanni Jatta senior, Giulio Jatta e Giovanni Jatta junior nell'Ottocento, è situato al pianterreno dell'omonimo Palazzo, fatto costruire dai collezionisti proprio al fine di dare una giusta collocazione ai reperti raccolti e quindi fa parte integrante del monumento, con cui forma un insieme indissolubile nella ricostruzione della vicenda della costituzione del museo stesso e della sua collezione;

#### Luca Mercuri » Verso un pieno coinvolgimento di pubblico e privato

- nei due atti di compravendita del 1990 e del 1991, con i quali il Museo diventò parte del patrimonio dello Stato Italiano, è indicato che la collezione archeologica venga lasciata in esposizione nelle sale appositamente costruite a Palazzo Jatta;

- la famiglia Jatta, a giugno 2020, ha partecipato al Bando indetto dalla Regione Puglia “Radici e Ali”, ottenendo un finanziamento relativo ad un progetto di valorizzazione e fruizione della biblioteca-archivio storico, che prevede il recupero conservativo degli ambienti del Palazzo che ospitano archivio e biblioteca e dei vani al pianterreno adiacenti alla piazza Bovio, mirato all'ampliamento della vocazione culturale del Palazzo e alla possibilità di ampliare la fruizione dei beni della famiglia da parte della collettività, e che la Direzione Regionale Musei Puglia, con nota PM-Pug 2675 del 24.06.2020 ha aderito agli intenti del progetto in fase preliminare, ritenendo di fondamentale importanza che la valorizzazione del Museo Nazionale Jatta e quella del Palazzo Jatta procedano lungo linee uniformi e condivise, nel comune obiettivo di promozione del monumento;

- il Museo Nazionale Jatta è stato chiuso al pubblico a marzo 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi dell'infezione da SARS-Covid 19 ed è poi rimasto chiuso a causa della difficoltà di rispettare le norme imposte dal contenimento della pandemia in uno spazio così ristretto e tanto fortemente condizionato dalla presenza di reperti antichi esposti senza protezione, che avrebbero reso complicate anche le operazioni di pulizia e sanificazione;

- la DRM Puglia, al fine di garantire al pubblico la possibilità di fruire almeno di una parte del patrimonio del Museo Nazionale Jatta, ha messo in atto un articolato programma di iniziative di valorizzazione, fra cui due mostre temporanee di alcuni dei reperti più significativi della collezione (“Vasi Mitici” presso il Castello Svevo di Bari e “Talos” presso il Museo del Libro di Ruvo di Puglia), che hanno riscontrato un notevole successo fra i visitatori, dimostrando l'efficacia dell'operazione attuata;

- il Museo Nazionale Jatta è interessato da un intervento di restauro e adeguamento funzionale, rivolto alle sale muscali, al momento in fase di aggiudicazione e la cui durata è stimata in circa 12 mesi dall'avvio dei lavori (Progetto di riallestimento museale, L. 190/2014 – Programma triennale 2016-2018, DM 28 gennaio 2016, Importo del finanziamento € 1.100.000,00, CUP F57E16000210001);

- è interesse comune delle Parti, coinvolte nel presente Accordo, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano informativo, divulgativo e di valorizzazione delle reciproche iniziative, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e gestionale;

per poter rendere fruibile il c.d. Grottone, anche ai diversamente abili, è necessario accedere dal giardino che risulta essere di proprietà della famiglia Jatta per 2/3, in maniera indivisa con la soc. Guastamacchia, ora Tetide s.r.l., che li collega tramite una porta.

#### ‘FUTTO CIO’ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

Si conviene e si sottoscrive, fra le Parti interessate, quanto segue:

#### Art. 1

Costituiscono parte integrante del presente accordo le premesse e gli allegati in essa richiamati

#### Art. 2

#### Oggetto dell'accordo

Le parti con il presente accordo intendono effettuare forme integrate di cooperazione, volte a potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione e valorizzazione nonché di pubblica fruizione del

Palazzo Jatta ed in particolare dello spazio cosiddetto del "Grottone" appartenente al Palazzo Jatta, ubicato in Ruvo di Puglia, piazza Bovio 25, come meglio individuato nelle planimetrie allegate che costituiscono parte integrante del presente accordo e di seguito riepilogato: Piano seminterrato, c.d. Grottone: Superficie lorda compreso le murature interne ed esterne mq. 508,36, superficie utile depurata delle murature mq. 268,50, suddivisa in: mq. 183,93 porzione prospiciente il giardino e mq. 84,57 compresa tra il vano scala e altri locali (interna).

- la famiglia Jatta consente il passaggio lungo il tratto della scalinata di accesso al giardino e del percorso sul marciapiede sottostante alle finestre del museo, fino all'ingresso del c.d. Grottone. Le parti dell'immobile vengono concesse per lo svolgimento delle finalità istituzionali della DRM Puglia, ed in particolare del Museo Nazionale Jatta, nonché per tutte le attività, finalizzate all'organizzazione di una mostra temporanea da collocare nel c.d. Grottone.

### Art. 3

#### Impegni delle parti

- 1) Il MIC/DRM Puglia, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo, garantisce:
  - l'avvio immediatamente dopo la sottoscrizione del presente accordo di tutte le attività necessarie alla manutenzione ordinaria degli spazi che saranno utilizzati per finalità istituzionali, l'allestimento dell'esposizione temporanea sopra menzionata, la valorizzazione dello spazio concesso in uso e degli spazi ad esso pertinenti o di accesso;
  - a rendere noto preventivamente alla famiglia Jatta il programma relativo alla realizzazione di eventi ed iniziative di carattere straordinario, in ogni caso senza fine di lucro;
  - a garantire la manutenzione ordinaria dei locali e degli ambienti ad essi connessi, di cui all'art. 2, compresi gli oneri manutentivi del verde prospiciente l'ingresso al vano dal giardino, nonché la installazione di un elevatore, e ogni relativo onere manutentivo, che consenta l'accesso dall'androne al c.d. Grottone dal lato giardino, senza alcun onere aggiuntivo per la famiglia Jatta, ad eccezione degli interventi di natura strutturale nel giardino stesso;
  - a tenere indenne la famiglia Jatta da eventuali danni causati a persone o cose derivanti dall'utilizzo esclusivo degli spazi in oggetto;
  - a contrarre polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cosa, in conseguenza di tutte le attività gestite, con indicazione del massimale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, nonché incendio e furto riguardo agli immobili ed ai beni mobili della famiglia Jatta concessi in esposizione come dal successivo art. 5.
  - a rispettare e applicare, nei confronti del personale eventualmente utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia;
  - ad inserire nel proprio piano di comunicazione il riferimento alla Proprietà;
  - ad attuare le varie forme di promozione/valorizzazione degli spazi concessi in uso anche attraverso la piena fruibilità degli stessi al pubblico in concomitanza con gli orari di apertura del Museo.
- 2) La Famiglia Jatta, sempre per le finalità di cui al presente accordo, si impegna:
  - a consentire lo svolgimento di tutte le attività della DRM Puglia tese al perseguimento dei fini istituzionali:
    - l'uso dello spazio del Grottone;
    - l'eventuale uso di ulteriori ambienti di Palazzo Jatta di volta in volta individuati con l'Amministrazione;
    - il passaggio nel tratto della scalinata di accesso al giardino e del percorso sul marciapiede sottostante alle finestre del museo, fino all'ingresso del c.d. Grottone, nonché dallo scalone interno accessibile dall'androne di proprietà Jatta;

## Luca Mercuri » Verso un pieno coinvolgimento di pubblico e privato

- a garantire l'agibilità dell'immobile rilasciando relativa certificazione di agibilità degli spazi e impianti consegnati alla DRM Puglia;
- a consentire il collegamento di eventuali sistemi di allarme e videosorveglianza allestiti.

### Art. 4

#### Oneri

La presente convenzione non prevede corrispettivi a carico delle parti.

### Art. 5

#### Durata

Il presente accordo ha la durata di anni 10 (dieci), a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere espressamente rinnovato per iscritto per la durata di altri 10 anni, fatta salva la volontà espressa di recesso di cui all'art. 7. Al rilascio si provvederà a redigere, in contraddittorio, idoneo verbale di constatazione dei luoghi.

Le parti dell'immobile vengono concesse per lo svolgimento delle finalità istituzionali della DRM Puglia, ed in particolare del Museo Nazionale Jatta, nonché per tutte le attività, finalizzate all'organizzazione di una mostra temporanea da collocare nel c.d. Grottone per il tempo necessario allo svolgimento e al completamento dei lavori di restauro e adeguamento funzionale del Museo Nazionale Jatta, vale a dire per allestimento, esposizione, valorizzazione dei reperti appartenenti alla Collezione Jatta e di tutti i reperti e gli oggetti della proprietà che si deciderà di esporre di comune accordo. L'utilizzo dello spazio del c.d. Grottone da parte della DRM Puglia sarà, dunque, nella prima fase relativa all'allestimento della mostra, ad uso esclusivo della DRM Puglia, anche nell'ottica di garantire la corretta sorveglianza e salvaguardia dei reperti esposti.

Successivamente, al termine dei lavori di restauro e di adeguamento funzionale previsti nelle sale del Museo e a seguito dello smantellamento della mostra, lo spazio del c.d. Grottone sarà sistemato in modo da ospitare una sala conferenze e uno spazio espositivo e potrà essere usato da entrambe le parti, secondo un regolamento successivamente definito con atto a parte.

Si specifica che, qualora la trattativa di vendita delle porzioni dell'immobile sopra descritta, nel corso del periodo di durata del presente accordo, dovesse perfezionarsi, il presente accordo sarà considerato consensualmente risolto, ferma restando la possibilità di proseguire l'esposizione dei beni mobili concessi per l'esposizione con il presente atto, attraverso successivo accordo.

### Art. 6

#### Risoluzione delle controversie

Fermo restando ogni rimedio giurisdizionale, le Parti s'impegnano a tentare preliminarmente la definizione amichevole di qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione di questo atto. In mancanza sarà competente il Foro di Bari.

### Art. 7

#### Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo, facendone comunicazione a mezzo pec almeno 6 mesi prima della scadenza. È fatta salva la volontà dell'Amministrazione di recedere dal presente accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza obbligo di preavviso.

### Art. 8

#### Comunicazioni e Uffici di riferimento



Ogni comunicazione o richiesta, riferibile al presente atto, dovrà essere effettuata per iscritto o a mezzo pec all'altra Parte presso le sedi, così come indicate in epigrafe, o presso altro indirizzo comunque comunicato per iscritto dalla parte interessata.

**Art. 9**

**Modifiche**

Il presente accordo potrà essere soggetto a modifiche e/o integrazioni previo atto sottoscritto dalle parti. Ogni modifica del presente atto potrà essere approvata solo mediante atto scritto. Le modifiche al Disciplinare Tecnico sono esecutive mediante atto sottoscritto da entrambe le parti e fatto proprio previa deliberazione dei competenti organi.

**Art. 10**

**Dichiarazioni finali**

Le parti danno atto di avere negoziato, ed approvato, ogni singola clausola del presente atto.

**Art. 11**

**Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi, ai regolamenti in vigore, al disciplinare tecnico allegato

**Art. 12**

**Registrazione**

Il presente atto viene redatto in triplice copia e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986.

**Art. 13**

**Tutela dei dati personali**

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

**Art. 14**

**Foro competente**

Per le controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione o/o esecuzione del presente atto sarà competente il Foro di Bari.

**Art. 15**

**Allegati e Accordi attuativi**

Gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sostituiscono ogni altro atto esistente in quanto incompatibile. Quanto disposto dal presente atto prevale, in caso di divergenza o di contrasto, su quanto disposto negli allegati.

**Art. 16**

**Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si applicano le norme ed i regolamenti di legge vigenti.

Bari, 8 marzo 2022

=====Letto, approvato e sottoscritto=====

Per la Direzione Regionale Musei Puglia

Il direttore

Dott. Luca Mercuri

Per la Famiglia Jatta

Andrea Jatta in proprio e quale procuratore di Luigi Jatta

Marco Jatta

**Roberto Cassanelli**  
**Emanuela Fiori**

## L'accordo di valorizzazione MiBACT/Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Ravenna (2017)

Stato dell'arte e nodi critici

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

L'anno 2017, il giorno 20 febbraio,

tra:

- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rappresentato dal Ministro, On.le Avv. Dario Franceschini;
- la Regione Emilia Romagna, rappresentata dall'Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, dr. Massimo Mezzetti;
- la Provincia di Ravenna, rappresentata dal Presidente, dr. Michele de Pascale;
- il Comune di Ravenna, rappresentato dal Sindaco, dr. Michele de Pascale;

si conviene e si stipula il seguente accordo di valorizzazione

PREMESSO CHE

- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di attività finalizzato alla promozione della conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicare le esigenze;
- l'articolo 111 del Codice dei beni culturali e del paesaggio afferma che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, prevedendo l'apporto di soggetti privati e stabilendo che la valorizzazione a iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione mentre la valorizzazione a iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale;
- l'art. 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che il Ministero stipuli con gli enti territoriali accordi per definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione nonché per elaborare piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- l'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede che, indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4 del medesimo articolo, possano essere stipulati accordi tra il Ministero, gli enti pubblici territoriali e i privati interessati, tra i quali associazioni culturali o di volontariato dotate di adeguati requisiti che abbiano per statuto finalità di valorizzazione, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione di beni culturali, con i quali possono essere istituiti forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni;
- l'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede l'istituzione, negli istituti e nei luoghi della cultura, dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, la cui gestione può essere attuata in forma diretta o indiretta ai sensi dell'art. 115 del medesimo Codice;
- il quinto considerando della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (di seguito direttiva Appalti) precisa che gli Stati membri, anziché affidare a terzi o esternalizzare la

prestazione di servizi possono prestare o organizzare i medesimi con strumenti diversi dagli appalti pubblici;

- il trentunesimo considerando della direttiva Appalti precisa che la normativa in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico loro affidati utilizzando proprie risorse nonché la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche;
- il quinto considerando della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ribadisce il diritto degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere le modalità di gestione ritenute più appropriate per l'esecuzione di lavori e la fornitura di servizi al fine di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito Codice dei contratti pubblici) prevede le condizioni in base alle quali un accordo di cooperazione concluso tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è escluso dalla disciplina del Codice medesimo, tra le quali che l'accordo realizzi una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le amministrazioni o gli enti sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e che l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- l'art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici prevede che il Ministero, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale, possa attivare forme speciali di partenariato con soggetti pubblici e privati, per il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato;
- l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42" prevede che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, lo Stato provveda al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;
- nel dicembre del 1996 è stata sancita dall'Unesco l'iscrizione dei monumenti paleocristiani di Ravenna nella Lista del Patrimonio dell'Umanità in quanto "l'insieme dei monumenti religiosi paleocristiani e bizantini di Ravenna è di importanza straordinaria in ragione della suprema maestria artistica dell'arte del mosaico. Essi sono inoltre la prova delle relazioni e dei contatti artistici e religiosi di un periodo importante della storia della cultura europea";
- nel corso degli anni si sono sviluppate proficue, significative e risalenti relazioni fra il Ministero e gli enti locali per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali di Ravenna, e più precisamente quelli situati nel centro della città (Domus dei tappeti di pietra, Chiesa di S. Nicolò, Cripta Rasponi) nonché quelli di Classe (Basilica di S. Apollinare, Parco archeologico di Classe, ex zuccherificio Eridania), sinteticamente riportate nell'allegata "Scheda sullo stato dei rapporti fra il Comune di Ravenna, la

Fondazione RavennAntica e il Ministero per i beni culturali", facente parte integrante del presente accordo (all. 1);

- le predette relazioni fanno del "caso Ravenna" un esempio virtuoso di collaborazione fra istituzioni centrali e istituzioni locali nel settore della conservazione, valorizzazione e fruizione di beni culturali, in primis archeologici;
- il Comune di Ravenna provvede alla gestione diretta dei beni culturali di pertinenza indicati nel presente accordo avvalendosi della Fondazione RavennAntica, in qualità di organismo di diritto pubblico facente capo al Comune di Ravenna avente finalità statutaria di valorizzazione del patrimonio culturale ravennate per scopi di utilità generale, secondo criteri di convenienza economica e parametri di efficienza ed efficacia della gestione;
- il Comune di Ravenna indica quale partner naturale per le attività di valorizzazione dei beni culturali indicati nel presente accordo, al fine di assicurarne il pubblico godimento, la Fondazione RavennAntica, istituita in esecuzione del Protocollo di intenti sottoscritto il 5 dicembre 1997 anche dagli uffici ministeriali periferici competenti per territorio e che annovera tra i membri fondatori il Comune stesso, con il compito di garantire l'adeguata conservazione e fruizione pubblica dei beni culturali conferiti;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il seguente accordo di valorizzazione

#### Art. 1

##### (Finalità generali)

1. Il presente accordo, in coerenza con le previsioni dell'art. 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si propone l'obiettivo di incrementare e rafforzare, in un quadro di rapporti sinergici fra i diversi attori istituzionali, le politiche pubbliche di conservazione, valorizzazione e fruizione dell'area ravennate, che rappresenta un "unicum" nel panorama italiano dei beni culturali in ragione del patrimonio artistico di edifici e mosaici paleocristiani, tardo antichi e bizantini del V e VI secolo e di quello non meno significativo di carattere archeologico risalente al periodo romano.

#### Art. 2

##### (Oggetto)

1. Il presente accordo concerne le seguenti aree e beni immobili:

- Aree archeologiche di Classe denominate "Podere Chiavichetta" e "Arca di San Severo";
- Museo archeologico in Classe;
- Cripta Rasponi e Giardini Persifi;
- Domus dei Tappeti di Pietra;
- ex Convento degli Agostiniani di San Nicolò sede del Museo "TAMO";
- beni statali oggetto dell'accordo relativamente ai servizi di ospitalità e strumentali ex art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiti da:
  - Basilica di sant'Apollinare in Classe;
  - Mausoleo di Teodorico;
  - Museo Nazionale di Ravenna;
  - Palazzo di Teodorico;
  - Battistero degli Ariani.
- beni comunali oggetto dell'accordo relativamente ai servizi di ospitalità e strumentali ex art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio costituiti da:

- Tomba di Dante, Museo Dantesco e area di pertinenza della cosiddetta "Zona del Silenzio";
- MAR-Museo d'Arte della Città di Ravenna.

2. Nei successivi articoli vengono indicati per gli immobili sopramenzionati la situazione giuridica attuale, un sommario riferimento al programma di investimento a fini di valorizzazione formulato dalle autorità locali, il contenuto essenziale dell'accordo di valorizzazione che andrà tradotto e articolato in un'apposita convenzione attuativa.

#### Art. 3

*(Aree archeologiche di Classe denominate "Podere Chiavichetta" e "Area di San Severo")*

1. *(Situazione attuale)* Le due aree, facenti parte dell'area archeologica di Classe, si estendono rispettivamente per 138.785 mq e 6.386 mq. In base alla convenzione intervenuta il 30 settembre 2010 fra il Ministero-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna e la Fondazione RavennAntica le aree sono state oggetto di concessione in uso alla Fondazione, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice, per la durata di 4 anni, rinnovabile per altri 2, ai fini dell'esecuzione dei lavori di scavo, di consolidamento e allestimento, nonché della gestione sperimentale del sito.

2. *(Interventi di valorizzazione)* Il 28 luglio 2015, alla presenza del Ministro Franceschini, nel Podere Chiavichetta, dopo un intenso lavoro di scavo, consolidamento e allestimento dell'area, è stato inaugurato "L'Antico Porto di Classe". È stata restituita alla fruizione pubblica un'importante testimonianza archeologica con un allestimento innovativo e con modalità gestionali del pari innovative e inusuali, capaci di accrescere l'accessibilità al grande pubblico. L'ammontare degli investimenti effettuati è pari a oltre 3 milioni di euro (all. 2). Sono tuttora in corso le attività di scavo nell'"Area di San Severo" in vista di una futura eventuale musealizzazione.

3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* In attesa che intervenga il trasferimento dell'area dallo Stato al Comune di Ravenna nel quadro del c.d. federalismo demaniale - trasferimento per il quale il Ministero manifesta fin d'ora il proprio assenso - le parti concordano di estendere la durata della Convenzione in atto fra Ministero e RavennAntica per la durata di 10 anni.

#### Art. 4

*(Museo archeologico sito in Comune di Ravenna, località Classe)*

1. *(Situazione attuale)* L'edificio destinato ad accogliere il Museo archeologico (complesso "Ex zuccherificio di Classe") è stato conferito dal Comune di Ravenna come dotazione patrimoniale alla Fondazione RavennAntica. Del museo è stato elaborato il progetto scientifico, unitamente all'elenco dei reperti che vi troveranno collocazione. La prima vasta area espositiva, in fase di completamento, occuperà il primo piano dell'edificio (il piano terreno, già inaugurato, è destinato a laboratori per 1.200 mq.), occupando una superficie coperta di circa 2.800 mq e scoperta (area esterna) di circa 15.000 mq. La relativa inaugurazione è prevista per il 2018.

2. *(Interventi di valorizzazione)* L'ammontare degli investimenti effettuati e programmati è pari a circa 25.000.000 euro (all. 3).

3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* Per i reperti che costituiscono la dotazione del Museo e per quelli che dovessero essere rinvenuti nell'area archeologica di Classe di cui all'art. 3, di proprietà statale a norma dell'articolo 91 del Codice, le parti concordano di formalizzare il deposito a favore del Comune di Ravenna, finalizzato al successivo allestimento nel Museo di Classe, per la durata di anni 20, ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, dell'art. 121 del r.d. n. 363 del 1913 e della Circolare n. 10 del 27 luglio 2011 (prot. n. 6559) della Direzione Generale per le Antichità.

#### Art. 5

*(Cripta Rasponi e Giardini Pensili della Provincia)*

1. *(Situazione attuale)* L'area è concessa in uso alla Fondazione RavennAntica dalla Provincia di Ravenna previo atto convenzionale del 9 maggio 2013 e successivo rinnovo nel 2016. Con la convenzione viene garantita la gestione per la valorizzazione e la fruibilità pubblica delle zone di maggior pregio architettonico del Palazzo della Provincia costituite nello specifico dall'atrio d'onore, dai giardini del cortile interno e dai giardini pensili, dalla cripta Rasponi, dalla torretta neogotica, con accesso dall'atrio d'onore in Piazza San Francesco di Ravenna.

2. *(Interventi di valorizzazione)* L'area è proposta nel circuito integrato dei beni che costituiscono la dotazione della Fondazione RavennAntica.

3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* Le parti concordano che la convenzione in atto fra la Provincia di Ravenna e la Fondazione RavennAntica sia estesa a 20 anni, ai sensi dell'art. 106 del Codice.

#### Art. 6

*(Domus dei Tappeti di Pietra)*

1. *(Situazione attuale)* In un vasto vano interrato, sito in via G.B. Barbiani in Ravenna, acquisito in proprietà dal Comune di Ravenna e successivamente conferito alla Fondazione RavennAntica (c.d. "Domus dei tappeti di pietra"), sono collocati "in situ" mosaici e pavimenti del periodo bizantino (appunto i "Tappeti di pietra"), che ricoprono una superficie di oltre 800 mq. Di proprietà statale, essi sono oggetto di deposito a favore di RavennAntica (v. nota prot. n. 12221 del 24 novembre 2003 della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia Romagna, tacitamente prorogato in attesa della definizione di un complessivo accordo di valorizzazione). La Fondazione RavennAntica ha provveduto al completamento dell'allestimento della sede museale anche mediante il restauro di alcuni mosaici e provvede attualmente alla gestione, manutenzione e valorizzazione della "Domus" che, nel corso degli anni, ha assunto una primaria importanza nel panorama dei luoghi storico-artistici di Ravenna oggetto di richiamo turistico.

2. *(Interventi di valorizzazione)* Il restauro e la collocazione dei mosaici, come pure la musealizzazione dell'immobile hanno richiesto significativi investimenti sia da parte ministeriale che da parte delle autorità locali, sulle quali gravano altresì gli oneri per il miglioramento dei servizi al pubblico nel quadro di un complessivo sviluppo dell'offerta culturale della città di Ravenna. Sono stati realizzati, inoltre, a cura della Fondazione RavennAntica, tutti gli interventi di adeguamento e messa a norma degli impianti per la sicurezza, l'antincendio, l'antintrusione senza i quali non si sarebbe potuto garantire la fruizione pubblica in fase di apertura. La Fondazione RavennAntica assicura il rinnovo, aggiornamento e continuo adeguamento degli impianti e delle procedure di sicurezza che consentono tuttora la fruizione pubblica.

3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* Le parti ritengono opportuna la riformulazione del deposito a favore della Fondazione RavennAntica dei materiali costituenti i "Tappeti di pietra", per un arco temporale di anni 20, ai sensi dell'art. 89, comma 6, del Codice, dell'art. 121 del r.d. n. 363 del 1913 e della Circolare n. 10 del 27 luglio 2011 (prot. n. 6559) della Direzione Generale per le Antichità.

#### Art. 7

*(ex Convento degli Agostiniani di San Nicolò: chiostri)*

1. *(Situazione attuale)* L'immobile in questione, sito in Ravenna in via Rondinelli, di proprietà statale, confina con altro immobile, appartenente al Comune, denominato Chiesa di San Nicolò (in origine costituenti un unico complesso), attualmente conferito in uso alla Fondazione RavennAntica e da questa utilizzato per l'allestimento, a partire dal 2003, di eventi espositivi a tema archeologico e ora adibito a sede della mostra permanente di mosaici TAMO (sulla base di una convenzione con Soprintendenza e Comune di Faenza, all. 4). Ai fini dell'organizzazione degli eventi espositivi e della mostra permanente, la Fondazione, con atto Rep. n. 177 del 23.11.2011 dell'Agenzia del Demanio -

Filiale dell'Emilia Romagna, ha acquisito la concessione d'uso ai sensi del d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, del citato immobile, a esclusione di alcuni locali ancora in uso governativo (all. 5). La concessione ha la durata di anni 6 (con scadenza nel 2017) ed è rinnovabile per un periodo di pari durata (articoli 2 e 3).

2. *(Interventi di valorizzazione)* La Fondazione con l'atto di concessione ha realizzato lavori di manutenzione straordinaria e ordinari pari a circa 75.000 euro che si sono aggiunti alla spesa di circa 80.000 euro che RavennAntica aveva già sostenuto prima della firma della convenzione.

3. *(Contenuto dell'accordo di valorizzazione)* Al fine di assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica degli eventi espositivi nella Chiesa di San Nicolò e della complessiva valorizzazione dell'intero compendio, in attesa che intervenga il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione al Comune di Ravenna nel quadro del c.d. federalismo demaniale - trasferimento per il quale il Ministero manifesta fin d'ora il proprio assenso - le parti concordano di estendere l'estensione temporale ad anni 20 della concessione in atto a favore della Fondazione RavennAntica.

#### Art. 8

##### *(Servizi di ospitalità e strumentali su immobili statali)*

1. Al fine di realizzare la valorizzazione congiunta dei luoghi culturali presenti nell'area Ravennate, di proprietà statale, provinciale e comunale e in particolare in vista di una razionalizzazione e ampliamento dei servizi di ospitalità per il pubblico e strumentali inerenti a detti luoghi, anche in un'ottica di conseguimento di economie di scala, il Ministero e il Comune di Ravenna convergono, ai sensi dell'art. 112, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio e degli articoli 5, comma 6, e 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, che i servizi di ospitalità e strumentali, previsti dall'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativi ai luoghi di cultura di proprietà statale di seguito indicati vengano assunti in gestione dal Comune di Ravenna, che vi provvederà secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e del Codice dei contratti pubblici. L'individuazione dei servizi oggetto di gestione comunale relativamente a ciascun bene di proprietà statale oggetto del presente accordo è rimessa a successivi atti attuativi, ad opera del comitato di cui all'art. 9.

2. Con la previsione di cui al comma 1 il Ministero e il Comune di Ravenna, in piena coerenza con le indicazioni normative appena richiamate, danno luogo ad una forma di cooperazione volta a potenziare, in una logica di migliore fruizione da parte dei visitatori, di efficienza economica e di qualificazione dell'offerta, i servizi di accoglienza e strumentali nei luoghi di cultura presenti nell'area Ravennate facenti capo al Ministero e al Comune di Ravenna, obiettivi questi di primario interesse per ambedue le parti.

3. In particolare, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale di rispettiva pertinenza, le parti, ai sensi dell'art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in virtù di quanto specificato nei precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, ritengono opportuna l'attivazione di una forma speciale di partenariato con la Fondazione RavennAntica, partner proposto dal Comune di Ravenna e ritenuto idoneo, finalizzata alla valorizzazione dei beni pubblici secondo le modalità indicate nei commi seguenti e che saranno maggiormente dettagliate in successivi atti attuativi e nel disciplinare prestazionale dei servizi, predisposto dal comitato di cui all'art. 9.

4. Gli immobili statali interessati dalla previsione del comma 1 sono:

- Basilica di sant'Apollinare in Classe;
- Mausoleo di Teodorico;
- Museo Nazionale di Ravenna;
- Palazzo di Teodorico;
- Battistero degli Ariani.

5. In presenza di concessione, la previsione del comma 1 diventerà operativa per ciascun servizio alla scadenza del relativo contratto attualmente in essere in capo al Ministero. Ai lavoratori dell'attuale concessionario saranno riconosciute le prerogative proprie delle cosiddette clausole sociali.

6. Sull'aggio spettante a RavennAntica si esprimerà obbligatoriamente, nella misura determinata secondo analoghe situazioni applicate dal MiBact e, potendo fare ricorso a meccanismi incentivanti a favore di risultati positivi della gestione, il comitato previsto dall'art. 9. Sul riparto fra il MiBact e il Comune di Ravenna dei proventi derivanti dalla bigliettazione e dall'espletamento degli altri servizi aggiuntivi si esprimerà lo stesso Comitato, in proporzione diretta al numero di visitatori registrati per gli istituti e luoghi della cultura di rispettiva pertinenza. A favore del MiBact RavennAntica corrisponderà proventi in misura comunque non inferiore all'ammontare degli introiti, dedotti dell'aggio, spettanti al Ministero dall'attuale concessionario con riferimento all'anno 2016.

7. Dall'attuazione dell'accordo di cui al presente articolo restano impregiudicati i poteri di tutela spettanti all'autorità statale ai sensi della vigente normativa.

8. Il Comune di Ravenna si impegna ad adeguare la gestione in coerenza con le forme che saranno assunte ai sensi del comma 1 per i luoghi della cultura di proprietà statale, previsti dal comma 4, per i servizi di cui all'art. 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio relativi ai beni comunali di seguito elencati:

- La Tomba di Dante, il Museo Dantesco e aree di pertinenza della cosiddetta "Zona del Silenzio";
- Il MAR-Museo d'Arte della Città di Ravenna.

9. Le parti ritengono opportuno richiedere alla Fondazione RavennAntica, quale partner individuato su proposta del Comune di Ravenna, in occasione dei successivi atti attuativi, di assumere impegno analogo a quello previsto dal comma 8 a proposito degli immobili:

- Cripta Rasponi e Giardini Pensili della Provincia.

10. Anche per il Comune di Ravenna, in presenza di concessione, la previsione del comma 1 diventerà operativa per ciascun servizio alla scadenza del relativo contratto attualmente in essere in capo al Comune stesso. Ai lavoratori dell'attuale concessionario saranno riconosciute le prerogative proprie delle cosiddette clausole sociali.

#### Art. 9

##### *(Durata dell'accordo e Comitato misto)*

1. Il presente accordo ha la durata, in via sperimentale, di anni 5. Per il monitoraggio e l'attuazione dello stesso, secondo il principio di leale collaborazione fra le istituzioni pubbliche, è costituito un comitato misto, composto da due membri di nomina ministeriale e da due membri designati, rispettivamente, uno dal Comune e uno dalla Provincia. Il comitato è presieduto da uno dei componenti nominati dal Ministero. Al termine del periodo sperimentale, in caso di esito favorevole rilevato dal predetto comitato, l'accordo è prorogato per ulteriori 15 anni.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni finali)*

1. Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Le parti si impegnano altresì a verificare se esistono le condizioni per estendere al patrimonio archeologico, storico e antropologico dei Comuni delle aree territoriali circostanti nonché di Fondazioni ed enti, le finalità, gli obiettivi e gli strumenti del presente accordo di valorizzazione.

3. Ferme restando le competenze in materia di tutela previste dalla legislazione vigente, nell'ambito delle finalità del presente accordo e per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione che ci si



prefigge, i soggetti sottoscrittori del presente accordo si riservano di valutare, durante il periodo di attuazione dell'accordo stesso, l'opportunità di costituire un apposito soggetto giuridico avente natura di "Fondazione di partecipazione".

4. Per quanto riguarda il Comune, la Provincia e la Regione i contenuti previsti dal presente atto dovranno essere portati all'approvazione degli organi competenti in relazione alla programmazione e allo sviluppo delle singole azioni previste.

ROMA, 20 febbraio 2017

Firmato:

**Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**

Il Ministro, On.le Avv. Dario Franceschini

**Per la Regione Emilia Romagna**

L'Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità, dr. Massimo Mezzetti

**Per la Provincia di Ravenna**

Il Presidente, dr. Michele de Pascale

**Per il Comune di Ravenna**

Il Sindaco, dr. Michele de Pascale

Fondazione Museo Archivio  
Richard Ginori della Manifattura  
di Doccia

 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	<b>REGIONE TOSCANA</b> 	 COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo	Regione Toscana	Comune di Sesto Fiorentino

MIBACT – SG  
Rep. Decreti  
14/02/2018 N° 69

**ACCORDO DI VALORIZZAZIONE**

cx articolo 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

l'anno 2018, il giorno 14 del mese di febbraio in Roma

TRA

il **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

(di seguito "Ministero dei beni culturali"),

rappresentato dal Segretario generale Carla Di Francesco

la **REGIONE TOSCANA** (di seguito "Regione Toscana")

rappresentata dalla Vicepresidente Monica Barni

il **COMUNE DI SESTO FIORENTINO** (di seguito "Comune di Sesto Fiorentino")

rappresentato dal sindaco Lorenzo Falchi

congiuntamente definiti nel prosieguo "le parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori"

**VISTO**

- l'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede che  
"1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche



da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”;

- l'articolo 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che "1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”;
- l'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso:
  - o una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica " (comma 4);
  - o una fase pianificatoria/programmatoria, nella quale si elaborano i suddetti piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione di beni culturali di pertinenza pubblica e i relativi programmi, fase, quest'ultima, che può essere attuata anche da soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, dalle regioni o dagli altri enti pubblici territoriali (commi 4 e 5). In tale caso le amministrazioni interessate possono partecipare al patrimonio dei predetti soggetti giuridici anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono, in quanto oggetto della valorizzazione;
- lo stesso articolo 112, comma 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 all'articolo 8 prevede che nel caso in cui sia proceduto a costituire appositamente soggetti giuridici, da parte dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici territoriali, le amministrazioni possono partecipare al patrimonio di tali soggetti giuridici anche con il

conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che sono oggetto della valorizzazione;

- l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individua per le attività di valorizzazione una forma di gestione diretta ed una indiretta;
- la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
- la Legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell' articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
- la Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017 che ha approvato il Progetto regionale n.4 "GRANDI ATTRATTORI CULTURALI, PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI”;
- il nuovo "Documento di economia e finanza regionale 2018" (DEFR 2018), approvato dal Consiglio regionale della Toscana con Deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2017 che individua tra le Linee di azione afferenti al Progetto regionale 4 "Grandi Attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali", la valorizzazione del "Patrimonio culturale materiale ed immateriale", prevedendo la necessità per la Regione Toscana di dare avvio al procedimento di formalizzazione del presente Accordo "per la definizione del modello di gestione del Museo Richard Ginori e delle conseguenti forme di collaborazione con ulteriori partner “;

#### PRESO ATTO

dell'accordo di valorizzazione stipulato tra MiBACT e Regione Toscana ai sensi dell'Art. 112 del d.lgs 42/2004 e ss. mm. ii. per la costituzione del Sistema Museale Regionale e per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana, siglato il 17.05.2016;

#### PREMESSO CHE

- le linee strategiche delineate nei sopraccitati piani strategici di sviluppo culturale e le conseguenti linee di azione devono, in considerazione delle aree territoriali interessate, mirare a promuovere l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi

collegati, puntando, altresì, sulla partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche; prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutarî la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

- l'elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici e dei correlati programmi di azione nonché degli sviluppi progettuali dell'offerta pubblica di fruizione e di valorizzazione, possono essere affidati, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a soggetti giuridici appositamente costituiti, cui possono partecipare, oltre al Ministero dei beni culturali, alla Regione ed agli altri enti territoriali, anche soggetti privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto;

#### CONSIDERATO CHE

- il Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia conserva una collezione di fondamentale importanza per la storia della porcellana italiana ed europea, ed in generale della storia dell'arte italiana, poiché documenta, al massimo livello di qualità e con grande ricchezza e varietà di opere, vicende artistiche e culturali che coprono oltre tre secoli di storia, a partire dagli sviluppi della scultura barocca fiorentina, passando dal fiorire della manifattura di Doccia nei secoli successivi sino al momento di grande importanza della direzione artistica e della produzione firmata Giò Ponti tra il 1923 ed il 1930;
- alla collezione è intrinsecamente legato un vasto patrimonio documentario e librario che testimonia la complessa storia della Manifattura sia nei suoi aspetti sociali, economici e culturali che in quelli inerenti la storia del lavoro e dell'impresa, nonché la storia delle persone e delle comunità interessate;
- le raccolte museali sono notificate come complesso di eccezionale interesse storico artistico con D.M. del 7 dicembre 1962, integrato con D.D. n.

232 del 23 aprile 2012, emanato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana e con il quale la collezione è stata riconosciuta come pertinenziale all'edificio;

- il complesso dei beni archivistici e librari, già dichiarati di notevole interesse storico della Soprintendenza Archivistica per la Toscana con provvedimento n. 748 dell'11 ottobre 1999 riferito all' "Archivio Storico della Manifattura di Doccia" e con provvedimento n. 782 del 22 ottobre 2002 riferito all' "Archivio dello Stabilimento di Sesto Fiorentino della Richard Ginori 1735", è stato nel suo insieme riconosciuto come pertinenziale all'edificio con D.D. n. 730 del 21 dicembre 2012 emanato dalla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana, a integrazione del citato D.D. 232/2012;
- secondo i citati vincoli, al complesso dei beni culturali afferiscono infatti, oltre all'edificio e alle collezioni artistiche, anche i beni archivistici e librari (comprensivi di materiali quali carteggi, documentazione tecnica e amministrativa, foto, disegni, spolveri, registri di marchi e di decori, stampe, incisioni, libri, cataloghi e materiali diversi a stampa, ecc.), nonché gli strumenti di produzione della manifattura (lastre in rame incise, forme e modelli, e museo delle terre): tutti documenti di enorme importanza per la storia della produzione della porcellana europea, in gran parte ancora conservati in edifici facenti parte del complesso aziendale, adiacente al museo;
- i beni archivistici e librari già conservati presso il Museo e costituenti il nucleo definito "Archivio Storico della Manifattura di Doccia", sono attualmente depositati, con procedura disposta per motivi conservativi dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, presso l'Archivio di Stato di Firenze, mentre il nucleo archivistico-librario definito "Archivio della Richard Ginori 1735" si trova nel complesso aziendale: ambedue questi nuclei vanno a comporre un corpus unico, intrinsecamente legato alle collezioni museali, come peraltro sottolineano i vincoli emessi;
- tale patrimonio culturale non appare peraltro scindibile dal territorio e dal contiguo complesso industriale, che dovrebbe assicurare la continuità dell'attività manifatturiera ed industriale, e la conservazione di una parte del patrimonio storico dell'azienda, ancora in situ;
- il Museo, inaugurato nel 1965 e da sempre gestito come museo privato dall'azienda stessa, ha risentito del fallimento della società Richard-Ginori 1735 S.p. A. (attualmente rilevata dalla società Richard-Ginori del gruppo Kering), decretato dal Tribunale di Firenze con sentenza del n. 2 del 3 gennaio 2013, sebbene sia i beni culturali che l'immobile oggetto di vincolo pertinenziale non siano rientrati nel complesso dei beni di cui è stata disposta la vendita forzata;

- i curatori fallimentari in data 22 marzo 2017 hanno presentato istanza alla competente Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero dei beni culturali per la cessione allo Stato delle collezioni museali in compensazione di debiti erariali (ex legge 512/1982) per un importo di € 1.811.134,94 e che tale istanza è stata valutata positivamente ed è in via di perfezionamento;

- gli stessi curatori fallimentari in data 14 luglio 2017 hanno inoltrato alla competente Direzione generale Musei del Ministero dei beni culturali la proposta di cessione dell'immobile, oggetto di vincolo pertinenziale, per un importo di € 700.000;

- con atto notarile del 27 novembre 2017, rep. n. 62179/rac. n. 40413 del notaio Dott. Antonino Privitera in Roma, la Direzione Generale Musei ha proceduto all'acquisto dell'immobile in precedenza richiamato;

- al perfezionarsi di tali procedure, il Museo Richard Ginori, con le sue collezioni, entrerà a far parte del Demanio dello Stato, ramo storico-artistico e che la sua gestione dovrà essere condivisa tra le parti pubbliche e vedere il coinvolgimento dell'imprenditoria privata e in primo luogo del già richiamato gruppo Kering che ha rilevato il marchio Richard Ginori e ha proseguito la produzione nel complesso industriale adiacente al Museo; imprenditoria che ha già manifestato il suo vivo interesse a sostenere il rilancio del Museo, quale riferimento culturale, di particolare riconoscibilità rispetto all'identità del territorio;

è interesse:

- del Ministero dei Beni e delle attività culturali che il Museo Richard Ginori possa pienamente integrarsi con il sistema dei luoghi della cultura statali presenti nella Toscana e si inserisca, a pieno titolo, con la sua unicità nel Sistema museale nazionale nonché del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e nelle banche dati e portali connessi;
- della Regione Toscana che il Museo possa pienamente integrarsi con il sistema dei luoghi della cultura presenti nella regione, oltre che con il sistema della ricerca e dell'alta formazione toscano, anche al fine di accompagnare lo sviluppo del museo con la qualificazione del personale tecnico-scientifico, e con l'avvio di un adeguato percorso di studi e ricerche sulle collezioni, sulla manifattura e sulla fabbrica, e sul loro legame con il territorio, anche in un rapporto diretto con i centri di artigianato artistico e di creatività artistica contemporanei, ivi compreso l'Archivio della Ceramica di Sesto Fiorentino, il cui contenuto, frutto dello storico radicamento dell'impresa ceramica a Sesto Fiorentino, in diretta connessione con lo sviluppo artistico ed industriale di

Richard-Ginori, potrà essere reso fruibile mediante l'inserimento all'interno delle reti di consultazione del Polo Museale e nel Sistema Archivistico Nazionale (SAN) nonché attraverso adeguata collocazione nel complesso del Museo di Doccia;

- del Comune di Sesto Fiorentino che il Museo possa rappresentare un luogo di elaborazione, ricerca e redistribuzione di conoscenza circa la storia sociale, culturale e politica della comunità sestese, oltre che un elemento fortemente attrattivo e rappresentativo dell'identità del territorio, anche sotto il profilo della promozione culturale e turistica in ambito nazionale e internazionale, in sinergia con le altre istituzioni locali che aderiscono al circuito delle Città della Ceramica.
- il 1 dicembre 2017 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ministero dei beni culturali-Direzione Generale Musei e Confindustria Associazione Museimpresa per la valorizzazione e l'integrazione dei Musei d'impresa nel Sistema museale nazionale.

#### RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

- definire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, una strategia condivisa tra il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dal Museo Richard Ginori, mediante la costituzione di un apposito soggetto giuridico che, a tenore dello stesso articolo 112, persegua espressamente tale finalità, concorrendo al patrimonio dello stesso soggetto anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad essi pertengono, nonché promuova appositi percorsi culturali e turistici integrati, in attuazione di una più ampia politica di sviluppo e di valorizzazione del legame identitario esistente tra la Toscana e le tradizioni secolari di artigianato artistico di eccellenza, rinviando alla stipula di eventuali successivi accordi l'individuazione di ulteriori azioni ed iniziative volte alla costruzione di itinerari tematici omogenei aventi le medesime finalità di cui sopra;
- stabilire una specifica strategia per la costituzione del già citato museo, nell'ambito di un programma di area mirato a connetterlo con le risorse del paesaggio culturale e territoriale proprio del suo contesto e, tematicamente, con ulteriori risorse culturali e patrimoniali, quali itinerari turistici e storico-culturali fondati sulla valorizzazione delle produzioni artistiche toscane;
- stabilire che la strategia di valorizzazione dell'istituendo museo debba tenere conto adeguatamente delle esperienze e delle istanze di cui sono espressione le rappresentanze del territorio di riferimento, definendo le più appropriate modalità di coinvolgimento delle stesse nella gestione e nella valorizzazione di tale ambito,

incrementando nel contempo ogni opportuna relazione e collaborazione con istituzioni ed enti che perseguano finalità analoghe a livello locale, nazionale e internazionale, ponendosi come soggetto di riferimento a livello internazionale per la conoscenza, la promozione e la tutela del patrimonio culturale rappresentato dalle produzioni di porcellane artistiche, anche in sinergia con i Musei della ceramica attivi in Italia e in Europa;

- chiarire e definire le condizioni e i livelli di sostenibilità economico-finanziaria della gestione dell'istituendo museo, individuando le adeguate fonti economiche e le opportune soluzioni organizzative attivabili;
- individuare le caratteristiche giuridico-istituzionali e le modalità di funzionamento dell'organismo istituendo cui competerà l'elaborazione, lo sviluppo e l'attuazione del relativo piano strategico di valorizzazione e concepire il percorso di valorizzazione turistico-culturale del più volte citato museo, nell'ambito di un programma di rilancio complessivo dello sviluppo dei territori interessati, in coerenza con i principi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- stipulare accordi di collaborazione inter-istituzionale tra le amministrazioni pubbliche di volta in volta interessate per realizzare programmi orientati sugli assi prioritari dello sviluppo del territorio, tra cui prioritariamente la definizione di programmi ed iniziative culturali, ivi comprese quelle di studio e ricerca sui temi di rilievo per il museo e le sue collezioni, nonché la promozione di ogni utile iniziativa imprenditoriale, ivi comprese quelle afferenti alla filiera della cultura (anche con riferimento alla cultura in ambiente digitale), della ricettività residenziale e alberghiera e delle attività turistiche ed agro-alimentari.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO LE PARTI  
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO**

**Articolo 1  
(Oggetto)**

1. Con il presente Accordo di valorizzazione il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino definiscono le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di riorganizzazione e di riapertura al pubblico del museo e archivio dedicato alle produzioni della Manifattura di Doccia e della conseguente produzione con il marchio Richard-Ginori e di elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.

2. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di valorizzazione.

**Articolo 2  
(Finalità)**

1. Il presente Accordo di valorizzazione è finalizzato a promuovere la conservazione, la catalogazione, lo studio, la comunicazione e l'esposizione di testimonianze materiali, artistiche e documentarie, legate alle produzioni di porcellane artistiche realizzate, nelle diverse epoche e con marchi diversi a Sesto Fiorentino, in adempimento della missione che, a tenore della normativa vigente, è svolta dai musei e, più in generale, dai luoghi della cultura, nonché a definire il modello di gestione del Museo Richard Ginori e l'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.
2. Le parti ritengono che le finalità di cui al comma 1, le relative linee strategiche e i relativi obiettivi, come indicati negli articoli seguenti, siano più efficacemente conseguibili attraverso la costituzione, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un apposito soggetto giuridico, da denominarsi, almeno in via temporanea, "Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia", cui affidare sia il compito di acquisire, conservare, catalogare, studiare, comunicare ed esporre le testimonianze materiali e immateriali di cui al comma 1, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica, sia il compito di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni di pertinenza pubblica, di cui al medesimo articolo 112, comma 4.

**Articolo 3  
(Linee strategiche)**

1. Il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino convengono che i piani strategici di valorizzazione e di sviluppo culturale di cui all'articolo 2, comma 2, sono improntati alle seguenti linee:
  - a) promozione, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di fruizione e di utilizzazione pubblica del museo, e del connesso patrimonio archivistico-librario, dello studio e della conoscenza delle testimonianze storico-artistiche materiali e del patrimonio di saperi e pratiche riconducibili alla storia del museo, della manifattura di Doccia, delle aziende storiche e delle comunità

del territorio, dei riflessi attuali e potenziali sulla società contemporanea, delle implicazioni per i linguaggi dell'arte, anche contemporanea;

- b) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione dei beni e delle testimonianze culturali che saranno conservati nell'istituendo museo e nei connessi archivi e biblioteca, del miglioramento della conservazione degli stessi, mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, catalogazione, digitalizzazione, prevenzione, manutenzione e restauro;
- c) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale, paesaggistica e territoriale di cui alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1, comma 2.

#### Articolo 4 (Obiettivi)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di perseguire, relativamente al modello di gestione del Museo Richard Ginori, la successiva costituzione di un apposito soggetto giuridico, avviando i percorsi istituzionali di rispettiva pertinenza e rinviando agli enti istitutori per gli specifici provvedimenti normativi e programmatici, da adottarsi secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Tale soggetto giuridico perseguirà gli obiettivi di seguito indicati che, anche in esito a successive valutazioni, potranno essere ulteriormente precisati:
  - a) catalogare, conservare, ordinare ed esporre i beni culturali acquisiti al patrimonio dello Stato, relativi alla Manifattura di Doccia e alle conseguenti produzioni con marchio Richard Ginori, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e *standard* museali, archivistici e bibliografici, per finalità di educazione e di studio, recuperandone la memoria, anche nella sua accezione di memoria diffusa sul e del territorio, ed offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico-artistico e culturale, sia con riferimento al ruolo che esse hanno rivestito per il territorio e la società;
  - b) pervenire alla formazione di percorsi culturali di conoscenza delle diverse realtà locali e regionali connesse al fenomeno delle produzioni di porcellane

artistiche, anche nella loro evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete di analoghi luoghi della cultura esistenti in Italia e all'estero, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;

- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli *standard* di fruizione.
3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di perseguire, relativamente ai piani strategici di sviluppo culturale e ai programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica, i seguenti obiettivi:
    - a) promuovere e attuare programmi e iniziative di sviluppo culturale e turistico, anche attraverso forme di integrazione con il sistema culturale e turistico regionale, al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta di servizi connessi all'offerta culturale, anche al fine di renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei residenti e dei visitatori nazionali e internazionali;
    - b) incrementare, nel territorio di riferimento, i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli di accesso, accoglienza, ricerca, formazione, conoscenza, anche mediante la loro integrazione e messa in rete;
    - c) promuovere, in collaborazione con le istituzioni competenti, lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento al complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo di valorizzazione;
  4. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di perseguire altresì, al fine di promuovere l'integrazione nel processo di valorizzazione concordato dei settori produttivi collegati, appartenenti anche alla filiera del turismo, la partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.

**Articolo 5**  
**(Modalità di azione)**

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) e degli obiettivi di cui all'articolo 4, il Ministero dei beni culturali, la Regione Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino concordano di agire secondo le seguenti modalità:

- a) definire la *missione* del "Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di Doccia", gli elementi qualificanti del programma scientifico e divulgativo, nonché i requisiti e gli standard minimi in conformità con le indicazioni normative vigenti, mediante il comitato tecnico di cui all'art. 8, c. 1;
- b) individuare soluzioni per razionalizzare, in un'ottica di reciproca integrazione, il rapporto tra le varie parti componenti il patrimonio, verificando a tal fine anche la possibilità di ampliare gli spazi dell'attuale edificio museale;
- c) individuare nel modello della "Fondazione di partecipazione" la forma giuridica del soggetto giuridico preposto al conseguimento delle finalità di cui all'art.2  
cui affidare l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del complesso dei beni e delle testimonianze culturali oggetto del presente Accordo di valorizzazione, nel rispetto delle indicazioni ivi contenute ;

attraverso le quali realizzare adeguate forme di partecipazione e di collaborazione, oltre che da parte dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo, anche di ulteriori partner pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione di cui al presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

**Articolo 6**  
**(Impegno delle parti)**

1. Le parti, in subordine al buon esito degli avvenuti percorsi istituzionali di cui al precedente Art.4, si impegnano :
  - a) a determinare, con successivi atti, nell'ambito del percorso di costituzione del soggetto giuridico di cui all'Art. 5 citato, le modalità ed entità del concorso alle spese per la gestione del soggetto giuridico di cui all'art. 5 comma 1 lett. c);
  - b) a pervenire, entro il 2018, alla costituzione del soggetto giuridico di cui all'Art. 5, comma 1, lett.c), verificandone la preventiva sostenibilità economica della

gestione nell'ambito delle modalità di cui al precedente e nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti;

- c) ad individuare soluzioni condivise per il superamento di eventuali divergenze che dovessero verificarsi nella interpretazione o nell'attuazione del presente Accordo;
  - d) alla definizione di modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o indiretta di attività, servizi, e spazi del museo) e di risorse esterne (derivanti da progettazione co-finanziata, da erogazioni liberali e da sponsorizzazioni);
  - e) allo svolgimento di attività di fund raising, anche al fine di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti, pubblici e privati, partecipi del perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del patrimonio culturale oggetto del presente Accordo;
  - f) alla promozione, nel processo di sviluppo concordato, di forme di partenariato pubblico-privato, attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statuari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Ministero dei beni culturali si impegna, ai sensi dell'articolo 115, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a conferire in uso al soggetto giuridico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) l'immobile, già sede del Museo Richard Ginori, acquisito al patrimonio dello Stato - ramo storico-artistico con atto notarile del 27 novembre 2017, quale sede del soggetto giuridico di cui all'Art. 5, comma 1, lett.c) nonché il patrimonio esposto nel museo o conservato nei depositi di manufatti ceramici (sia di porcellana che di maiolica), oltre agli antichi modelli in cera, terracotta e gesso, e gli altri materiali legati alla produzione (pietre cromolitografiche, incisioni su lastre in acciaio e rame, forme in gesso a tasselli, etc.); tutto il complesso del patrimonio archivistico e bibliografico, sia quello già afferente al Museo e attualmente presso l'Archivio di Stato di Firenze, sia quello afferente alla Ginori 1735.

**Articolo 7**  
**(Piano strategico di sviluppo culturale)**

1. Al soggetto giuridico di successiva costituzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), in attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi definiti nel presente Accordo, compete l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo.

2. Il piano strategico di sviluppo dovrà contenere una puntuale individuazione dei programmi e delle iniziative da realizzare unitamente alla descrizione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse stanziare, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse.
3. Il piano di cui al comma 2 dovrà illustrare altresì le condizioni di sostenibilità finanziaria del piano stesso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione, individuati dal presente accordo, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse pubbliche e private e la ricerca di modelli efficienti e sostenibili di offerta dei servizi e di svolgimento delle attività, nel quadro di un modello di gestione coerente con i vincoli stabiliti nel presente Accordo.

**Articolo 8**  
**(Comitato tecnico)**

1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 5, comma 1, lett.a)e b), le Parti istituiscono un Comitato Tecnico composto dai seguenti rappresentanti delle Istituzioni sottoscrittrici dell'Accordo o da loro delegati:
  - Per il Ministero:
    - o Il Direttore del Servizio II - Gestione e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura della Direzione Generale Musei;
    - o Il Direttore del Polo Museale della Toscana;
    - o Il Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Toscana.
  - Per la Regione Toscana:
    - o Il Direttore Cultura e Ricerca;
    - o Il Dirigente del Settore "Patrimonio Culturale, Siti Unesco, Arte Contemporanea, Memoria"
  - Per il Comune di Sesto Fiorentino:
    - o Il Sindaco;
    - o Una figura di chiara fama del mondo della cultura e della ricerca individuata dal Sindaco di Sesto Fiorentino;
2. Il Comitato opera senza oneri aggiuntivi per i Soggetti Sottoscrittori, ad eccezione del rimborso delle eventuali spese di missione a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

3. Alle sedute del Comitato tecnico possono essere invitati esperti esterni, in relazione a specifiche tematiche ed esigenze di approfondimenti.

**Articolo 9**  
**(Durata e revisione dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo di valorizzazione ha durata fino alla costituzione del soggetto giuridico di cui all'art. 5, comma 1 lett. c), a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e sulla base dei risultati conseguiti.

Roma, 14 febbraio 2018

p. il Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo  
il Segretario generale Carla Di Francesco

*Carla Di Francesco*

p. la Regione Toscana  
la Vicepresidente Monica Barni

*Monica Barni*

p. il Comune di Sesto Fiorentino  
il Sindaco Lorenzo FALCHI

*Lorenzo Falchi*

**Andrea Camilli**  
**Silvia Guideri**

## **Dalla concessione d'uso all'accordo di valorizzazione per il Sistema di Parchi e Musei della Val di Cornia**



**Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del Parco Archeologico di Baratti e Populonia.**

**fra**

**MINISTERO DELLA CULTURA**

**e**

**REGIONE TOSCANA**

**e**

**COMUNE DI PIOMBINO**

**Premesso che:**

- a) le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- b) il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice) impone allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e di fruizione;
- c) ai sensi del Codice, e in particolare degli articoli 102, 112 e 115, è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti subregionali, di piani di valorizzazione di beni culturali per definire strategie e obiettivi comuni e che mediante tali accordi il Ministero può trasferire alle Regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti;
- d) il Direttore della Direzione regionale musei della Toscana, ai sensi del D.P.C.M. 169/2019 e s.m.i., promuove la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di

- valorizzazione di cui all'art. 112 del Codice, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti;
- e) la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno (Soprintendenza), ai sensi dell'art. 4 del D.M. 44 del 23/01/2016, assicura sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale, anche archeologico;
  - f) ai sensi della L.R. n. 21/2010 e ss. mm. e ii. (di cui alla Legge Regionale n. 78 dell'11 dicembre 2019) le funzioni regionali in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione e organizzazione di attività culturali sono attuate di norma attraverso forme di cooperazione strutturali e funzionali con lo Stato e con gli enti locali, quali:
    - l'"Accordo di Valorizzazione ai sensi dell'Art. 112 del D.Lgs 42/2004 e ss. mm. ii. per la costituzione del Sistema Museale Regionale e per la valorizzazione e promozione dei beni culturali in Toscana", tra Regione Toscana e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 980 del 19/10/2015, e successive modifiche ed integrazioni, finalizzato a definire modalità stabili di coordinamento e raccordo delle rispettive programmazioni in materia di Beni Culturali in Toscana;
    - la ricordata Legge Regionale n. 78 dell'11 dicembre 2019 "Disposizioni in materia di sistemi museali. Modifiche alla l.r. 21/2010", che provvede alla modifica della normativa regionale, costituita dal Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, al fine di recepire a livello legislativo le novità introdotte in materia di requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale, dal decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", allineando le normative, con riconoscimento di equiparazione emanato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) con Decreto del Direttore Generale Musei n. 542 del 22/07/2020;
  - g) l'area di Baratti-Populonia su cui insistono i beni di proprietà statale e comunale indicati al successivo art. 3 individua e concretizza un ambito subregionale, identificabile con il sito occupato in antico dalla città etrusca di Populonia e dalle sue necropoli, oggi amministrativamente ricadenti nel territorio del Comune di Piombino (LI);

- h) precedenti accordi e intese stipulati fra il MiBACT, la Regione Toscana e gli altri enti territoriali della Val di Cornia, e, in ultimo, l'Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia finalizzato al completamento e alla gestione del Parco Archeologico sottoscritto il 29/06/2016, hanno permesso la gestione unitaria di beni proprietà statale e comunale secondo adeguati standard qualitativi;
- i) lo stesso accordo prevedeva di elaborare in corso di attuazione, un "Piano strategico di sviluppo culturale" come strumento concreto di gestione da parte del Comune delle attività di valorizzazione e di fruizione;
- j) il Piano strategico di sviluppo culturale, redatto in coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali e sottoscritto in data 11 marzo 2019, contiene i programmi attuativi ed eventuali proposte di integrazione del patrimonio oggetto dell'accordo, ivi compresa l'inclusione del Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino e recepisce le linee strategiche di sviluppo dell'area del Masterplan per il paesaggio del Parco, allegato sostanziale dell'Accordo stesso;
- k) durante la vigenza dell'Accordo e in attuazione del Piano strategico, i beni archeologici di proprietà statale presenti nel sopra citato comprensorio sono stati opportunamente valorizzati e gestiti dal Comune, tramite la società in house Parchi Val di Cornia S.p.A. in collaborazione con il MIC, mediante l'utilizzo di finanziamenti comunitari, statali, regionali e delle amministrazioni locali;
- l) la Parchi Val di Cornia Spa, società strumentale dei Comuni del territorio costituita nel 1993 ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90 (oggi Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, Decreto Legislativo 267/2000) e disciplinata dal testo unico sulle partecipate (D.Lgs 175 del 19 agosto 2016), ha la missione statutaria di realizzare i parchi previsti dai piani urbanistici e di gestirne in forma integrata i servizi e le attività promozionali;
- m) l'esperienza maturata nella gestione del Parco Archeologico di Baratti-Populonia, e del Museo Archeologico del Territorio, costituisce un esempio di particolare rilevanza e significato nel quadro della collaborazione fra Amministrazione dello Stato, sistema Regionale e amministrazione locale;

- h) precedenti accordi e intese stipulati fra il MiBACT, la Regione Toscana e gli altri enti territoriali della Val di Cornia, e, in ultimo, l'Accordo per la disciplina dei rapporti fra Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana e Comune di Piombino per l'esercizio coordinato e integrato delle attività di valorizzazione e di fruizione del patrimonio culturale dell'area di Baratti-Populonia finalizzato al completamento e alla gestione del Parco Archeologico sottoscritto il 29/06/2016, hanno permesso la gestione unitaria di beni proprietà statale e comunale secondo adeguati standard qualitativi;
- i) lo stesso accordo prevedeva di elaborare in corso di attuazione, un "Piano strategico di sviluppo culturale" come strumento concreto di gestione da parte del Comune delle attività di valorizzazione e di fruizione;
- j) il Piano strategico di sviluppo culturale, redatto in coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali e sottoscritto in data 11 marzo 2019, contiene i programmi attuativi ed eventuali proposte di integrazione del patrimonio oggetto dell'accordo, ivi compresa l'inclusione del Museo Archeologico del territorio di Populonia a Piombino e recepisce le linee strategiche di sviluppo dell'area del Masterplan per il paesaggio del Parco, allegato sostanziale dell'Accordo stesso;
- k) durante la vigenza dell'Accordo e in attuazione del Piano strategico, i beni archeologici di proprietà statale presenti nel sopra citato comprensorio sono stati opportunamente valorizzati e gestiti dal Comune, tramite la società in house Parchi Val di Cornia S.p.A. in collaborazione con il MIC, mediante l'utilizzo di finanziamenti comunitari, statali, regionali e delle amministrazioni locali;
- l) la Parchi Val di Cornia Spa, società strumentale dei Comuni del territorio costituita nel 1993 ai sensi dell'art. 22 della Legge 142/90 (oggi Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, Decreto Legislativo 267/2000) e disciplinata dal testo unico sulle partecipate (D.Lgs 175 del 19 agosto 2016), ha la missione statutaria di realizzare i parchi previsti dai piani urbanistici e di gestirne in forma integrata i servizi e le attività promozionali;
- m) l'esperienza maturata nella gestione del Parco Archeologico di Baratti-Populonia, e del Museo Archeologico del Territorio, costituisce un esempio di particolare rilevanza e significato nel quadro della collaborazione fra Amministrazione dello Stato, sistema Regionale e amministrazione locale;

- n) l'esperienza risulta adeguata agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e coerente con gli indirizzi delle Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici adottate con D.M. 18/04/2012, peraltro in linea con gli standard museali indicati nel citato decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n.113 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", cui si è allineata la stessa normativa regionale di riferimento con la L.R. 78/2019 in modifica della L.R. 21/2010;
- o) in base alla D.C.R. 27 marzo 2015, n.37 Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, nonché in base al Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico - Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 maggio 2018, il Parco archeologico di Baratti-Populonia ricade nella zona di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m) del Codice denominata LI05 - Zona comprendente l'antica città di Populonia e le sue necropoli, la cui scheda descrive i valori culturali e paesaggistici della zona e gli obiettivi per la tutela, la valorizzazione e la disciplina d'uso;
- p) che i valori sopra richiamati, stante l'interesse paesaggistico e culturale, sono recepiti negli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Piombino;

**Visto:**

1. il parere rilasciato con nota prot. n. 10659 del 21.06.2022 dalla Direzione Generale Musei del MIC, con delega alla Direzione regionale Musei della Toscana per la sottoscrizione dell'accordo;
2. la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 725 del 27/06/2022;
3. la delibera della Giunta Comunale del Comune di Piombino n. 2022/158 del 24/06/2022.

**Le Parti concordano quanto segue:**

**Art. 1 - Obiettivi e finalità**

Con il presente atto, in continuità con quanto sottoscritto il 29/06/2016, le Parti si accordano per definire le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione e di fruizione, nonché le linee di elaborazione dei conseguenti programmi attuativi relativamente ai beni culturali ricadenti nell'area di Baratti-Populonia indicati nel successivo art. 3 e, a tal fine, individuano in particolare le seguenti azioni:

- a) trasferimento al Comune della disponibilità dei beni di proprietà statale, ai sensi dell'art. 102, c. 5 del D.Lgs. n. 42/2004, indicati nell'elenco di cui all'art. 3 al fine di consentirne la gestione unitaria, la valorizzazione e la fruizione;
- b) gestione autonoma da parte del Comune delle attività di valorizzazione e di fruizione in conformità agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente e agli obiettivi che saranno stabiliti nel "Piano strategico di sviluppo culturale" di cui al successivo punto e), attraverso idonea struttura organizzativa e professionale, individuata nella Parchi Val di Cornia Spa. Restano fermi gli obblighi di legge con particolare riferimento alle competenze del MIC inerenti all'esercizio della tutela e alla gestione dei beni conferiti;
- c) integrazione e coordinamento fra i diversi soggetti coinvolti nei programmi di valorizzazione del Parco e del Museo archeologico del territorio di Populonia, con sede a Piombino (LI), in cui sono stati depositati con apposito atto reperti archeologici di proprietà statale (Atto Rep. n. 01/01 e 02 – 2001, registrato a Firenze il 22.01.2001 al n. 1442 Serie 1 A) e dei beni oggetto di eventuali altri conferimenti o depositi temporanei;
- d) integrazione tra politiche di valorizzazione e di fruizione dei beni culturali e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico;
- e) coordinamento fra i diversi soggetti istituzionali al fine di elaborare, entro il secondo anno dalla sottoscrizione del presente atto, un nuovo "**Piano strategico di sviluppo culturale**" e i conseguenti programmi attuativi, anche alla luce delle *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici* adottate con D.M. 18/04/2012, e degli standard di cui al Decreto Ministeriale 113/2018 "*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale*". Tale documento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa a proposito di Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, articolo 112), dovrà contenere proposte per l'ampliamento delle aree interessate dal presente Accordo a

ricomprendere l'intero patrimonio culturale del Sistema dei Parchi, con modalità da concordare con gli enti preposti alla tutela:

- ampliamento degli attuali confini del parco archeologico di Baratti e Populonia;
  - integrazione dell'ambito dell'accordo a ricomprendere le aree interessate dai siti minerari e archeologici del Parco di San Silvestro, recentemente riconosciuti di interesse culturale con Decreto n.111 del Segretariato regionale del 31 luglio 2019;
  - altri eventuali beni culturali ricompresi nel sistema dei parchi e musei della Val di Cornia;
- f) coordinamento delle attività di ricerca in funzione di una strategia di valorizzazione e di gestione unitaria dell'intera area del Parco archeologico di Baratti e Populonia così come individuato nella pianificazione urbanistica del Comune di Piombino. In questo ambito le parti si impegnano a definire un programma triennale di potenziamento ed accrescimento del patrimonio del Parco e delle strutture museali ad esso afferenti, in relazione al Piano strategico di sviluppo culturale, sulla base del quale definire il programma di ricerca necessario e propedeutico a queste attività. In base a questo programma, che dovrà essere formalmente approvato dalla Soprintendenza, saranno programmati anche gli interventi di ricerca da effettuarsi tramite terzi, operatori economici o enti/strutture di ricerca impiegati come prestatori d'opera, riservando la direzione degli interventi alla Soprintendenza che potrà avvalersi della Società Parchi Val di Cornia, soggetto attuatore per conto del Comune di Piombino. Eventuali interventi che esulino da questo programma dovranno obbligatoriamente sottostare al regime concessorio di cui agli artt. 88 e 89 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che dovrà comprendere necessariamente anche gli oneri per la conservazione ed il restauro dei beni e delle strutture rinvenute.

#### **Art. 2 - Durata**

1. Il presente accordo ha la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Decorsi 3 (tre) anni, le Parti si impegnano a rimodulare l'accordo in funzione di eventuali modifiche normative e/o del recepimento delle azioni previste nel "Piano strategico di sviluppo culturale", oltretutto di una valutazione della stabilità e attualità del modello di gestione proposto all'art. 4, c. 3 del presente atto.

### **Art. 3 - Beni oggetto dell'accordo**

1. I beni di proprietà statale e comunale oggetto dell'accordo sono elencati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.
2. In sede di verifica ed eventuale rimodulazione del presente accordo di cui all'art. 2, c. 2, sarà valutata la possibilità di trasferire in disponibilità al Comune ulteriori beni di proprietà statale, anche in relazione a quanto previsto dal "Piano strategico di sviluppo culturale".
3. I beni di proprietà statale, di cui al suddetto Allegato A, con il presente atto sono trasferiti in disponibilità al Comune ai sensi dell'art. 102, c. 5 del Codice.

### **Art. 4 - Principi per l'attuazione dell'accordo**

1. Ogni Parte eserciterà le funzioni e le attività di propria competenza istituzionale in modo da favorire il coordinamento e l'integrazione con le azioni di tutte le altre Parti, in vista della realizzazione delle finalità e degli obiettivi del presente accordo, secondo il "Piano di strategico di sviluppo culturale" e i conseguenti programmi attuativi che saranno elaborati dalle Parti.
2. Per l'esercizio delle attività di cui al punto 1, le Parti convengono di attivare un apposito tavolo tecnico, impegnandosi a comunicare, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, il nominativo dei propri referenti, nel numero di uno per Parte.
3. Le Parti concordano sulla necessità della nomina di un comitato tecnico-scientifico, che valuti programmi ed interventi proposti dal tavolo tecnico e sia composto da rappresentanti delle Parti, proposti dagli Enti e interni agli stessi, partecipanti a titolo non oneroso, con idoneo profilo professionale (architetto, ingegnere, geologo, archeologo, storico dell'arte, antropologo).
4. Il Comune provvederà alle attività di gestione attraverso una forma societaria a partecipazione pubblica, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria e, in particolare, dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti, dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), fermo restando il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo e comunque garantendo, con le altre amministrazioni interessate, la gestione a livello territoriale unitario del Sistema dei Parchi della Val di Cornia.

5. Le Parti si obbligano ad eseguire l'accordo secondo il principio di leale collaborazione ed a trasmettersi reciprocamente tutte le informazioni rilevanti per la buona esecuzione dell'accordo medesimo.

6. Il Comune si obbliga all'elaborazione di una nota informativa annuale sullo stato della realizzazione degli obiettivi programmati, che dovrà essere trasmessa entro il 30 gennaio di ogni anno ai firmatari, per la sua valutazione da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 4 comma 2.

### **Art. 5 - Criteri organizzativi e standard per l'attività**

1. Il Comune si impegna ad assicurare:

- a) l'adeguatezza delle condizioni di assetto e sistemazione dei beni sia rispetto alle esigenze di conservazione e sicurezza, sia rispetto agli obiettivi di valorizzazione e di fruizione come disposto dall'art. 114 del Codice;
- b) la conformità delle attività di gestione agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo ai livelli qualitativi di erogazione dei servizi, come individuati e descritti nel Decreto Ministeriale n. 113 del 21/02/2018 "*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attuazione del Sistema Museale Nazionale*" e nelle *Linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi archeologici* adottate con D.M. 18/04/2012, salvo eventuali successivi adeguamenti;

2. L'osservanza di quanto previsto ai punti precedenti è sottoposta a verifica scritta annuale da attuare in contraddittorio fra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno la Direzione regionale musei della Toscana e il Comune, ovvero il soggetto gestore Parchi Val di Cornia SpA. Tale documentazione è trasmessa a tutti i sottoscrittori del presente accordo.

### **Art. 6 - Obblighi conservativi**

Il Comune si obbliga a:

- a) assicurare l'integrità e la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità con particolare riguardo alla custodia e alla sorveglianza dei beni, nonché a mantenere le condizioni di decoro ambientale, senza nessun onere economico a carico del MIC;

- b) garantire la conservazione dei beni trasferiti in disponibilità attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di prevenzione e di manutenzione ordinaria, senza nessun onere economico a carico del MIC, nonché a promuovere, anche sulla base di accordi di programma con il MIC e la Regione Toscana, attività di manutenzione straordinaria e di restauro tenendo conto anche di eventi di natura straordinaria.

#### **Art. 7 - Caratteristiche dei servizi**

1. Il Comune provvede alle attività di gestione, di valorizzazione e di fruizione anche attraverso l'istituzione di servizi aggiuntivi, di assistenza culturale e di accoglienza per il pubblico.
2. In particolare provvede in ordine a:
  - servizi di visite guidate;
  - servizi di prenotazione;
  - servizi di biglietteria ed accoglienza;
  - servizi museali;
  - servizi didattici, laboratori, attività sperimentali;
  - servizi culturali per lo studio, la formazione e la ricerca scientifica (centro di documentazione del sistema dei parchi);
  - servizi di bookshop e ristorazione;
  - servizi per la promozione del territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale;
  - servizi editoriali per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
3. Tutti i servizi indicati sono sviluppati anche in modalità *on-line* ed è utilizzato un software gestionale per la registrazione degli ingressi nei front office dei parchi e musei.
4. I proventi della gestione dei servizi aggiuntivi sono destinati all'attuazione del programma di gestione e sviluppo di cui all'art. 1, c. 1, lett. b).

#### **Art. 8 - Distribuzione degli oneri economici**

Le Parti procederanno a determinare consensualmente la distribuzione degli oneri economici concernenti iniziative, progetti ed attività non rientranti nel contenuto delle obbligazioni assunte da ciascuna con il presente accordo.

#### **Art. 9 - Prerogative del MIC**

1. Il MIC, così denominato ex art. 6, comma 1, del Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, opera in conformità alla legislazione vigente, attraverso gli organi e secondo le competenze di cui al D.P.C.M. n. 171 del 29/08/2014, successivamente abrogato dal D.P.C.M. n. 76 del 19/06/2019, e al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, e, in particolare:

- a) autorizza opere e lavori all’interno dell’area del Parco;
- b) formula e realizza autonomamente programmi e progetti, nonché stipula accordi e convenzioni e rilascia concessioni per studi, ricerche, scavi e restauri archeologici anche all’interno dell’area del Parco, dandone avviso con congruo anticipo e, ove necessario, concordandone le modalità di svolgimento in relazione alle attività di valorizzazione e fruizione, in conformità con quanto convenuto nel “Piano strategico di sviluppo culturale”. Gli interventi di ricerca non legati ad emergenza o che comportino variazioni evidenti e consistenti allo stato dei luoghi, andranno comunque concordati tra le parti ai sensi dell’art. 1/f di cui sopra.
- c) esercita attività di vigilanza e procede a visite ispettive e sopralluoghi, al fine di avere cognizione diretta delle situazioni di fatto e di verificare la corretta applicazione dell’accordo;
- d) adotta le misure indispensabili per la salvaguardia dei beni trasferiti in disponibilità in caso di inerzia del Comune;
- e) assicura l’eventuale collaborazione del proprio personale (funzionari tecnici e/o addetti all’accoglienza e alla vigilanza) nell’ambito di attività ed iniziative di rilievo culturale organizzate congiuntamente, previa richiesta da parte del Comune o del soggetto gestore.
- f) assicura la disponibilità programmata delle proprie strutture per le iniziative di ricerca e valorizzazione di cui all’articolo 1.

#### **Art. 10 - Revisione dell’accordo in corso di rapporto**

1. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo ciascuna delle Parti può proporre in forma scritta tramite PEC l’avvio di una procedura di revisione.

2. Ciascuna delle Parti è tenuta ad esaminare la proposta di revisione ed a motivare specificamente le proprie determinazioni al riguardo.

**Art. 11 - Recesso e controversie**

1. Ogni Parte può recedere dal presente accordo in caso di mancato rispetto degli impegni reciprocamente assunti. Ai fini dell'esercizio del potere di recesso:
  - ogni Parte, esplicitandone la motivazione, provvederà a darne comunicazione scritta tramite PEC alle altre Parti interessate;
  - il mancato rispetto degli impegni dovrà essere accertato dalle Parti in contraddittorio;
  - le Parti hanno facoltà di presentare documenti e memorie in merito a quanto contestato.
2. Il MIC, in presenza di grave inadempimento o di grave e persistente inerzia da parte del Comune, può chiedere la restituzione di quanto trasferito in disponibilità o comunque conferito. Tale inadempimento dovrà essere accertato, in contraddittorio, dalla Soprintendenza e/o dalla Direzione regionale Musei, e dovrà esserne data comunicazione scritta al Comune, che dovrà essere contestualmente diffidato ad adempiere o a provvedere entro tempi congrui alla natura di quanto richiesto, entro un massimo di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine l'accordo si riterrà decaduto *ipso facto*.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Qualora non fosse possibile addivenire ad una soluzione bonaria, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Firenze.

**Art. 12 - Comunicazione pubblica e trattamento dei dati**

1. Le attività realizzate sulla base del presente accordo devono essere comunicate e diffuse facendo esplicito riferimento all'accordo stesso.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare tutti i dati, documenti, informazioni o altri materiali, in qualunque modo riconducibili allo stesso, nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 nonché successive modificazioni e integrazioni, e di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy.

**Art. 13 - Firma digitale**

Il presente Protocollo viene sottoscritto in forma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2bis.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Firmato digitalmente da

**FIRME**  
**MINISTERO DELLA CULTURA**  
**DIREZIONE REGIONALE MUSEI**  
**IL DIRETTORE**  
**DOTT. STEFANO CASCIU**

**Stefano Casciu**  
**C = IT**

**MINISTERO DELLA CULTURA**  
**SOPRINTENDENZA ABAP PISA E LIVORNO**  
**IL SOPRINTENDENTE**  
**ARCH. VALERIO TESI**

Firmato digitalmente da  
**VALERIO TESI**  
**CN = TESI VALERIO**  
**O = MIBACT**

**REGIONE TOSCANA**  
**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**EUGENIO GIANI**

**COMUNE DI PIOMBINO**  
**IL SINDACO**  
**FRANCESCO FERRARI**

# Jacopo Tabolli, Agnese Carletti, Emanuele Mariotti, Ada Salvi

## Il santuario del Bagno Grande a San Casciano dei Bagni

Un'area archeologica, un museo e un hub internazionale  
di ricerca

### ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

(ai sensi dell'art. 112, comma 4 del D. Lgs. 42/2004)

per la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni (SI)  
mediante l'esecuzione di ricerche e scavi presso il Bagno Grande e finalizzato alla costituzione di  
un'Area Archeologica, un Museo e un *Hub* internazionale di ricerca

tra

la **Direzione generale Musei** del Ministero della cultura, C.F. 97832870584, con sede legale in Roma, via di San Michele 22, CAP 00153, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore generale Prof. Massimo Osanna, d'ora in poi "DG Musei";

la **Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio** del Ministero della cultura, C.F. 97888590581, con sede legale in Roma, via di San Michele 22, CAP 00153, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore generale Arch. Federica Galloni, d'ora in poi "DG ABAP";

la **Regione Toscana**, C.F./P.IVA: 01386030488, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì, Piazza del Duomo 10, CAP 50122, rappresentata per la firma dal Presidente della Regione, Dott. Eugenio Giani, d'ora in poi "Regione";

il **Comune di San Casciano dei Bagni**, C.F. 00226360527, con sede legale in San Casciano dei Bagni, Piazza della Repubblica 4, CAP 53040, rappresentato per la firma del presente atto dalla Sindaca *pro tempore* Carletti Agnese, d'ora in poi "Comune";

e

l'**Università per Stranieri di Siena**, C.F. 80007610522 - P.IVA 00980510523, con sede legale in Piazza Carlo Rosselli 27/28, 53100 CAP Siena, rappresentata per la firma del presente atto dal Magnifico Rettore Prof. Tomaso Montanari, d'ora in poi "Università";

## PREMESSO CHE

- Le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e D. Lgs. 267/2000, possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità e di efficacia;
- il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (di seguito *Codice*) impone allo Stato e a tutti gli Enti Pubblici territoriali il dovere e l'obiettivo di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di tutela, valorizzazione e di fruizione;
- ai sensi del *Codice*, è possibile concludere accordi fra lo Stato, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali per la definizione, anche in ambiti sub-regionali, di piani di valorizzazione di beni culturali, per definire strategie e obiettivi comuni al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti ai sensi dell'art. 112, co. 4;
- l'art. 119, co. 1 del *Codice* prevede che "Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- il DM 21 febbraio 2018, n. 113, recante "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale", prevede l'obiettivo per i musei di "incrementare le attività di studio sulle proprie collezioni", perseguibile attraverso l'approfondimento della conoscenza e la lettura integrata delle opere, con lo scopo di favorire nuovi percorsi di ricerca e valorizzazione nell'ottica del Sistema museale nazionale;
- il protocollo d'intesa siglato il 17 dicembre 2020 fra Ministero della cultura e il Ministero dell'Università e ricerca, stabilisce che le parti "nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuiti per legge, intendono cooperare per il potenziamento e l'integrazione della ricerca"; ai sensi dell'art. 3, co. 3 prevede la "cooperazione fra gli Uffici centrali e periferici e gli Istituti di ricerca del MiBACT con le Università e gli Enti di ricerca vigilati dal MUR, al fine di elaborare congiuntamente progetti di ricerca" e all'art. 3, co. 8 prevede il "coordinamento delle iniziative comuni, comprese quelle già avviate, che prevedono il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e/o privati sui temi della ricerca,

dell'innovazione e della formazione per il patrimonio culturale e il turismo";

- il Piano Nazionale della Ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca intende rafforzare i rapporti di collaborazione tra le Università ed Enti statali e non statali;

## CONSIDERATO CHE

- la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della cultura, ai sensi degli articolo 88 e seguenti del *Codice*, con Decreto Direttoriale ABAP rep. 619 del 7 maggio 2020, ha effettuato la concessione di scavo al Comune di San Casciano dei Bagni per l'area del Bagno Grande, situato al NCT Foglio 48, particelle 190-191, di proprietà del Comune di San Casciano dei Bagni;
- Le strutture archeologiche rinvenute e i reperti mobili sono di proprietà demaniale ai sensi dell'art. 91 del *Codice*;
- il Comune di San Casciano dei Bagni e l'Università per Stranieri di Siena hanno sottoscritto una convenzione che affida all'Università per Stranieri di Siena il coordinamento scientifico del progetto di ricerca e di scavo;
- le campagne di scavo, in regime di concessione DG-ABAP al Comune di San Casciano e con la tutela diretta della Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, hanno portato alla luce, nell'area del Bagno Grande, un complesso santuarioale-termale pluristratificato che dall'età etrusca vive fino all'epoca tardo antica, e che soprattutto la vasca sacra ha conservato un deposito votivo intatto, caratterizzato da offerte metalliche assolutamente eccezionali (statue, monete ecc.);
- occorre valutare le strategie di conservazione, tutela, esposizione e valorizzazione del contesto scavato, con particolare riferimento ai reperti mobili e immobili rinvenuti di proprietà Statale.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

### **Art. 2 - Oggetto**

Con il presente Accordo di valorizzazione, il Ministero, il Comune, la Regione e l'Università definiscono una comune strategia per la ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di San Casciano dei Bagni, con particolare riguardo al santuario etrusco-romano del Bagno Grande, finalizzata alla costituzione di un'area archeologica, un museo e un *hub* internazionale della ricerca.

### **Art. 3 – Finalità**

1. Al fine di valorizzare le scoperte citate nelle premesse e quelle che seguiranno le Parti concordano a proseguire le indagini archeologiche presso il sito del Bagno Grande, annoverando attività di ricognizione archeologica, prospezioni geofisiche mirate e scavi stratigrafici;
2. In relazione ai reperti mobili rinvenuti le Parti concordano alla promozione delle attività di conservazione, restauro, studio e comunicazione, con particolare riguardo alla valorizzazione e alla narrazione;
3. Relativamente ai resti delle architetture antiche le Parti concordano a promuovere il restauro e la conservazione del santuario antico del Bagno Grande, in relazione alla costituzione di un' "Area Archeologica", anche ampliando, secondo competenza, a mezzo di acquisto e/o esproprio per pubblica utilità, l'area attualmente oggetto di ricerche, in cui la prosecuzione degli scavi e delle attività di restauro possano coesistere con la pubblica fruizione e valorizzazione;
4. Le Parti concordano a favorire la costituzione di un "Museo" nel territorio comunale funzionale a ospitare i reperti provenienti dallo scavo del Bagno Grande, dalle ricognizioni territoriali e, contestualmente, anche dalle collezioni storiche provenienti dal medesimo contesto;
5. Le Parti concordano a favorire la nascita di un "Hub di ricerca internazionale" nel territorio comunale, che funga da contenitore per tutte le università italiane e straniere coinvolte nel progetto di ricerca e scavo, che costituisca assieme all'Area Archeologica e al Museo un insieme inscindibile;
6. Le Parti concordano a favorire strategie di accoglienza dei ricercatori e studenti che parteciperanno al progetto, anche come chiave di rinascita e riqualificazione del borgo medievale di San Casciano dei Bagni in una prospettiva di multiculturalismo e internazionalizzazione.

### **Art. 4 Piano strategico di sviluppo culturale**

1. In linea con le previsioni di cui all'art. 112, co. 4 del *Codice*, le Parti condividono l'opportunità di concordare la definizione di un piano strategico di sviluppo culturale per la attuazione delle finalità di cui all'art. 3.

2. L'obiettivo prioritario del piano strategico è l'esecuzione di ricerche e scavi presso il Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, per la costituzione di un'area archeologica, un museo e un hub internazionale di ricerca e per la valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico di San Casciano dei Bagni.

3. Il piano strategico di sviluppo culturale approfondisce - a livello dell'intero territorio comunale e, successivamente, per i diversi ambiti tematici individuati, per i beni e le relative aree - le azioni e gli interventi anche a livello intersettoriale necessari al fine del perseguimento degli obiettivi strategici fissati, le modalità di gestione, integrazione e coordinamento delle attività per il loro coerente sviluppo, le modalità di attuazione per la efficace realizzazione degli interventi, verifica condizioni di sostenibilità economico-finanziaria nel breve e nel medio termine;

4. Il piano strategico di sviluppo culturale è elaborato dal Comitato tecnico, di cui all'art. 5 del presente Accordo;

5. Lo stato di attuazione del piano e la rispondenza agli obiettivi prefissati sono oggetto di monitoraggio. Il Comitato tecnico di cui all'art. 5, con cadenza annuale, valuta l'opportunità di procedere ad eventuali aggiornamenti.

6. Il piano strategico di sviluppo culturale è approvato dalle parti.

7. Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo le parti possono concordare ulteriori atti attuativi.

### **Art. 5 – Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente Accordo, è istituito un Comitato tecnico-scientifico che svolge le seguenti funzioni:

- elabora il piano strategico di sviluppo culturale di cui all'art. 4, nel rispetto degli indirizzi dei rispettivi organi politici di vertice;
- definisce i metodi e gli strumenti dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale, mediante l'identificazione dei tre contenitori della valorizzazione: "Museo", "Area Archeologica", "Hub

Internazionale della Ricerca” ;

- monitora l’attuazione del piano strategico di sviluppo culturale nelle sue diverse articolazioni;
- elabora proposte di aggiornamento del piano strategico di sviluppo culturale sulla base degli esiti del monitoraggio;
- sostiene l'attuazione delle Azioni trasversali e degli Ambiti prioritari individuati dalla Programmazione dal Ministero, dalla Regione, dal Comune e dall’Università nel quadro del Piano strategico di sviluppo culturale e ne supporta il monitoraggio;
- propone e sostiene azioni e attività congiunte in coerenza con il piano strategico di cui al precedente art. 4;
- agevola la conclusione di accordi attuativi tra le parti per la tempestiva realizzazione degli interventi;
- definisce modelli e metodi dei percorsi attuativi di valorizzazione territoriale;
- monitora l’attuazione dell’Accordo e ne propone l’aggiornamento periodico;

2. Del Comitato Tecnico fanno parte:

- un rappresentante della Direzione generale Musei;
  - il dirigente del Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
  - il Soprintendente ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
  - il funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo competente sul territorio di San Casciano dei Bagni
  - il Sindaco pro tempore del Comune di San Casciano dei Bagni;
- il Direttore degli scavi incaricato dal Comune;
- un rappresentante della Regione Toscana;
  - il Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri di Siena o un suo delegato.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente Accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile per altri tre anni.

#### **Art. 7 – Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dall’attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. Il Comitato potrà avvalersi di ulteriori professionalità di comprovata esperienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Art. 8 – Risoluzione**

Qualora una delle parti si trovi nella sopravvenuta impossibilità di effettuare la ricerca oggetto della presente convenzione dovrà dare tempestiva comunicazione all’altra dei motivi che hanno determinato tale impossibilità.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Siena.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali**

1. Il presente atto è esente da imposta di bollo, di cui all’art.16 del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, allegato B, per il Comune. L’atto assolve l’imposta di bollo a carico degli Atenei, versata secondo modalità virtuale.
2. Il presente atto assolve l’imposta di registro solo per il caso d’uso, in misura fissa, a spese del richiedente, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa, parte II, del D.P.R. 131/86.

#### **Art. 11- Dati personali**

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

### **Art. 12 – Forma di stipula**

Il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare originale digitale, sottoscritto - ex art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 - in forma di documento informatico con firma digitale secondo quanto prescritto dall'art 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., senza la presenza contestuale dei firmatari, mediante trasmissione tramite le rispettive caselle P.E.C.

Per il Ministero della cultura

Il Direttore Generale Musei dello Stato, f.to Dott. Massimo Osanna

Il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, f.to Arch. Federica Galloni

Per la Regione Toscana

Il Presidente della Regione, f.to Dott. Eugenio Giani

Per il Comune di San Casciano dei Bagni, la Sindaca f.to Agnese Carletti

Per l'Università per Stranieri di Siena, il Rettore f.to Prof. Tomaso Montanari

**Filippo Demma**  
**Marco D'Isanto**

## Accordi di valorizzazione e processi di cooperazione pubblico-privato

Una sperimentazione in corso  
al Parco archeologico di Sibari



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

### ACCORDO

(ex art. 112 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, comma 9)

per la valorizzazione integrata del Parco Archeologico di Sibari

e del territorio della Sibaritide

L'anno 2022, il giorno 5 del mese di Ottobre, presso il Parco archeologico di Sibari,

### TRA

Il Parco Archeologico di Sibari (di seguito anche "Parco"), con sede e domicilio fiscale in c.da Casa Bianca, Cassano all'Jonio (Cs), , Codice fiscale 94036550781, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Filippo Demma, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore, giusti poteri conferitigli dalla Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura (di seguito anche "MIC") IC con Decreto 725 del 30.1.2020 (reg. CdC nr. 170/2021), ed elettivamente domiciliato ai fini del Contratto presso gli uffici;

### E

la società Terme Sibarite spa (di seguito, "società"), con sede in Cassano allo Jonio (Cs) via terme 2 c.f e p. Iva 00180310781, in persona di Gianpaolo Iacobini nato a Cassano allo Jonio il 31/10/1974 nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante, iscritta al Registro di Cosenza al n 22879, domiciliato per la carica presso la sede sociale Tel. 098171376. Indirizzo mail: [direzione@termesibarite.it](mailto:direzione@termesibarite.it) pec [termesibarite@legalmail.it](mailto:termesibarite@legalmail.it); nel seguito congiuntamente indicati come "Parti".

**PREMESSO CHE**

- l'art. 6 («*Valorizzazione del patrimonio culturale*») del d.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*» (di seguito Codice) stabilisce, al comma 1, che «*la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati*», al comma 2, che «*la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicare le esigenze*» e, infine, al comma 3, che «*la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale*»;
- l'art. 111 del Codice stabilisce che «*le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati*» (comma 1) e che «*la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata*» (comma 2). Quella pubblica «*si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione*» (comma 3), mentre quella privata «*è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale*» (comma 4);
- l'art. 112, del Codice dispone che «*lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica*» (comma 4), e che «*anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*» (comma 9);
- l'art. 43, co. 4, del d.P.C.M. 2.12.2019, N. 169, attribuisce al Direttore, tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;
- la società Terme Sibarite spa ha per oggetto la gestione dei stabilimenti termali. In particolare gestisce le Terme di Sibari realizzate su strutture già esistenti nei secoli passati e situate del centro storico di Cassano all'Ionio, tra i Sassi di Matera ed il *Codex Purpureus* di Rossano, entrambi patrimonio UNESCO dell'Umanità;
  - tali soggetti promuovono la conoscenza del territorio e delle sue valenze culturali attraverso iniziative di capacità attrattiva del turismo che possono rivelarsi idonee, se oggetto di specifici accordi ed in un'ottica sinergica, alla valorizzazione del bene

culturale afferente il Parco Archeologico di Sibari.

### VISTI

- l'art. 16, comma 4, del d.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. con L. 23 giugno 2014 n. 89;
- il d.M. 21 febbraio 2018 di *«adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale»*;
- il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante il *«regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»*;
- il d.M. 28.1.2020 recante *«articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura»* con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Parco archeologico di Sibari, Istituto dotato di autonomia speciale;
- il d.M. 28.1.2020 recante *«modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale»*, che, tra l'altro, assegna al nuovo istituto autonomo Parco archeologico di Sibari i seguenti immobili:
  - 1) *Museo archeologico nazionale della Sibaritide – Cassano all'Jonio - Cosenza;*
  - 2) *Museo Archeologico Nazionale di Amendolara – Cosenza;*
  - 3) *Parco Archeologico della Sibaritide – Cassano all'Jonio – Cosenza;*
- il decreto dirigenziale in data 30 ottobre 2020, rep. n. 725 della Direzione Generale Musei con il quale il dottor Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari.

### CONSIDERATO

- che la disciplina vigente consente una molteplicità di forme di collaborazione e che, in particolare, ai sensi dell'articolo 112 comma 9 del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri Enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali;
- che in attuazione della L. 1° ottobre 2020, n. 133 recante la *«ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005»*, il Parco archeologico di Sibari intende promuovere un approccio integrato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli e sviluppare un'azione congiunta tra autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile nonché incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche con organizzazioni interessate alla conservazione del patrimonio culturale pubblico;
- che un'efficace attività di tutela, conservazione e valorizzazione richiede che i beni culturali siano fruibili e che le strategie e le attività siano integrate sia dal punto di vista soggettivo (rafforzando la collaborazione fra gli enti pubblici e fra questi e gli attori privati), che oggettivo (attraverso una valorizzazione sistemica dei beni culturali, tangibili e intangibili, in rapporto con il patrimonio paesaggistico e ambientale di un territorio);
- che gli investimenti sul patrimonio culturale sono parte integrante di una strategia di sviluppo economico integrato e contribuiscono ad una crescita

inclusiva e sostenibile del territorio;

- che il Parco Archeologico di Sibari intende promuovere e sviluppare il territorio di Sibari attraverso un processo di rigenerazione culturale e sociale dell'area;
- che il Parco Archeologico di Sibari e la Società Terme Sibarite spa sono interessati ad una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività di tutela, valorizzazione dei beni culturali e crescita territoriale.

**Le Parti, come sopra costituite,  
convengono e stipulano il presente Accordo:**

#### **ARTICOLO 1 - OBIETTIVI E FINALITA'**

1. Obiettivo del presente accordo è la realizzazione di attività di valorizzazione relative al Parco Archeologico di Sibari all'interno di una strategia di sviluppo territoriale quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- ideazione e definizione di contenuti relativi a mostre temporanee e allestimenti permanenti;
- ideazione e realizzazione di visite guidate speciali;
- realizzazione di eventi culturali nell'ambito di un processo di valorizzazione del patrimonio culturale di Sibari e della storia e identità della Sibaritide;
- realizzazione di iniziative congiunte, anche attraverso supporti multimediali, finalizzati ad accrescere il valore culturale del patrimonio di Sibari;
- realizzazione di percorsi turistici-culturali integrati dell'ambito territoriale di Sibari promuovendo programmi di sviluppo turistico e culturale anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale;
- coinvolgimento nel processo di valorizzazione, secondo principi di sussidiarietà

orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni;

- elaborazione e realizzazione di misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale;
- implementazione e sviluppo di progetti e accordi tesi a ricercare la partnership di soggetti privati interessati a partecipare alla progettazione, finanziamento e gestione di attività imprenditoriali in settori connessi al patrimonio culturale ed allo sviluppo tecnologico: industrie creative culturali, industrie vocate al recupero dei "saperi" e tradizioni locali, industrie della filiera del turismo culturale sostenibile; imprese che sviluppino conoscenze tecnologiche al servizio della valorizzazione del patrimonio culturale;
- realizzazione di attività educative per favorire la comprensione della storia e delle opere d'arte del Parco;
- realizzazione di iniziative editoriali, attraverso la pubblicazione, in qualsiasi supporto, di opere il cui scopo è lo studio, la diffusione o il supporto alle attività istituzionali Museo e del territorio della Sibaritide.

2. Le diverse attività saranno di volta in volta oggetto di uno o più accordi attuativi tra le parti che conterranno la descrizione delle azioni specifiche in cui si sostanzierà la collaborazione e gli impegni assunti dalle Parti. Le Parti concordano fin da ora che gli accordi specifici di cui sopra potranno essere sottoscritti anche da altri soggetti pubblici e/o privati.

3. Le attività di valorizzazione dovranno svolgersi secondo le disposizioni normative vigenti e compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali del Parco a cui spetta la vigilanza dei beni culturali coinvolti nel presente accordo.

#### **ARTICOLO 2 - IMPEGNI DELLE PARTI**

1. Le parti si impegnano a:

- preparare congiuntamente programmi annuali di attività coerenti con il presente Accordo e i successivi Accordi attuativi;
- monitorare l'attuazione dei programmi annuali di attività concordati.

2. In sede di accordo attuativo, o di accordi se più di uno, si provvede alla individuazione delle iniziative da realizzare con indicazione dei tempi necessari alla loro attuazione, delle risorse previste, delle modalità di realizzazione e dei soggetti attuatori delle stesse. Non potranno essere svolte attività senza la preventiva valutazione e approvazione del Parco sulla compatibilità delle attività con la destinazione culturale dei beni.

3. Le attività di definizione e monitoraggio dei programmi annuali saranno attuate da un gruppo di coordinamento composto da due referenti per ognuna delle Parti.

4. I Referenti del Parco sono:

Dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario Direttivo;

5. I Referenti della società Terme di Sibarite spa sono

Avv. Gianpaolo Iacobini, Amministratore;

#### **ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO**

1. Il presente accordo ha una validità di due anni a decorrere dal giorno della firma. Decorso tale termine le parti, previa verifica degli esiti, valuteranno l'opportunità di rinnovarlo.

2. Ogni modifica e/o integrazione rispetto a quanto stabilito nel presente accordo sarà oggetto di atto integrativo scritto fra le parti.

#### **ARTICOLO 4 - COMUNICAZIONE PUBBLICA**

1. Le attività decise nell'ambito del presente accordo saranno promosse e comunicate dalle parti utilizzando tutti gli strumenti individuati come opportuni sia separatamente ed eventualmente, attraverso iniziative mirate di comunicazione da concordare caso per caso tra le parti, facendo sempre esplicito riferimento al presente accordo.

2. Le parti si impegnano a non esibire negli spazi nei quali sono gestite le attività, insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi diversi da quelli concordati e a non usare il logo della Parco per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal presente accordo.

#### **ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori del presente accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati, attivi sul territorio, in conformità alle finalità del presente accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

2. Le parti si impegnano altresì a verificare se esistono le condizioni per estendere al patrimonio archeologico, storico e antropologico dei Comuni delle aree territoriali circostanti nonché di Fondazioni ed enti, le finalità, gli obiettivi e gli strumenti del presente accordo.

#### **ARTICOLO 6 - RECESSO**

1. Il Parco si riserva il diritto, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze di interesse pubblico o per emergenze sanitarie o semplicemente in caso di provvedimenti nazionali o regionali che impongano la chiusura del sito, di recedere di diritto in ogni momento dal presente contratto, con efficacia immediata.

**ARTICOLO 7 - PRIVACY**

1. I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario all'esecuzione del rapporto e per adempiere agli obblighi di legge alle quali il Parco soggiace. Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il Parco adotta le misure necessarie per garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente delle informazioni.


**ARTICOLO 8 -. FORO ESCLUSIVO**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Castrovillari.

Letto, firmato e sottoscritto Sibari il 5.10.2022

PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

Dott. Filippo Demma




TERME SIBARITE SPA

Avv. Gianpaolo Iacobini

**TERME SIBARITE S.p.A.**

L'Amministratore Unico  
(Avv. Gianpaolo Iacobini)




PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI

# ACCORDI di valorizzazione

come strumento di condivisione  
per la progettazione culturale

2023 Direzione generale Musei

Edizione digitale ISBN 979-12-210-3288-8